

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,  
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Magistrale* in

Scienze del Governo e delle Politiche Pubbliche



IL MERITO CREDITIZIO NEL CREDITO  
AL CONSUMO E IL RUOLO  
DELL'INFORMAZIONE FINANZIARIA

*Relatrice:*

Prof. ARIANNA FUSARO

*Laureanda:*

ERIKA CASERTA

matricola N.

2055735

A.A. 2023/2024



*Inter utrumque tene, medio tutissimus ibis*

*Ovidio, Metamorfosi*



Introduzione	4
--------------	---

## Capitolo I - Il contratto di credito e la tutela del consumatore

1.	La tutela del consumatore	7
1.1	L'evoluzione della normativa ed il Codice del consumo	8
1.2	Tra consumatore e professionista	11
2.	Il contratto di credito	13
2.1	Le abitudini sociali e la diffusione dei finanziamenti	14
2.2	Le Autorità creditizie	15
2.3	Il contratto di credito nel Codice del consumo ed il rinvio al Testo Unico Bancario	19
2.3.1	Le definizioni	21
2.3.2	Il collegamento negoziale: tra contratto di credito e contratto di credito collegato	23
2.3.3	L'ambito di applicazione	25
2.3.4	Le informazioni negli annunci pubblicitari	27
2.3.5	Gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore	30
2.3.6	Le caratteristiche contrattuali	31
2.3.7	La trasparenza delle condizioni contrattuali	33
2.3.8	Il recesso del consumatore	35
2.3.9	L'inadempimento del fornitore	37
2.3.10	La cessione dei crediti e lo sconfinamento	38
2.3.11	La riservatezza delle informazioni	39
2.3.12	I controlli effettuati da Banca d'Italia	41

## Capitolo II - Il merito creditizio e la sua valutazione

1.	L'era dell'iperconsumo	45
1.1	L'erogazione del credito e la stabilità del mercato	46
1.2	Il consumatore responsabile	47
2.	Il merito creditizio	48
2.1	Cosa si intende per merito creditizio	49

2.2	Come viene valutato il merito creditizio	51
2.2.1	I sistemi di informazioni creditizie	52
2.2.2	La Centrale Rischi Finanziari ed Eurisc	54
2.2.3	La Centrale dei Rischi di Banca d'Italia	56
2.2.4	Il rating	58
2.2.5	Le procedure bancarie	63
3.	La mancata o l'erronea valutazione del merito creditizio	66
3.1	L'obbligo di valutazione nel Testo Unico Bancario	67
3.2	I controlli e le regole prudenziali degli operatori finanziari	70
3.3	Gli obblighi informativi e di assistenza del finanziatore, tra moduli standardizzati e informazioni personalizzate	72
3.4	Le informazioni false presentate dal consumatore	74
 Capitolo III - La verifica del merito creditizio per combattere il sovraindebitamento		
1.	L'educazione finanziaria	77
1.1	Le radici della scarsa cultura economico/finanziaria	78
1.2	La vigilanza a tutela dei consumatori	80
2.	Il sovraindebitamento del consumatore	82
2.1	La nozione giuridica di sovraindebitamento	85
2.2	La legge sul sovraindebitamento l. 3/2012 "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento"	88
2.2.1	Le procedure	90
2.3	L'incauto finanziamento e la concessione abusiva del credito	97
3.	Il sistema sanzionatorio in capo al creditore che ha determinato il sovraindebitamento del consumatore	98
4.	Le ultime sentenze sulla concessione abusiva del credito	99
5.	Le strategie possibili per contrastare il sovraindebitamento	102
	Conclusioni	105

Ringraziamenti	107
Bibliografia	109
Sitografia	112

## Introduzione

La spinta spasmodica ai consumi delle famiglie avviata a partire dagli anni Ottanta del '900 ha creato una società dove gli acquisti non sono più effettuati per soddisfare i bisogni necessari degli individui: si compra senza limiti, al di là delle proprie possibilità, in nome di uno *status* sociale da acquisire o mantenere, si compra perché lo fanno tutti e lo si fa senza riflettere sulle conseguenze.

Il consumo sfrenato ha bisogno di fondi smisurati. Per tale motivo gli individui si servono sempre più spesso di contratti di finanziamento conclusi presso banche e società finanziarie.

Concludere contratti di questo genere è parte integrante dell'attività di impresa di questi operatori, ma prestare denaro è un'attività che nessuno farebbe senza la garanzia che quel denaro ritorni all'origine. Inoltre, per offrire questo genere di servizio, la banca chiede un compenso, a copertura del rischio assunto: gli interessi sul prestito.

Nell'attività finanziaria il rischio è ben lungi dall'essere un dato patologico, rappresentando, invece, un elemento qualificante di detta attività e assumendo valore negoziale. Rischiare è fondamentale, ma va fatto in modo intelligente. Nell'ambito delle operazioni di credito il rischio che un cliente ottenga un prestito e poi non lo rimborsi è un rischio reale e per gestirlo a proprio vantaggio l'operatore finanziario utilizza un complesso procedimento di osservazione, monitoraggio e valutazione del cliente, che permette di attribuirgli un punteggio relativo alla sua capacità restitutoria, individuando così il suo merito creditizio. Tale procedura permette al finanziatore di pianificare la redditività delle operazioni e prevedere approssimativamente l'entità delle perdite.

Il consumatore, d'altro canto, qualora la valutazione abbia esito positivo - perché si dispone di un affidabile indice di rischio -, otterrà una modulazione delle condizioni del finanziamento a proprio vantaggio, altrimenti, se dall'analisi svolta



il finanziatore riterrà l'operazione incauta, verrà tutelato dal rischio di sovraindebitamento<sup>1</sup>.

Il rapporto tra persona e mercato si è evoluto incrociando la necessità di tutela dei consumatori con quella di stabilità del sistema bancario; tutela dei consumatori non più intesi esclusivamente come parte economicamente attiva, ma come debitori<sup>2</sup>: le crisi economiche che si sono succedute negli anni, unitamente a scelte avventate negli acquisti ed eventi fortuiti ed imprevedibili, hanno portato ad un aumento della diffusione dell'indebitamento, sia per le persone fisiche che per le imprese.

Se per l'impresa commerciale indebitata è possibile l'applicazione della Legge Fallimentare, consentendole di liberarsi anche dalle obbligazioni non soddisfatte, prima dell'emanazione della legge sul sovraindebitamento del consumatore tutti i soggetti sovraindebitati – diversi dall'impresa – erano esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, poiché tenuti a rispondere delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni, presenti e futuri, in virtù della norma ex art.2740 c.c.

Grazie all'introduzione della legge sul sovraindebitamento, la n.3/2012, viene data la possibilità al debitore non fallibile di avere una nuova occasione, ripartendo da zero e riassumendo un ruolo attivo nell'economia<sup>3</sup>.

L'analisi si compone di tre sezioni: la prima relativa all'esame della disciplina del credito al consumo, quale materia di diritto bancario, ma strettamente connessa al diritto del consumatore; la seconda relativa alle procedure di valutazione del merito creditizio e all'importanza che questo assume nella definizione – eventuale – del rapporto contrattuale; la terza, infine, affronta il problema del sovraindebitamento ed analizza la disciplina di settore, volta a risollevare il consumatore da situazioni drammatiche, ma evitabili solo, come sostenuto in questa sede, dalla promozione dell'educazione economico-finanziaria.

---

<sup>1</sup> Torchia, Francesco. Il consumo di microcredito e la tutela della persona. Edizioni Scientifiche Italiane, 2006.

<sup>2</sup> Biferali, Giorgia. Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore. CEDAM, 2019.

<sup>3</sup> Carrieri, Renata. Crisi da sovraindebitamento. IPSOA, 2017.



## Capitolo I - Il diritto del consumatore ed il contratto di credito

### 1. La tutela del consumatore

Ogni giorno, miliardi di persone interagiscono tra loro mediante un particolare tipo di rapporto giuridico, caratterizzato da corrispettività ed onerosità. Tutti coloro i quali concludono un acquisto in virtù del raggiungimento di un accordo tra le parti, o, più in generale, stipulano un contratto agendo al di fuori delle proprie - ed eventuali - attività imprenditoriali, professionali, commerciali, sono da considerarsi, *ex lege*, consumatori.

Se da tempo immemore l'uomo ha avuto necessità di procurarsi risorse, prima per mezzo del baratto, poi perfezionando, nei secoli, un sistema monetario fondato su un universale mezzo di scambio, sino a qualche decennio fa, tali rapporti erano immediati ed estremamente più semplici rispetto al presente: molti acquisti venivano effettuati direttamente presso il produttore, senza intermediari di alcun tipo, e senza interfacciarsi con professionisti di dimensioni colossali, come le multinazionali che in questo momento storico monopolizzano i mercati. Si pensi ad una massaia che, quaranta anni fa, la mattina, si recava a fare la spesa nella piccola bottega di paese, e, di contro, si pensi ad un impiegato milanese che, per recuperare qualche minuto del suo tempo, è solito ordinare la spesa su Amazon ogni settimana. Da un lato, c'era un rapporto tra due persone, entrambe presenti contestualmente nello stesso luogo e manifestanti le proprie volontà in modo chiaro e diretto. Dall'altro lato vi sono una persona, che, quasi sicuramente, non ha letto le condizioni generali del contratto al momento dell'iscrizione alla piattaforma ed ha scarse conoscenze su quali siano, in quel contesto, i propri diritti, e la più grande Internet Company del mondo. Un rapporto decisamente sproporzionato, che pende a favore del professionista, il quale, oltre a godere del monopolio di mercato e di tutte le conseguenze economiche a proprio favore che ne derivano, è parte forte nel rapporto, poiché definisce unilateralmente le condizioni contrattuali, detenendo, così, più potere sull'altro contraente, detto debole.

Uno dei settori dove maggiormente emergono casi di manifesta disparità contrattuale, è quello dei contratti di massa, o contratti per adesione. Questo tipo di contratto è rivolto ad una pluralità di soggetti e, anziché basarsi sulla dicotomia

proposta/accettazione, è unilateralmente predisposto dal professionista, attraverso moduli standard, richiedendo la sola adesione del consumatore, senza margini di negoziazione<sup>4</sup>. Stipulare un contratto di fornitura energetica, assicurare l'automobile, acquistare un bene online, altro non sono che un'adesione a condizioni contrattuali definite dal professionista, dunque, manifestazione dello squilibrio tra le parti.

Tutti i provvedimenti in materia di tutela del consumatore, frutto del lavoro del legislatore nazionale nel corso degli anni o del recepimento di direttive europee, sono stati raccolti nel Codice del Consumo, emanato con decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005. In questo modo, il Codice si inserisce in un sistema di protezione omogeneo a livello europeo, al fine di garantire tanto la tutela del consumatore, quanto l'uniformità della disciplina su tutto il territorio dell'Unione Europea, favorendo il mercato unico.

#### 1.1 L'evoluzione della normativa ed il Codice del consumo

Se già dalla metà del XIX secolo, le grandi invenzioni della Prima rivoluzione industriale, come quella della macchina a vapore, rivoluzionarono e avviarono la società verso un'evoluzione economico-industriale straordinaria, tra gli ultimi decenni del XIX ed i primi del XX secolo, l'introduzione dell'elettricità e la nuova industria petrolifera hanno cambiato radicalmente ed irreversibilmente la vita dell'uomo, grazie ad innovazioni tecnologiche, meccanizzazione ed un sistema di fabbrica radicalmente nuovi, che portarono alla produzione in serie<sup>2</sup>. Questo contesto, insieme alla, seppur lenta, maggiore diffusione del benessere, ha determinato l'affermazione di una società consumista e della figura del consumatore, un soggetto giuridico portatore di interessi che necessitano di tutela<sup>5</sup>.

Negli Stati Uniti si affermò, inizialmente come movimento, la necessità di tutelare questa nuova categoria di soggetti e nel 1899 venne fondata la *National Consumers League*, l'organizzazione americana che rappresenta consumatori e

---

<sup>4</sup> Pezza, Chiara. Chi è il contraente debole? La legge per tutti. 1° aprile 2018, [https://www.laleggepertutti.it/199571\\_chi-e-il-contraente-debole](https://www.laleggepertutti.it/199571_chi-e-il-contraente-debole)

<sup>2</sup> Salvadori, Massimo L. La rivoluzione industriale. Treccani. 2006, [https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-industriale\\_\(Enciclopedia-dei-ragazzi\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-industriale_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/).

lavoratori nelle questioni di mercato<sup>6</sup>. Negli anni Sessanta John F. Kennedy enunciò, nel Bill of Rights, i diritti fondamentali del consumatore: alla sicurezza, alla salute, alla difesa economica, alla difesa legale e, infine, alla rappresentanza.

In Europa, circa a metà del secolo scorso, i primi Paesi a riconoscere la necessità di tutelare il consumatore e ad istituire organismi di tutela, furono Regno Unito e Danimarca. Seguirono Svezia, Francia e Germania. Per quanto riguarda l'Italia, alcune norme codicistiche regolavano il comportamento di produttori e venditori per evitare pregiudizi agli interessi degli acquirenti, ma consideravano le sole ipotesi di assenza delle qualità essenziali del prodotto e presenza di vizi occulti. La svolta si ravvisò nel progressivo percorso in direzione dell'integrazione europea, quando, nei primi anni Settanta del Novecento, il Parlamento europeo cominciò a discutere sull'importanza di definire «una politica integrale nei confronti dei consumatori» (Doc. CES 93/79, 4), non con il solo fine ultimo di proteggere i consumatori, ma anche per preservare la struttura concorrenziale tra le imprese presenti sul mercato europeo, scopo a cui ha mirato fin da prima della sua stessa costituzione, l'allora Comunità Economica Europea. L'obiettivo complessivo non era solo quello di integrazione economica, ma anche politica e sociale, in vista di un miglioramento del tenore di vita, andando così a definire il contesto che, gradualmente, ha portato all'armonizzazione delle legislazioni nazionali dei paesi aderenti all'UE.

Il primo passo in questa direzione fu la costituzione nel 1973 del Comitato consultivo dei consumatori, e, due anni dopo, il Consiglio mise a punto il «Programma preliminare della CEE per una politica di protezione e di informazione del consumatore»: da quel momento il consumatore non venne più considerato solo come controparte di un'impresa, in un rapporto contrattuale, ma anche come soggetto giuridico potenzialmente danneggiabile. A partire dal 1985, iniziarono ad essere emanate numerose direttive UE, come la 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati Membri in materia di responsabilità

---

<sup>6</sup> National Consumers League. For confidence and safety in the marketplace since 1899. Ultima consultazione in data 4 settembre 2023, <https://nclnet.org/about-ncl/about-us>.

per danno da prodotti difettosi, o come la direttiva 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Le politiche di protezione del consumatore sono considerate fra le pietre miliari nel percorso, ancora in evoluzione, verso l'obiettivo di totale integrazione comunitaria, al punto che il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992, enuncia, al Titolo XI, art.129 A, che «la Comunità contribuisce al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori [...]».

Il «consumatore» entrò a far parte del Codice civile quando, all'emanazione della l. 52/1996, attuativa della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, venne inserito, dopo l'art.1469, il capo XIV-*bis*, il quale individuava specificatamente i «Contratti dei consumatori». Tra la disciplina nazionale ed i numerosi interventi del legislatore comunitario, emerse l'esigenza di coordinare e raccogliere la disciplina vigente in un unico testo: con il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, venne emanato il Codice del consumo, composto da 146 articoli e diviso in sei parti: Parte I – Disposizioni generali; Parte II – Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità; Parte III – Il rapporto di consumo; Parte IV- Sicurezza e qualità; Parte V – Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia; Parte VI – Disposizioni finali.

In seguito al recepimento della direttiva 2011/83/UE, il quadro legislativo mutò nuovamente, poiché essa spinse in maggior misura verso una corrispondenza completa della normativa tra tutti gli Stati membri, recitando all'art.4: «salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso». In questo caso si è verificato il passaggio della normativa ad un'armonizzazione massima, o totale, a livello europeo, sancendo l'inderogabilità del livello di tutela del consumatore individuato dalla direttiva<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Giustolisi, Claudia. La direttiva Consumer Rights. Impianto sistematico della direttiva di armonizzazione massima. Roma Tre-Press, 2017.

Ritornando al Codice del consumo, fondamentale è il valore che il corpo unico di norme assume per i consociati, contribuendo alla rimozione degli ostacoli all'uguaglianza sostanziale tra essi, che possono fare affidamento su un unico testo in cui è raccolta tutta la disciplina esistente in materia, regole che scandiscono le numerose situazioni del quotidiano.

Insieme al riconoscimento legislativo, vengono individuati diversi strumenti di tutela del consumatore, come rigidi obblighi procedurali a carico del produttore ed eventuale sua responsabilità, necessari al fine di garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato - si pensi alle numerose certificazioni che devono ottenere molti beni di uso comune prima di essere distribuiti sul mercato; inoltre, il professionista deve porre il consumatore nelle condizioni di prendere una decisione debitamente informata: da qui scaturiscono diversi obblighi informativi a carico del venditore. Altri rimedi per meglio tutelare il consumatore sono creare una condizione di maggiore equilibrio tra le parti contrattuali, ad esempio, con il divieto di clausole vessatorie o grazie all'introduzione di meccanismi di ripensamento, che permettono il recesso al consumatore, che potrebbe non aver maturato una decisione consapevole o sufficientemente informata, come in una vendita al di fuori dei locali commerciali o a distanza. Infine, non vanno dimenticate le azioni di associazioni di consumatori con poteri di denuncia e l'attivazione di procedure di soluzione delle controversie in via stragiudiziale<sup>8</sup>.

Ma, affinché venga applicato il Codice del consumo, anziché il Codice civile, il presupposto necessario è che, le parti chiamate in causa siano un consumatore ed un professionista.

## 1.2 Tra consumatore e professionista

Il Codice del consumo, all'art.3, individua le definizioni di «consumatore» e «professionista»: «per consumatore, o utente, si intende la persona fisica che

---

<sup>8</sup> Tripodi, Enzo Maria. Consumatore e diritto dei consumatori: linee di evoluzione e codice del consumo. Altalex. 5 novembre 2005.  
<https://www.altalex.com/documents/news/2005/11/10/consumatore-e-diritto-dei-consumatori-linee-di-evoluzione-e-codice-del-consumo>.

agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta». Il professionista, invece, è «la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario».

Pertanto, l'individuo che, pur svolgendo attività professionale o imprenditoriale, concluda un contratto per soddisfare le esigenze di vita quotidiana, deve essere considerato consumatore; al contrario, una persona, tanto fisica quanto giuridica, che utilizzi il contratto nel contesto della sua attività imprenditoriale o professionale, deve essere considerato professionista. Questa differenziazione mira a tutelare esclusivamente la figura del consumatore, il quale si trova in una posizione di svantaggio rispetto al professionista, che ha migliori conoscenze del prodotto e del mercato e potrebbe proporre un contratto a prestazioni sproporzionate. A tal riguardo, negli anni la Corte di giustizia UE si è espressa più volte relativamente a dubbi interpretativi sorti sulla configurabilità o meno di un soggetto come consumatore. Qui si riportano alcuni esempi: con la sentenza del 9 marzo 2023, caso C-177/22<sup>9</sup>, la Corte ha individuato alcuni criteri utili a chiarire il dubbio: vanno tenute in considerazione le finalità attuali e future che sottostanno al contratto, indipendentemente dalle eventuali attività professionali svolte dall'individuo stesso. Inoltre, va considerato anche il comportamento effettivo del soggetto nei confronti della controparte, al di là di quanto verbalmente asserito – si pensi alla richiesta alla controparte di indicare l'imposta sul valore aggiunto sulla fattura. Qualora permangano i dubbi, la Corte ha puntualizzato, con sentenza del 10 dicembre 2020, caso 774/19<sup>10</sup>, che la nozione di consumatore deve essere interpretata in senso restrittivo, facendo riferimento alla specifica posizione contrattuale del soggetto interessato e non alla sua situazione soggettiva, dal momento che una stessa persona può essere considerata un consumatore relativamente ad alcune operazioni e un operatore economico nell'ambito di altre.

---

<sup>9</sup> Sentenza della Corte (Nona Sezione) 9 marzo 2023, caso C-177/22  
<https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/05/Corte-di-giustizia-UE-Sez.-IX-9-marzo-2023-C-177-22.pdf>.

<sup>10</sup> Corte di Giustizia, Sez. VI, 10 dicembre 2020, c. 774/19,  
[https://terni.unipg.it/files/generale/centroStudiGiuridici/osservatorio/Giurisprudenza\\_Comunitaria/2023/13.nozione\\_consumatore\\_gc\\_ago23.pdf](https://terni.unipg.it/files/generale/centroStudiGiuridici/osservatorio/Giurisprudenza_Comunitaria/2023/13.nozione_consumatore_gc_ago23.pdf).



Chiarite la differenza formale e sostanziale tra la figura del consumatore e quella del professionista, appare ancor più comprensibile come un consumatore sia meno avvantaggiato in tutte le fasi del rapporto di consumo, e non solo nella conclusione del contratto, rispetto ad un professionista, e, quindi, sia maggiormente meritevole di tutela.

Alle volte, il consumatore si trova di fronte alla necessità di affrontare una spesa sostenuta e, per farlo, richiede un finanziamento - per esigenze personali, riguardanti la vita privata e familiare - ad una specifica categoria di professionisti, vale a dire, soggetti autorizzati a concedere credito, come banche ed intermediari finanziari, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Il finanziatore può a sua volta servirsi di agenti e mediatori creditizi – intermediari del credito - e, nel momento in cui il finanziamento serve ad acquistare un bene od un servizio specifici, è possibile rivolgersi direttamente all' esercente, usufruendo in tal caso di un prestito finalizzato, come avviene, ad esempio, nelle concessionarie auto.

In tal caso, si parla di contratto di credito al consumo.

## 2. Il contratto di credito

Nel primo trimestre del 2023, in Italia, banche e finanziarie hanno erogato credito al consumatore per 153.863 milioni di euro<sup>11</sup>. La copiosità delle norme di settore e l'ovvio legame della materia con il resto della disciplina bancaria e creditizia hanno fatto sì che le norme precedentemente presenti agli artt. 40-43 del Codice del consumo venissero abrogate dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e da allora riportate nel Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia, T.U.B., emanato con d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Il T.U.B. ha riordinato ed integrato tutta la normativa bancaria italiana, andando a disciplinare l'attività delle banche, del credito e della vigilanza nel settore. Esso è «una legge di principi e di attribuzione di poteri, che stabilisce le

---

<sup>11</sup> Banca d'Italia. Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori. Statistiche. 30 giugno 2023. [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanziamenti-raccolta/2023-finanziamenti-raccolta/statistiche\\_STAFINRA\\_20230630.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanziamenti-raccolta/2023-finanziamenti-raccolta/statistiche_STAFINRA_20230630.pdf)

norme fondamentali e definisce le competenze delle Autorità creditizie»<sup>12</sup>, come spiega la stessa Banca d'Italia.

Nei seguenti paragrafi verranno descritti le diverse forme di accesso al credito, le tipologie dei contratti di credito, le loro caratteristiche, i soggetti erogatori e i loro obblighi.

## 2.1 Le abitudini sociali e la diffusione dei finanziamenti

Il credito al consumo con rimborso rateale nacque nell'ambito della vendita con riserva di proprietà: il venditore, in passato, facendo credito, riusciva ad incrementare gli affari, e, allo stesso tempo, il compratore poteva acquistare beni a cui, altrimenti, non avrebbe potuto accedere. Con l'avvento della produzione di massa dell'automobile, il venditore non ebbe più la facoltà di concedere finanziamenti in autonomia, a causa dell'elevato prezzo di tale bene, così cominciò ad intervenire un soggetto terzo rispetto al contratto di compravendita, vale a dire il finanziatore, prima rappresentato dalle società finanziarie, più tardi dagli istituti bancari. In tal modo, sebbene l'operazione economica fosse una sola, passò ad essere articolata in due contratti: un contratto di compravendita ed un contratto di credito, attraverso i quali l'obbligazione di pagamento del prezzo nasceva in capo al finanziatore, il quale acquisiva diritto di rivalsa rateale sul compratore<sup>13</sup>. Con il passare del tempo, la disciplina è diventata più complessa e i finanziamenti hanno assunto varie forme; inoltre, l'accesso al credito ha perso la sua accezione originale di mezzo con cui rispondere all'impossibilità di far fronte a problemi economici, ed ha cominciato ad essere considerato una pratica diretta a lasciare intatti i risparmi accumulati precedentemente. Negli ultimi vent'anni, il credito al consumo si è radicato in ogni settore dell'economia: oggi si ricorre ad esso sia per acquistare beni durevoli particolarmente dispendiosi, come un'automobile, e per accedere a servizi e cure mediche costosi, ma viene comunemente utilizzato anche per l'acquisto di beni di vario genere, che, più che una necessità, rappresentano uno *status symbol*,

---

<sup>12</sup> Banca d'Italia. Normativa. Ultima consultazione in data 4 settembre 2023.  
<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/index.html>.

<sup>13</sup> Rossi, Giulia. Il credito al consumo. Dal fenomeno socio-economico alla fattispecie contrattuale. Cedam, 2017.

metafora di benessere e ricchezza. Pertanto, il ricorso smodato al credito rappresenta un fenomeno rivoluzionario non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e culturale, perché non assume più la funzione di mero sostegno finanziario alle famiglie, diventando, al contrario, un comune metodo di pagamento.

Da un punto di vista più tecnico, legato a logiche macroeconomiche, è un dato di fatto che l'attività economica di un paese segua un andamento non certamente uniforme: nel corso degli anni si succedono continuamente fasi di espansione, di recessione e, talvolta, di depressione, seguendo le cosiddette «fluttuazioni cicliche della congiuntura economica»<sup>14</sup>. Le variabili che concorrono a determinare l'andamento economico sono numerose, e, tra queste, figurano prestiti e mutui. Erogare ingenti quantità di credito significa portare all'aumento degli acquisti da parte dei consumatori, e di conseguenza, rilanciare economia e occupazione. Al contrario, una ridotta liquidità comporta una contrazione della spesa e, di conseguenza, dell'economia, una riduzione della produzione, dell'occupazione e del Pil. Le Banche centrali, come la Banca Centrale Europea o la Federal Reserve Bank, in base alle politiche monetarie perseguite, riescono ad influenzare la domanda di prestiti: tassi di interesse elevati - quindi, costo del denaro elevato - scoraggiano famiglie e imprese a richiedere finanziamenti; al contrario, bassi tassi di interesse ne incentivano la domanda<sup>15</sup>.

## 2.2 Le Autorità creditizie

Nel contesto bancario e creditizio, un ruolo fondamentale è affidato a diversi organi dello Stato, che hanno, a vario titolo, competenza nel settore creditizio: le cosiddette Autorità Creditizie, che lo stesso Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, agli artt.2,3,4, identifica in Comitato interministeriale per il

---

<sup>14</sup> Pasinetti, Luigi. Ciclo economico. Enciclopedia Italiana Treccani. Ultima consultazione in data 13 settembre 2023. [https://www.treccani.it/enciclopedia/ciclo-economico\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/ciclo-economico_%28Enciclopedia-Italiana%29/).

<sup>15</sup> Euronews. Perché le banche centrali aumentano i tassi di interesse per contenere l'inflazione? 25 giugno 2022. <https://it.euronews.com/my-europe/2022/06/25/perche-le-banche-centrali-aumentano-i-tassi-di-interesse-per-contenere-linflazione>.

credito e il risparmio o CICR, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Banca d'Italia.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio è l'organismo a cui il T.U.B. attribuisce il compito di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso è l'organo di vertice nel settore creditizio, a cui il legislatore ha affidato i poteri di vigilanza bancaria e di supervisione creditizia. Sovraordinato ad ogni altro organo del sistema, delibera nelle materie di sua competenza, e, se l'oggetto concerne la regolamentazione dell'attività di banche e intermediari finanziari, il CICR delibera, su proposta della Banca d'Italia, i criteri che regolano l'attività di vigilanza della stessa Banca d'Italia<sup>16</sup>; se le deliberazioni, invece, sono in tema di trasparenza, vengono assunte su proposta di Banca d'Italia d'intesa con la Consob<sup>17</sup>.

Il CICR è stato istituito con d.lgs. n.691 del Capo provvisorio dello Stato il 17 luglio 1947 ed è un organo collegiale presieduto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, a cui partecipano il Ministro del Commercio Internazionale, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro delle Infrastrutture, il Ministro dei Trasporti, ed infine, il Ministro per le Politiche comunitarie. Il Governatore della Banca d'Italia partecipa alle sedute. Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, può invitare altri Ministri alle singole riunioni, ma solo per consultarsi sulle materie di loro competenza<sup>18</sup>.

Il CICR ha, dunque, poteri amministrativi, funzioni di natura politica di alta amministrazione, poteri di alta vigilanza, poteri direttivi, regolamentari, sanzionatori.

---

<sup>16</sup> Ministero dell'Economia e delle Finanze. Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. Ultima consultazione in data 12 settembre 2023. <https://www.mef.gov.it/ministero/comitati/CICR/>.

<sup>17</sup> La Consob è la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, un'autorità amministrativa indipendente con compiti di vigilanza sul mercato finanziario, che tutela i risparmiatori e gli investitori, assicurando il più elevato grado di trasparenza. Consob. Attività. Ultima consultazione in data 12 settembre 2023. <https://www.consob.it/web/area-pubblica/attivita>.

<sup>18</sup> Carrà, Massimiliano. CICR: cos'è e quale ruolo ha il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. Risparmio gestito. 22 maggio 2019. <https://risparmiogestito.money.it/CICR-cos-e-e-qual-e-ruolo-ha-il-Comitato-interministeriale-per-il-credito-e-il-risparmio>.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in aggiunta alle funzioni statali in materia di politica economico-finanziaria, di bilancio e di programmazione degli investimenti, di controllo della spesa pubblica, delle politiche fiscali e del sistema tributario<sup>19</sup>, «adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza [...] e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR. In caso di urgenza, il Ministro dell'Economia e delle Finanze sostituisce il CICR.» come riporta il T.U.B.

La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico, parte dell'Eurosistema e banca centrale della Repubblica italiana. Nata nel 1893 come società per azioni da un atto di diritto privato, seppur sotto l'egida del Governo al fine di perseguire scopi pubblici, oggi, in conformità al TFUE, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, è impegnata nel settore monetario e finanziario, mirando alla sua stabilità ed efficienza. Il Governatore ne è rappresentante legale e ogni provvedimento di Banca d'Italia porta la sua firma.

Per quanto riguarda le attività creditizia e di raccolta del risparmio, l'ordinamento ha affidato alla Banca d'Italia la maggior parte dei poteri di intervento tanto a livello tecnico, quanto a livello amministrativo. Essa ha compiti di vigilanza sulle banche commerciali e sulle società di intermediazione mobiliare<sup>20</sup>, pubblicando, in relazione a tale attività, un resoconto annuale. Nell'esercizio delle sue funzioni, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR. Inoltre, come previsto dal T.U.B., «emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta provvedimenti».

Anche altre Autorità hanno titolo a pronunciarsi in materia. Basti pensare all'attività legislativa del Parlamento, ma anche al suo parere necessario prima della nomina delle posizioni apicali negli enti creditizi di natura pubblicistica.

Al Presidente della Repubblica compete l'approvazione dello Statuto di Banca d'Italia, così come quella delle nomine e delle revoche dei vertici della

---

<sup>19</sup> Ministero dell'Economia e delle Finanze. Missione e funzioni. Ultima consultazione in data 12 settembre 2023. <https://www.mef.gov.it/ministero/ruolo/missione.html>.

<sup>20</sup> Banca d'Italia. Chi siamo. Ultima consultazione in data 12 settembre 2023. <https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/index.html>.

stessa. Inoltre, è il Presidente stesso che attribuisce, con decreto, la qualifica di banca di interesse nazionale.

Vi sono, infine, la CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, che è considerata organo di vigilanza pubblicistica in materia di credito e risparmio, anche se con compiti specifici, delimitati alla vigilanza sul mercato mobiliare e di borsa; il CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, un organo collegiale del Governo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dai Ministri, con competenze in materia di crescita economica; l'AGCM, Autorità Amministrativa Indipendente posta come garante delle concorrenze e del mercato, che ha potere di intervento amministrativo riguardo a fusioni e incorporazioni degli enti creditizi ed è chiamata ad esprimere il suo parere in caso di accordi tra banche apparentemente restrittivi della libertà di concorrenza<sup>21</sup>.

Le Autorità creditizie esercitano, dunque, poteri di vigilanza nei confronti di banche, gruppi bancari, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Tali poteri, attribuiti alle Autorità dal Testo unico bancario, vanno esercitati in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea e del SEVIF<sup>22</sup>, il Sistema europeo di vigilanza finanziaria, garantendo una sana e attenta gestione dei soggetti vigilati, e in modo da garantire la stabilità complessiva del sistema bancario e creditizio e l'efficienza e la competitività del sistema finanziario.

La vigilanza sulle banche e sul sistema finanziario è qualificata come funzione amministrativa e come pubblico servizio. Per realizzare con efficienza ed

---

<sup>21</sup> Sangiorgio, Giorgio. Le Autorità creditizie e i loro poteri. Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale. Banca d'Italia. N. 27, Marzo 1992.

<sup>22</sup> Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria è volto ad assicurare una vigilanza finanziaria all'interno dell'UE uniforme. È composto dal Comitato europeo per il rischio sistemico, dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dalle autorità di vigilanza nazionali. L'obiettivo del SEVIF è uniformare la normativa finanziaria tra gli Stati membri, mantenere la stabilità economico-finanziaria e promuovere la fiducia e la tutela dei consumatori. Parenti, Radostina. Sistema Europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Note tematiche sull'Unione europea. Aprile 2023. [https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/it/FTU\\_2.6.14.pdf](https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/it/FTU_2.6.14.pdf).

efficacia tale attività, è necessario che le Autorità creditizie acquisiscano informazioni, emanino disposizioni, effettuino ispezioni.

Le banche e gli intermediari finanziari periodicamente inviano dati e documenti alle Autorità creditizie, che, attraverso una vigilanza informativa, verificano l'eventuale presenza di irregolarità e le sanzionano. Ogni informazione acquisita da Banca d'Italia in merito alla sua attività di vigilanza è coperta da segreto d'ufficio.

In conformità alle delibere del CICR, la Banca d'Italia, svolgendo attività di vigilanza di tipo regolamentare, emana disposizioni di carattere generale riguardo all'adeguatezza patrimoniale delle banche, al contenimento del rischio, all'organizzazione amministrativa e contabile, disposizioni che, banche e intermediari, sono tenuti ad osservare.

Attraverso il potere di effettuare accertamenti presso le banche e altri istituti di credito e la possibilità di accedere a documenti e atti, le Autorità creditizie svolgono attività di vigilanza ispettiva.

Tutte le controversie relative alla materia di vigilanza sul credito attengono alla giurisdizione del giudice amministrativo<sup>23</sup>.

### 2.3 Il contratto di credito nel Codice del consumo ed il rinvio al Testo Unico Bancario

La prima disciplina nazionale a regolamentazione del fenomeno è di derivazione comunitaria, in attuazione della direttiva 87/102/CEE del 22 dicembre 1986 sul ravvicinamento delle disposizioni degli Stati Membri in materia di credito al consumo. Con l'entrata in vigore del Codice del consumo, la disciplina venne inserita in esso al Capo II, Sez. I, artt. 40 ss., ma la successiva direttiva 2008/48/CE comportò modifiche significative nella materia: la *Consumer Credit Directive* o "CCD" del 23 aprile 2008 venne emanata al fine di armonizzare, in modo completo, la disciplina sui finanziamenti a livello comunitario, entro il percorso di

---

<sup>23</sup> Tidona, Maurizio. Le Autorità creditizie e la vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva. La vigilanza su base consolidata. Tidona e Associati. 1° marzo 2004. <https://www.tidona.com/le-autorita-creditizie-e-la-vigilanza-informativa-regolamentare-ed-ispettiva-la-vigilanza-su-base-consolidata/>.

integrazione europea degli Stati Membri, in modo da agevolare la creazione di un mercato interno concorrenziale e tutelare i consumatori, ma in un'ottica di bilanciamento di interessi tra questi ultimi e le imprese finanziatrici.

Con il d. lgs. 141/2010 tutta la disciplina sul credito al consumo viene riunita nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia al Titolo VI, Capo II, artt. 121 ss. Le innovazioni apportate dal decreto concernono, sinteticamente, i contenuti obbligatori della pubblicità dei contratti di credito, gli obblighi precontrattuali e contrattuali che sorgono in capo ai soggetti finanziatori, la forma e il contenuto del contratto, il diritto al recesso delle parti, l'estinzione anticipata dell'intero debito, la cessione dei diritti derivanti dal contratto, il calcolo del TAEG, ed infine, la disciplina del contratto di credito collegato.

La scelta di unificare, all'interno del T.U.B., la disciplina sul credito ai consumatori ha diviso la dottrina, lasciandola, in parte, esitante, a causa del legame dei contratti di credito con l'ambito civilistico, sostenendo che la regolamentazione del profilo civilistico dovesse essere affidata al Codice del consumo e i poteri di vigilanza e controllo riservati alla Banca d'Italia, sulla falsariga di quanto avvenuto in Francia, Germania e Regno Unito<sup>24</sup>.

Con l'emergere di nuovi operatori e l'offerta di nuovi servizi (come le piattaforme *peer to peer*<sup>25</sup> e il *buy now pay later*) il legislatore ha avvertito la necessità di rivedere il quadro normativo, per poter meglio garantire trasparenza e protezione dei consumatori. Il 30 giugno 2021, infatti, la Commissione Europea ha presentato una proposta di revisione della *Consumer Credit Directive*<sup>26</sup>, ed il 9 giugno 2022 il Consiglio ha approvato il suo orientamento generale sulla revisione della stessa. La revisione della direttiva mira ad una modernizzazione del sistema e

---

<sup>24</sup> Vettori, Giuseppe. Nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori, in *Contratto e responsabilità. Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli*. Padova, 2013.

<sup>25</sup> Una piattaforma *peer to peer lending* è una rete che permette un sistema di investimento il quale consente a privati di prestare o richiedere credito, senza la mediazione di una banca e a tassi di interessi vantaggiosi.

Marini, Jacopo. *Peer to peer lending (P2P) in Italia: cos'è, come funziona e piattaforme*. Finanza digitale. 27 giugno 2022. <https://www.finanzadigitale.com/peer-to-peer-lending/>.

<sup>26</sup> Zeppieri, Elisabetta. *La nuova direttiva sul credito al consumo: tra armonizzazione e tutela*. Diritto Bancario. 10 marzo 2023. <https://www.dirittobancario.it/art/la-nuova-direttiva-sul-credito-al-consumo-tra-armonizzazione-e-tutela/>.



al rafforzamento del livello europeo di protezione dei consumatori, promuovendo pratiche responsabili e trasparenti, l'educazione finanziaria e la consulenza sul debito e rendendo più rigorose le norme che regolano l'attività di valutazione della capacità restitutoria svolta dall'intermediario finanziario. Le modifiche, inoltre, mirano a chiarire maggiormente i criteri di valutazione del merito creditizio<sup>27</sup>.

### 2.3.1 Le definizioni

Per poter affrontare un ragionamento dettagliato sul credito al consumo è necessario avere ben chiari chi sono i soggetti che operano in tale settore.

Un contratto di credito, come specificato all'art.121 del T.U.B., è il contratto attraverso il quale un finanziatore concede o si impegna a concedere ad un consumatore - di cui già si è ampiamente parlato - un credito, sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria. Il consumatore, dunque, ottiene nelle proprie disponibilità una somma di denaro, da utilizzare per necessità personali, ma assume un impegno: quello di corrispondere ratealmente all'intermediario finanziario quanto da questi ottenuto, con l'aggiunta del costo del finanziamento, calcolato in base ad un tasso di interesse precedentemente pattuito e a tutti gli altri costi connessi al contratto di credito.

Il finanziatore, continua l'art.121, è quel soggetto abilitato ad erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica e a tal fine stipula contratti di credito. Sono finanziatori le banche e gli intermediari finanziari.

Nell'ordinamento italiano, l'attività bancaria consiste nella raccolta del risparmio tra il pubblico e nella concessione del credito. Gli istituti bancari svolgono ogni altra attività finanziaria ed offrono diversi servizi – di investimento, assicurativi, ecc.- secondo la disciplina propria di ciascuno di essi. Affinché possa essere esercitata, è necessaria l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria da parte della BCE, concessa a quelle società per azioni o società cooperative per

---

<sup>27</sup> Consiglio dell'UE. Comunicato stampa, Tutela dei consumatori: il Consiglio adotta la sua posizione su nuove norme in materia di crediti al consumo. 9 giugno 2022, <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/09/consumer-protection-council-adopts-its-position-on-new-rules-for-consumer-credits/#:~:text=Tutela%20dei%20consumatori%3A%20il%20Consiglio%20adotta%20la%20sua,sulla%20revisione%20della%20direttiva%20sul%20credito%20al%20consumo.>

azioni a responsabilità limitata, con sede legale in Italia e capitale iniziale non inferiore a 10 milioni di euro (o 5 milioni di euro per le sole banche di credito cooperativo), che abbiano specifici requisiti di idoneità previsti dalla normativa di settore.

Gli intermediari finanziari sono soggetti autorizzati dall'ordinamento ad erogare credito in via professionale sul territorio della Repubblica. Sono iscritti in un apposito albo previsto dall'art.106 del T.U.B. e tenuto dalla Banca d'Italia, la quale disciplina le procedure di autorizzazione all'attività di intermediazione finanziaria ed i casi di revoca<sup>28</sup>.

Il finanziatore, nello svolgimento delle proprie funzioni, può servirsi di agenti e mediatori creditizi, vale a dire intermediari del credito che, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, presentano o propongono contratti di credito (o svolgono attività propedeutiche alla conclusione del contratto), o concludono essi stessi i contratti di credito, per conto del finanziatore.

Definito l'ambito soggettivo di riferimento, va approfondito quello oggettivo: il credito al consumo comprende diversi tipi di finanziamento, ma i più diffusi sono le carte di credito *revolving*, l'apertura di un credito in conto corrente, il prestito con cessione del quinto, i prestiti non collegati ed i prestiti collegati.

La carta di credito *revolving*, che rientra nella categorie delle *rechargeable card*, è una tra le principali tipologie di carte di credito, ma a differenza di quelle tradizionali, non prevede un unico addebito mensile di tutte le spese effettuate: essa permette di effettuare acquisti indipendentemente dal saldo disponibile - fermo restando il limite massimo stabilito dal contratto, detto *plafond* -, perché il titolare riceve un vero e proprio prestito dall'istituto finanziario, che è poi tenuto a rimborsare ratealmente e con gli interessi. Ogni volta che, al pagamento delle rate, viene restituita la quota capitale, cioè la somma di denaro spesa, quest'ultima può essere nuovamente usata dal cliente. Da qui, il nome di questo genere di carta, la cui traduzione letterale è "girevole".

---

<sup>28</sup> Banca d'Italia. Intermediari. Ultima consultazione in data 13 settembre 2023.  
[https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/#intermediari\\_finanziari](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/#intermediari_finanziari).

Con l'apertura di credito in conto corrente l'istituto finanziario si impegna a mettere a disposizione una somma, il cui importo è contrattualmente previsto, sul conto corrente del cliente. Per tale servizio, il cliente paga una commissione, e, allo stesso tempo, sulle somme utilizzate, paga gli interessi. Una volta restituita, in toto o in parte, la somma, questa viene messa nuovamente a disposizione del cliente<sup>29</sup>.

Un altro tipo di prestito personale, ma destinato a lavoratori dipendenti, pubblici o privati, e pensionati, è la cessione del quinto dello stipendio. Tale finanziamento permette di soddisfare i propri bisogni personali cedendo, al finanziatore, fino ad un quinto del proprio stipendio o della propria pensione, attraverso una trattenuta, effettuata dal datore di lavoro o dall'ente previdenziale. Questo tipo di accesso al credito prevede l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa, in modo da garantire il pagamento del debito in caso di perdita dell'impiego o di decesso del titolare<sup>30</sup>.

Infine, vi sono il contratto di credito non finalizzato ed il contratto di credito collegato.

### 2.3.2 Il collegamento negoziale: tra contratto di credito e contratto di credito collegato

Nel paragrafo precedente è stata riportata la definizione di contratto di credito ex art.121 T.U.B. Lo stesso articolo però, fa una netta distinzione tra quest'ultimo ed il contratto di credito collegato, o finalizzato, che differisce dal semplice contratto di credito per il fine ultimo del finanziamento: nel contratto di credito collegato viene specificato il bene o il servizio specifici per cui quel finanziamento è richiesto.

L'art.121 del Testo unico dichiara che un contratto di credito collegato è tale quando è finalizzato a finanziare esclusivamente la fornitura di un bene o di una prestazione specifici, ed è necessario che ricorra almeno una delle seguenti

---

<sup>29</sup> Banca d'Italia. Il credito ai consumatori in parole semplici. Le guide della Banca d'Italia. Ottobre 2020.

<sup>30</sup> Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Cessione del quinto. Ultima consultazione in data 9 luglio 2023, <https://www.quellocheconta.gov.it/strumenti/bancari-finanziari/cessione-del-quinto>.

condizioni: il bene o il servizio oggetto della vendita devono figurare esplicitamente nel contratto o, il finanziatore deve avvalersi del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito.

Prima della direttiva 2008/48/CE, non c'era una precisa definizione di contratto collegato. La situazione cambia radicalmente con la nuova direttiva, che va a dettare in modo dettagliato la disciplina del collegamento, la quale ha a fondamento un importante principio: il recesso dal contratto di compravendita comporta la caducazione del contratto di credito collegato.

Concretamente, cosa cambia tra i due tipi di contratto? Può essere utile, a riguardo, fare un esempio: Tizio ha intenzione di acquistare un'automobile, ma non dispone della somma necessaria. Decide di recarsi in banca e chiede di stipulare un contratto di finanziamento. Ottenuto il credito, si reca in una concessionaria, dove conclude un altro contratto, di compravendita.

Anche Caio ha necessità di comprare un'automobile, ma si reca direttamente in concessionaria, sceglie l'auto che preferisce e conferma di voler concludere l'affare. Il venditore, che è convenzionato con una o più banche o società finanziarie, gli propone un finanziamento, in modo da concludere l'acquisto immediatamente e dilazionare la spesa in rate. In base alle disponibilità ed esigenze di Caio, il venditore gli propone il più adatto piano di pagamento, detto di ammortamento, predisposto dalla finanziaria. Prima della firma, a Caio viene consegnato un modulo informativo, per poter valutare a fondo la proposta di finanziamento. A sua volta, l'istituto di credito farà le verifiche necessarie per capire se Caio sarà in grado di ripagare il suo debito. Se questa fase va a buon fine ed il contratto viene firmato, la finanziaria verserà l'intero importo alla concessionaria, e inizierà a girare a Caio, mensilmente, le rate, comprendenti, oltre alla spesa per l'automobile, interessi, costi e commissioni relative al servizio di finanziamento.

La differenza, immediatamente evidente, tra i due esempi è che, nel primo, Tizio, stipula due contratti, uno con la banca ed uno con la concessionaria.

Nel secondo caso, al contrario, c'è un unico contratto, nato in virtù di interessi convergenti, che unisce due operazioni commerciali, nonostante le

manifestazioni negoziali restino autonome, e ricorrono tre condizioni: il fornitore del bene, agendo per conto della finanziaria, è anche fornitore del credito; il contratto di credito viene concluso tramite il fornitore del bene; il bene acquistato è esplicitamente individuato nel contratto di credito<sup>31</sup>.

Si può dedurre che, perfezionando un contratto di finanziamento – collegato - per l'acquisto di un bene, l'atto di compravendita diventa una ragione giustificatrice del contratto. Pertanto il collegamento è posto a fondamento dell'operazione tanto da far valere il principio per cui *simul stabunt, simul cadent*<sup>32</sup>: se la prestazione del contratto di compravendita è viziata, il consumatore può agire, dopo averlo fatto senza effetto nei confronti del venditore, anche nei confronti del fornitore del credito. Ciò ha fondamentali ripercussioni sulla disciplina della tutela del consumatore, soprattutto per ciò che riguarda il recesso e l'inadempimento del fornitore, come si vedrà più avanti.

### 2.3.3 L'ambito di applicazione

Le disposizioni che il Testo Unico Bancario raggruppa al Capo II in merito al Credito ai consumatori, disciplinano qualsiasi tipo di contratto di credito, ma sono presenti delle eccezioni. L'art.122 individua, infatti, dei particolari casi in cui tale normativa non può essere applicata:

- a) Se l'importo totale del finanziamento è inferiore a € 200 o superiore a € 75.000; nel primo caso perché il rischio di indebitamento eccessivo del consumatore è inconsistente, nel secondo perché devono essere fornite ulteriori garanzie ed il divario informativo tra istituto bancario-finanziario e contraente debole è minore (maggiore è l'importo in gioco, più il consumatore sarà portato ad informarsi);

---

<sup>31</sup> Volante, Raffaele. I «contratti collegati» nella direttiva 2008/48/CE. Giappichelli, 2009.

<sup>32</sup> Quando si verifica l'ipotesi di annullamento di un contratto di compravendita di un bene o di un servizio, per il principio *simul stabunt, simul cadent*, vale a dire "insieme staranno oppure insieme cadranno", si verifica la caducazione automatica anche del contratto di finanziamento collegato. Gabbanelli, Chiarastella. *Simul stabunt, simul cadent: il dolo integrato dai raggiri spazza via i contratti collegati*. Altalex. 25 agosto 2022. <https://www.altalex.com/documents/2022/08/25/simul-stabunt-simul-cadent-dolo-integrato-raggiri-spazza-via-contratti-collegati>.

b) In presenza di contratti di somministrazione e di appalto, per un'incompatibilità tra pagamenti reiterati e concessione del credito in un'unica soluzione in un caso, e, per prevalente uso in ambito pubblico del contratto nel secondo caso;

c) In caso di finanziamenti per i quali è escluso il pagamento di interessi ed altri oneri; secondo il già citato art.121, il finanziatore, è «abilitato ad erogare finanziamenti a titolo professionale», per cui non opera a titolo gratuito;

d) A finanziamenti per cui il consumatore è tenuto a corrispondere commissioni di importo non significativo ed il rimborso dell'intero importo debba avvenire entro tre mesi dall'uso delle somme, perché il rischio di recare pregiudizio ai diritti del consumatore è minore;

e) A finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile; qui la disciplina varia, perché in caso di inadempimento del consumatore, il finanziatore ha la possibilità di ottenere, quale garanzia reale a proprio favore, il trasferimento del bene immobile o i proventi derivanti dalla sua vendita;

f) A quei finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili, *ut supra*;

g) Ai finanziamenti finalizzati ad effettuare operazioni con oggetto strumenti finanziari, purché il finanziatore partecipi all'operazione: le operazioni di investimento - finalizzate a proteggere il denaro dalla svalutazione, prima che a remunerare - possono essere rischiose, e potrebbe venire meno la capacità del consumatore a ripagare il debito;

h) Ai finanziamenti concessi successivamente ad accordo raggiunto con l'autorità giudiziaria; in questo caso, a presidio dell'operazione spiccano altri fattori;

i) Alle dilazioni di pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore, dove la logica è la stessa dei finanziamenti a fondo perduto;

j) A quei finanziamenti garantiti da pegno su bene mobile, se l'importo da restituire non è superiore al valore del bene;

k) Ai contratti di locazione, a condizione che prevedano espressamente che la proprietà della cosa locata non possa, in nessun momento, trasferirsi al locatario;

l) Ad iniziative di microcredito concessi ad un pubblico ristretto e con finalità di interesse, che prevedano già tassi di interesse e condizioni più vantaggiose per il consumatore, rispetto a quelli di mercato;

m) Ai contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente<sup>33</sup>.

#### 2.3.4 Le informazioni negli annunci pubblicitari

Leggendo un giornale o guardando la televisione, è impossibile non imbattersi in *advertising* dove vengono presentate offerte di credito. Che attengano a finanziarie o banche che pubblicizzano i propri servizi, o riguardino venditori come concessionarie o mobilifici, gli annunci pubblicitari permettono sempre, a chi li guarda, di avere una prima idea dell'offerta di credito che viene proposta al consumatore. La legge, infatti, richiede che al consumatore vengano fornite informazioni pre-contrattuali chiare e precise, sin dalla fase della pubblicità commerciale non personalizzata, in modo da renderlo maggiormente consapevole sulla decisione che intende prendere e cosciente sulle proprie capacità di indebitamento.

Gli annunci pubblicitari devono riportare, come previsto dall'art.123 del Testo Unico Bancario, alcune informazioni basilari, che devono essere espresse in forma chiara e concisa, e devono essere graficamente evidenti. È la Banca d'Italia, che, conformemente alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, individua puntualmente i requisiti delle informazioni negli annunci pubblicitari.

Le informazioni pubblicitarie di base sono le seguenti:

a) Il tasso di interesse, specificando se fisso o variabile, insieme alle spese complessive comprese nel costo totale del credito. Il tasso di

---

<sup>33</sup> Forcellini, Federica. Il nuovo contratto di credito ai consumatori: profili rimediale. Giureta, Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente. Vol. IX, 2011.

interesse è il costo del denaro: assumere un prestito presso un istituto finanziario significa concordare un tasso di interesse - solitamente annuale - e corrispondere alla banca quanto dovuto. Se, ad esempio, un consumatore ottiene un finanziamento da 10.000 euro ad un tasso annuo del 4%, oltre al rimborso del capitale ricevuto, dovrà corrispondere annualmente alla banca una somma pari a 400 euro. Ciò vale, seppur all'inverso, nel caso in cui un soggetto, depositi i propri risparmi in banca: essi frutteranno un rendimento, pari all'interesse sulla quota a deposito<sup>34</sup>;

b) L'importo totale del credito, vale a dire la somma messa a disposizione del cliente, comprensiva degli importi relativi sia a prodotti che a servizi accessori finanziati - si pensi, ad esempio, ad un'assicurazione - ma priva di altri costi, come gli interessi o le spese di istruttoria;

c) Il TAEG. Il Tasso annuo effettivo globale, introdotto nell'ordinamento italiano con la Deliberazione del CICR n. 10688 del 04/03/2003, è un indice sintetico di costo definito dall'art.121 del T.U.B. come «costo totale del credito per il consumatore, espresso in percentuale annua dell'importo totale sul credito». Comprendendo tutti i costi - come spese di istruttoria, commissioni d'incasso e assicurazioni obbligatorie -, è fondamentale per capire quanto il finanziamento sia adatto alle proprie possibilità economiche; per questo, il TAEG è il più importante strumento di trasparenza nei contratti di credito e, essendo armonizzato a livello europeo, permette facili confronti tra i finanziamenti offerti dai diversi operatori. Esso, di contro, non include spese quali bolli statali, tasse, assicurazioni non obbligatorie e commissioni di massimo scoperto.

L'individuazione del TAEG e la sua pubblicità sono fondamentali per la tutela del consumatore, sia nel contesto precontrattuale, sia nel caso in cui nel contratto figuri una clausola relativa ad una spesa - gravante sul consumatore -, non ricompresa nel TAEG. Infatti, come prevede l'art.125-*bis* del T.U.B., sono da considerarsi nulle tutte le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore non inclusi - o inclusi in modo

---

<sup>34</sup> Banca Centrale Europea. Abbiamo innalzato i tassi di interesse. Cosa significa per te? 23 settembre 2022. [https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/interest\\_rates.it.html](https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/interest_rates.it.html).



scorretto - nel TAEG. La nullità di tali clausole non comporta la nullità dell'intero contratto.

A tal proposito, si è espresso anche l'Arbitro Bancario e Finanziario, Collegio di Coordinamento, 08 giugno 2018, con decisione n.12832, secondo cui, al mancato inserimento di alcune voci di costo all'interno del TAEG, consegue la nullità della clausola relativa al costo stesso, per cui nulla sarà dovuto dal consumatore a tale titolo, e sarà nulla anche la clausola relativa al TAEG, che non ha previsto quel costo.

La nullità della clausola che prevede il TAEG si risolve con l'applicazione del tasso legale sostitutivo ex art.125-*bis* T.U.B, equivalente «al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto».<sup>35</sup>

Un altro indice importante in materia è il TAN, o Tasso Annuo Nominale, che indica il tasso di interesse, in percentuale e su base annua, richiesto dal finanziatore - non esprime il costo complessivo del finanziamento, che potrebbe avere un TAN pari a zero, ma un TAEG elevato ed essere, pertanto, molto costoso.<sup>36</sup>

Infine, va ricordato anche il TEGM, o Tasso Effettivo Globale Medio, un parametro rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia, che rappresenta il valore medio dei tassi di interesse applicati da banche ed intermediari finanziari e che serve a determinare il tasso oltre il quale gli interessi su un finanziamento sono da considerarsi usurari. Gli operatori finanziari sono tenuti a pubblicizzare il TEGM solo nei locali aperti al pubblico<sup>37</sup>;

---

<sup>35</sup> Albanese, Laura. Credito ai consumatori: nulla la clausola relativa al costo non incluso nel TAEG ed anche la clausola che individua un TAEG che non ha previsto. Diritto del risparmio, 13 giugno 2018, <https://www.dirittodelrisparmio.it/2018/06/13/credito-ai-consumatori-nulla-la-clausola-relativa-al-coste-non-incluso-nel-taeg-ed-anche-la-clausola-che-individua-un-taeg-che-non-ha-previsto-quel-coste/>.

<sup>36</sup> Banca d'Italia. Glossario. L'economia per tutti. Ultima consultazione in data 13 agosto 2023. <https://economiepertutti.bancaditalia.it/glossario/?letter=T>.

<sup>37</sup> Remer, Paolo. Usura bancaria: quali sono i tassi soglia. La legge per tutti. 30 settembre 2020. [https://www.laleggepertutti.it/432746\\_usura-bancaria-quali-sono-i-tassi-soglia](https://www.laleggepertutti.it/432746_usura-bancaria-quali-sono-i-tassi-soglia).

- d) L'esistenza di servizi accessori eventuali - ulteriori a quelli inclusi nel TAEG -, ma necessari per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni individuate nell'annuncio;
- e) La durata del contratto, qualora sia determinata;
- f) L'importo totale dovuto dal consumatore, se determinabile in anticipo – non è possibile determinarlo nel caso di applicazione di un tasso variabile - e l'ammontare delle singole rate.

È legittimo chiedersi se la quantità di informazioni fornite, concentrata in un lasso di tempo assai breve come quello di una pubblicità sui media, sia realmente efficace o rappresenti un eccesso meramente formale e privo di effetti reali, anzi, inadeguato a sostenere il consumatore nelle sue scelte, soprattutto se si tiene conto del fatto che la pubblicità è uno strumento per catturare l'attenzione del potenziale cliente e, pertanto, non è necessario che contenga informazioni di pertinenza contrattuale.

Ed infatti, nel momento in cui il consumatore manifesti un qualche interesse per l'accensione di un finanziamento, l'istituto di credito è tenuto nuovamente a corrispondere al cliente le informazioni pubblicitarie, aggiungendosi, ad esse, ulteriori obblighi precontrattuali, che forniscano al consumatore le necessarie informazioni prima che questi sia vincolato da un contratto.

### 2.3.5 Gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore

Prima della stipula del contratto, l'istituto di credito, in base alle condizioni offerte e alle esigenze del consumatore, fornisce al cliente le informazioni necessarie a compiere un confronto tra le diverse offerte di credito presenti sul mercato. Secondo quanto previsto dall'art.124, comma 2, del Testo Unico Bancario, tali informazioni devono essere fornite su carta o su altro supporto durevole, attraverso un particolare modulo, la cui consegna vale ad assolvere i suddetti obblighi informativi. Tale modulo, chiamato IEBCC, contiene le Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (in inglese SECCI, *Standars European Consumer Credi Information*) ed è un documento personalizzato a struttura fissa obbligatoria, standardizzato a livello europeo: le informazioni che obbligatoriamente contiene devono essere adeguate alla richiesta del cliente e alle

caratteristiche del prodotto offerto. Onde evitare un sovraccarico informativo, ogni altra indicazione che il finanziatore intende comunicare va presentata in un documento diverso, che è possibile allegare al SECCI.

Precedentemente, la normativa in materia di trasparenza bancaria prevedeva che, al cliente interessato ad un finanziamento, venissero consegnati tre documenti: “Principali diritti del cliente”, il foglio informativo relativo all’operazione creditizia offerta ed il documento di sintesi con l’indicazione delle condizioni del servizio<sup>38</sup>.

In seguito alla Direttiva Europea sul Credito ai consumatori, dal 1° giugno 2011, questi documenti sono stati sostituiti e sintetizzati dallo IEBCC, suddiviso in sezioni e contenente indicazioni sul finanziatore e sull’eventuale intermediario (identità e contatti), le caratteristiche principali del prodotto ed i costi annessi, gli aspetti legali ulteriori, quali le garanzie richieste, le conseguenze di un eventuale ritardo o del mancato pagamento, ed un esempio illustrativo sulla modalità di calcolo del TAEG.<sup>39</sup>

Nel momento in cui il contratto venga concluso a distanza, e per tale ragione, sia mancata la possibilità di adempiere agli obblighi precontrattuali di cui sopra, su richiesta del consumatore, continua l’art.124, comma 3, il finanziatore fornisce il modulo IEBCC immediatamente dopo la conclusione del contratto.

### 2.3.6 Le caratteristiche contrattuali

L’art.117 del Testo Unico Bancario prevede che i contratti relativi alle operazioni bancarie siano redatti per iscritto, pena la nullità del contratto stesso, e che un esemplare del contratto sia consegnato al cliente - l’omessa consegna della copia costituisce condotta omissiva del finanziatore, valutabile a fini risarcitori, ma spetta al consumatore provare i danni subiti a causa della mancata consegna. Tali previsioni vengono ribadite all’art.125-*bis*, comma 1, il quale prevede che i contratti di credito vengano redatti su supporto cartaceo o altro supporto durevole (che

---

<sup>38</sup> IBL Banca. Credito al consumo e trasparenza: ecco cos’è e cosa contiene l’IEBCC. Magazine.IBLBanca. 15 gennaio 2016. <https://magazine.iblbanca.it/credito-consumo-trasparenza-cose-iebcc/>.

<sup>39</sup> Il Sole 24 ore. IEBCC -Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori. 26 febbraio 2021. [https://www.24oreprestiti.ilssole24ore.com/guide-prestiti/glossario-prestiti/iebcc-informazioni-europee-di-base-sul-credito-ai-consumatori.asp?refresh\\_ce=1](https://www.24oreprestiti.ilssole24ore.com/guide-prestiti/glossario-prestiti/iebcc-informazioni-europee-di-base-sul-credito-ai-consumatori.asp?refresh_ce=1).

permetta di conservare i dati ed utilizzarli in futuro), idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta e che illustri le informazioni e le condizioni in modo chiaro e conciso, conformemente a quanto stabilito da Banca d'Italia e CICR. La forma scritta è richiesta *ad substantiam*.

Continuando, l'art.117 prevede la nullità di quelle clausole – poi considerate non apposte – di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse o di altri prezzi, così come quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente, rispetto a quelli pubblicizzati, in virtù del fatto che nessuna somma possa essere richiesta o addebitata al consumatore se non sia espressamente prevista nel contratto.

Oltre alla nullità prevista in caso di mancanza della forma scritta, il contratto è nullo, ex art.125-*bis*, comma 8, nei casi in cui non contenga le informazioni essenziali sul tipo di contratto, sull'identità delle parti del contratto, sull'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e rimborso.

La nullità prevista come sanzione nei casi esaminati (mancanza delle informazioni essenziali e inosservanza della forma scritta) è una nullità speciale: nell'ordinamento nazionale, la nullità è un vizio grave degli atti, che il giudice va esclusivamente a constatare, ed è correlata ad un difetto strutturale o funzionale del contratto.

Il contratto nullo è inefficace dal principio, perciò, se ha avuto esecuzione, è necessario rimuoverne gli effetti: quanto dato e quanto ricevuto da ciascuna parte deve essere restituito. La nullità, in virtù della sua derivazione da un vizio grave, è imprescrittibile e può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse<sup>40</sup>.

Con il tempo, è emersa un'ipotesi di nullità particolare, la nullità di protezione. Essa determina l'inefficacia del contratto nell'interesse del solo contraente debole. Essa deroga al principio secondo il quale la nullità possa essere fatta valere da chiunque, potendo essere fatta valere dalla sola parte debole,

---

<sup>40</sup> Acquaviva, Mariano. Quali sono le cause di nullità del contratto? La legge per tutti. 3 aprile 2021. [https://www.laleggepertutti.it/454558\\_quali-sono-le-cause-di-nullita-del-contratto](https://www.laleggepertutti.it/454558_quali-sono-le-cause-di-nullita-del-contratto).

destinataria di un più elevato livello di tutela, o rilevata d'ufficio dal giudice, andando così ad introdurre il concetto di relatività della nullità di un contratto<sup>41</sup>.

Nel caso in cui il contratto sia nullo, il consumatore non è tenuto a restituire più delle somme che ha utilizzato, ed ha la facoltà di pagare quanto dovuto ratealmente, o con la stessa periodicità prevista nel contratto, o, in mancanza di essa, in trentasei rate mensili.

Dal combinato disposto degli artt.125-*bis* e 118 del Testo Unico Bancario, emerge l'ipotesi che nel contratto venga prevista una clausola particolare, relativa allo *ius variandi*: il finanziatore detiene il diritto potestativo di apporre modifiche alle condizioni contrattuali unilateralmente, mediante una manifestazione di volontà. Tale diritto prende il nome di *ius variandi* ed ha fondamento nella necessità di conservare l'equilibrio contrattuale, nel momento in cui, per motivi indipendenti dalla volontà delle parti, ma derivanti da eventi esterni, il contratto debba subire modifiche. Con l'apposizione di tale clausola, il finanziatore ha la possibilità, nel momento in cui ricorra un giustificato motivo, di variare unilateralmente tassi di interesse, prezzi e ulteriori condizioni, nel contratto a tempo indeterminato. Invece, per i contratti a tempo determinato, lo *ius variandi* può riguardare le sole condizioni non attinenti ai tassi d'interesse, quali prezzi ed altri oneri<sup>42</sup>. Ogni modifica contrattuale deve avvenire secondo le disposizioni stabilite da Banca d'Italia e deve essere comunicata al cliente con preavviso di almeno due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, pena inefficacia della variazione contrattuale, se e solo se risulta sfavorevole per il cliente, come previsto dall'art.118 T.U.B.

È diritto del consumatore, infine, il cosiddetto adempimento anticipato, cioè la possibilità di estinguere anticipatamente il proprio debito, pagando il capitale residuo, e gli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, ex art.125-*sexies*.

### 2.3.7 La trasparenza delle condizioni contrattuali

Il Titolo VI del Testo Unico Bancario prende il nome di "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti". Le norme qui individuate

---

<sup>41</sup> Diritto.it. La nullità di protezione nel diritto privato. 6 maggio 2019. <https://www.diritto.it/la-nullita-di-protezione-nel-diritto-privato/>.

<sup>42</sup> Graziano, Nicola. Il mutuo bancario. CEDAM, 2013.

prescrivono che le banche e gli intermediari finanziari debbano operare rendendo le condizioni relative a servizi e operazioni offerti chiaramente note al cliente.

Se, inizialmente, l'uso del termine «trasparenza» alludeva all'uso, da parte degli istituti di credito nei rapporti con i clienti, di clausole con il rinvio alle c.d. norme bancarie uniformi, successivamente si è affermata una nozione di trasparenza orientata a risolvere la problematica dell'asimmetria informativa esistente tra le parti, attraverso la chiarezza delle clausole contrattuali.

In ambito bancario, la trasparenza si lega ad ogni azione posta in essere dall'istituto di credito, a partire dalla raccolta delle informazioni da comunicare alla clientela, passando per il dovere di garantire una parità di trattamento, arrivando alla misurazione della performance dell'intermediario<sup>43</sup>.

Assicurare la trasparenza e la comprensibilità, nei confronti dei consumatori, delle informazioni e degli elementi essenziali del rapporto contrattuale significa favorire la concorrenza nei mercati bancario e finanziario, agevolando l'accesso ai servizi offerti dagli intermediari. Inoltre, rispettare le regole e i principi relativi a trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela permette di ridurre i rischi legali e quelli relativi alla perdita di buona reputazione.

Esistono diversi strumenti volti a garantire la trasparenza, ed i principali sono i seguenti:

- Forme variegata di pubblicità su tassi d'interesse, prezzi e condizioni contrattuali praticate;
- Requisiti di forma e di contenuto minimo imposti nella formulazione dei contratti;
- Forme di tutela del consumatore nel caso dell'esercizio dello *ius variandi* da parte del finanziatore;
- Regole ad hoc che disciplinano le comunicazioni a distanza;
- Requisiti organizzativi con lo scopo di ridurre i rischi legali e di perdita di buona reputazione.

---

<sup>43</sup> Diritto.it. I contratti bancari: trasparenza e informazione. 31 maggio 2021.  
<https://www.diritto.it/i-contratti-bancari-trasparenza-e-informazione/>.

Come precisato dal Codice del consumo nella Parte II, Titolo III, assumono un ruolo fondamentale nelle relazioni d'affari i codici di condotta e la diligenza professionale, unitamente ai criteri di buona fede e correttezza.

Relativamente al contratto in sé, esso riporta tutte le condizioni applicate, incluse le condizioni generali del contratto, cioè tutte quelle clausole non inserite nel documento, perché attengono ad un regolamento generale, ma che fanno comunque parte del contenuto negoziale.

Inoltre, un importante sistema per garantire trasparenza nel rapporto, è quello di assicurare assistenza al consumatore, attraverso chiarimenti adeguati sia nella fase precontrattuale, sia durante l'esecuzione del contratto<sup>44</sup>. A tal proposito, è assicurato un servizio di consulenza nei confronti del cliente, e nello svolgimento dello stesso, la legge, ex art.120-*terdecies*, comma 3, del T.U.B., richiede al finanziatore di agire nel miglior interesse del consumatore, acquisendo informazioni aggiornate sulla sua situazione personale e finanziaria, così come sui suoi obiettivi e preferenze.

La Banca d'Italia stabilisce regole volte a garantire la trasparenza e la correttezza degli operatori nei rapporti con la clientela.

### 2.3.8 Il recesso del consumatore

L'art.1372 del Codice Civile recita: «Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.». Il successivo articolo, però, in deroga a quanto poco prima affermato, disciplina i casi e le modalità con cui si può esercitare il recesso dal contratto, qualora sia previsto dall'accordo.

Diverso è il caso in cui tale diritto venga riconosciuto dal legislatore: il diritto di recesso o di ripensamento è quel diritto del consumatore, in ragione del quale può sciogliere unilateralmente il contratto di acquisto di un bene o di un servizio, che sia stato concluso a distanza o negoziato al di fuori dei locali

---

<sup>44</sup> Szego, Bruna. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Banca d'Italia. Ultima consultazione in data 16 settembre 2023. [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza\\_operazioni/disp\\_trasp\\_coord\\_imel.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/disp_trasp_coord_imel.pdf).

commerciali del venditore. Il consumatore, senza indicare una motivazione specifica, può, dunque, recedere entro il termine di quattordici giorni, senza alcuna penalità. La *ratio* della previsione del diritto di recesso è quella di garantire la tutela del consumatore, che accetta le condizioni stabilite unilateralmente dal venditore, e che, in alcuni casi particolari è particolarmente svantaggiato, come quelli di compravendita a distanza o fuori dai locali commerciali<sup>45</sup>. Nonostante un contratto di credito non venga concluso – comunemente - né a distanza, né tanto meno, al di fuori dei locali commerciali del finanziatore, il Testo Unico Bancario prevede la facoltà di recesso, al fine di favorire la massima concorrenza sul mercato finanziario, ma anche tutelare il cliente, che come già detto, ha un deficit informativo particolarmente significativo in tale campo.

L'art.125-*ter* del Testo Unico Bancario disciplina il recesso del consumatore, prevedendo, al comma 1, che egli possa recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni, decorrenti dalla conclusione del contratto, o, dal momento in cui, se successivo, il consumatore riceve tutte le informazioni previste dall'art.125-*bis*. Il consumatore che recede, continua il comma 2, deve comunicarlo al finanziatore secondo le modalità previste dal contratto, prima della scadenza del termine dei quattordici giorni. Nel caso in cui il contratto abbia avuto, anche in parte, esecuzione, il consumatore è tenuto, entro trenta giorni, alla restituzione del capitale e al pagamento degli interessi maturati fino a quel momento – calcolati con le modalità stabilite dal contratto - ed al rimborso delle somme non ripetibili che il finanziatore ha corrisposto alla pubblica amministrazione. Il finanziatore null'altra somma può pretendere dal cliente. Con il recesso dal contratto, si ha l'automatico recesso dagli altri eventuali servizi accessori, connessi ad esso.

Nel caso di contratto di credito a tempo indeterminato, il consumatore può recedere in ogni momento, senza alcuna penalità o spesa aggiuntiva, dandone comunicazione al finanziatore entro un periodo di preavviso, definito dal contratto, ma mai superiore al mese.

---

<sup>45</sup> Bagnato, Maria Elena. Diritto di recesso: la guida completa. Altalex. 25 novembre 2019. <https://www.altalex.com/guide/diritto-recesso>.



Nel caso di finanziamento a tempo indeterminato, il contratto può prevedere anche il recesso del finanziatore e la sospensione, per giusta causa, dell'uso del credito da parte del consumatore. Il finanziatore è tenuto ad un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore attraverso un supporto cartaceo, o, comunque, durevole.

### 2.3.9 L'inadempimento del fornitore

Come già detto, nella disciplina del credito al consumo c'è una distinzione tra contratto di credito e contratto di credito finalizzato, dove, da una parte, sussiste un rapporto bilaterale tra finanziatore e consumatore; dall'altra, ne sorge uno di tipo trilaterale, dove il credito richiesto al finanziatore da parte del consumatore è un mero mezzo, rispondente alla finalità di acquistare un bene, o un servizio, presso il venditore.

In queste particolari situazioni è necessario garantire che il consumatore venga tutelato dal rischio di inadempimento del venditore, inadempimento che, ai sensi dell'art.1455 c.c., non deve avere scarsa importanza. Dunque, per evitare che il venditore non consegnasse il bene, e, nonostante ciò, sul consumatore, continuasse a gravare l'obbligo di restituire la somma ottenuta in prestito, l'art.125-*quinquies*, comma 1, del T.U.B. ha previsto che, dopo aver inutilmente costituito in mora il fornitore, il consumatore avesse diritto alla risoluzione del contratto di credito<sup>46</sup>. Tale disciplina è stata prevista in virtù dell'individuazione, ad opera delle parti, di un obiettivo economico comune, da raggiungere attraverso l'uso di diversi negozi giuridici. È qui che il collegamento funzionale tra i due contratti assume rilievo: l'atto di compravendita è ragione giustificatrice del contratto di finanziamento, per cui, inevitabilmente, al venir meno del primo, non ha ragione di esistere il secondo, in forza dell'unità commerciale che li caratterizza.

Proseguendo, l'art.125-*quinquies*, comma 2, prevede che, con la risoluzione del contratto di finanziamento, nasca l'obbligo del finanziatore di rimborso, nei confronti del consumatore, delle rate da questi già saldate e degli eventuali altri oneri sostenuti. Al contrario, non nasce alcun obbligo in capo al consumatore di

---

<sup>46</sup> Baciucco, Lorenzo. Il collegamento negoziale nella disciplina del credito al consumo: vecchia e nuova disciplina a confronto. *Rivista Giuridica Sarda* III (2015): 539 ss.

rimborso al finanziatore di quanto già – ed eventualmente – versato al venditore: sarà l'istituto di credito a ripetere l'importo nei suoi confronti.

Il consumatore, concludendo, potrà optare per il recesso e, conseguentemente, per la risoluzione del contratto, solo nel caso in cui l'inadempimento non sia di scarsa importanza.

#### 2.3.10 La cessione dei crediti e lo sconfinamento

In un rapporto di compravendita, un soggetto cede un bene ad un altro individuo, a fronte di un pagamento in denaro. La legge, allo stesso modo, prevede la possibilità che anche un credito possa essere oggetto di trasferimento. In tal caso, con la cessione di un diritto di credito, il debitore non è più obbligato al pagamento nei confronti del creditore iniziale, ma del cessionario.

La cessione del credito è un contratto con cui il cedente, vale a dire il creditore, trasferisce ad altri, il cosiddetto cessionario, la titolarità del diritto di credito, che vanterà nei confronti del debitore ceduto, verificandosi una successione a titolo particolare nel credito. Si tratta di un contratto bilaterale, poiché è irrilevante il consenso del debitore, al quale va esclusivamente notificata la cessione, affinché possa disobbligarsi nei confronti del nuovo creditore.

L'art.1260 c.c. prescrive che non tutti i crediti possano essere ceduti: quelli strettamente personali, come i crediti aventi ad oggetto una prestazione alimentare, o quelli il cui trasferimento sia vietato dalla legge, come i crediti litigiosi, per i quali è vietata la cessione ai giudici e agli altri appartenenti all'ufficio dinanzi al quale pende la controversia.

Anche un contratto di credito può essere ceduto e l'art.125-*septies* del T.U.B. prevede, che in tal caso, il consumatore possa opporre al cessionario ogni eccezione che poteva far valere nei confronti del cedente. Il consumatore, inoltre, deve essere informato – riprendendo la regola generale – della cessione, a meno che

vi sia un accordo tra le parti, per il quale il cedente continui ad acquisire le rate dal consumatore, per conto del cessionario<sup>47</sup>.

L'art.125-*octies* regola, invece, il caso in cui un contratto di conto corrente preveda la possibilità di sconfinamento.

Si ha sconfinamento o scoperto di conto corrente quando, attraverso un contratto di apertura di credito, l'istituto bancario o finanziario mette a disposizione del cliente una liquidità aggiuntiva rispetto a quelle del consumatore, fino ad un importo determinato contrattualmente. Tale fido bancario ha un costo, dato dalla somma degli interessi sul denaro e da una commissione periodica. Utilizzare questo *surplus* oltre le condizioni definite dall'accordo, porta allo sconfinamento.

Entro alcuni limiti, le banche hanno una certa tolleranza, che permette al cliente di rientrare nei costi in un periodo di tempo ragionevole. In alcuni casi però, il finanziatore potrebbe chiedere la copertura immediata dello sconfinamento e, in casi eccezionali, revocare il fido. La revoca del fido bancario è consentita, anche improvvisamente, nei contratti a tempo indeterminato; per i contratti a tempo indeterminato il recesso anticipato è possibile solo se sussiste una giusta causa, come l'insolvenza del cliente o il venir meno delle garanzie da questi prestate al momento della conclusione del contratto<sup>48</sup>.

In caso di sconfinamento consistente e protratto oltre un mese, il creditore comunica al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, lo sconfinamento, l'importo interessato, il tasso debitore, le penali e gli interessi di mora.

### 2.3.11 La riservatezza delle informazioni

Ogni intermediario finanziario che svolga attività di raccolta del risparmio o di concessione del credito, accumula una considerevole quantità di dati, relativi alle informazioni dei clienti. Essi assumono un ruolo fondamentale nel momento in cui l'istituto di credito, prima di concludere un affare con un possibile cliente,

---

<sup>47</sup> Acquaviva, Mariano. Cessione del credito: cos'è e come funziona? La legge per tutti. 18 aprile 2022. [https://www.laleggepertutti.it/539168\\_cessione-del-credito-cose-e-come-funziona](https://www.laleggepertutti.it/539168_cessione-del-credito-cose-e-come-funziona).

<sup>48</sup> Remer, Paolo. Sconfinamento bancario: cosa si rischia. La legge per tutti. 23 marzo 2021. [https://www.laleggepertutti.it/452971\\_sconfinamento-bancario-cosa-si-rischia](https://www.laleggepertutti.it/452971_sconfinamento-bancario-cosa-si-rischia).

consulta le banche dati contenenti tali informazioni, per capirne il grado di affidabilità e serietà.

Se acquisire tali informazioni - e condividerle, se necessario, tra i diversi intermediari - è essenziale per gli operatori del credito, al cliente preme che esse vengano trattate con cura, nel rispetto della protezione dei dati personali e della loro riservatezza.

A tal fine, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha predisposto delle “Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela” il 25 ottobre 2007. Quest’ultime dispongono che i dati personali, che devono sempre essere pertinenti e mai eccedenti, possano essere utilizzati dalla banca esclusivamente per perseguire finalità legittime, come dare esecuzione al rapporto contrattuale o adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, e vadano usati nel rispetto del Codice della privacy.

Il Codice disciplina le modalità secondo le quali deve avvenire il trattamento, conformemente a quanto stabilito all’art.125 del T.U.B.:

- Solo coloro che siano stati precedentemente incaricati del trattamento dei dati possono utilizzarli, e limitatamente alle istruzioni loro impartite, rispettando i principi di liceità, pertinenza dei dati e trasparenza;
- I dati devono essere esatti e continuamente aggiornati, per garantirne la veridicità, nel rispetto del principio di qualità dei dati;
- Ogni misura di sicurezza idonea a prevenire accessi e usi indebiti dei dati deve essere adottata dalle banche;
- I clienti devono essere informati rispetto ai modi d’uso dei loro dati da parte dell’intermediario<sup>49</sup>.

Relativamente a quest’ultimo punto, gli intermediari finanziari sono tenuti a rilasciare al cliente il modello unico di informativa, che illustra le modalità di trattamento dei dati forniti dal cliente stesso o ottenuti tramite la consultazione di banche dati, cioè i Sistemi di Informazioni Creditizie. Il Modello informa circa la

---

<sup>49</sup> Garante per la Protezione dei Dati Personali. Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela - 25 ottobre 2007. Ultima consultazione in data 17 settembre 2023. <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1457247>.

possibilità che i dati vengano condivisi con destinatari al di fuori dello Spazio Economico Europeo, dà notizia al cliente dei diritti di rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione ecc. e individua i mezzi di tutela a sua disposizione<sup>50</sup>.

Nel caso in cui le informazioni siano utilizzate per la conclusione di un contratto, l'istituto finanziario le impiega per analizzare il merito creditizio del cliente, stimare la probabilità di comportamenti illeciti o fraudolenti, al fine di inquadrare lo stesso entro uno specifico livello di rischio.

### 2.3.12 I controlli effettuati da Banca d'Italia

Il Testo Unico Bancario, al Titolo III, disciplina i poteri di vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, posti al servizio degli obiettivi di buona gestione degli intermediari, di stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario, di trasparenza e correttezza nell'erogazione dei servizi. Essi trovano fondamento in un quadro regolamentare composto da norme internazionali, comunitarie e nazionali.

Per garantire l'efficacia del sistema di vigilanza, sono stati individuati diversi meccanismi di controllo: medesime, e chiare, regole per ogni intermediario che svolga la stessa attività, un sistema di vigilanza, detto microprudenziale, sui singoli intermediari, ed un altro sistema, macroprudenziale, a presidio dai rischi presenti nell'intero settore finanziario<sup>51</sup>.

Queste attività vengono svolte in cooperazione con la Banca Centrale Europea.

Richiamando quanto sopra detto a riguardo dell'attività di vigilanza delle Autorità Creditizie, la Banca d'Italia, con modalità e termini da essa stabiliti, riceve, dalle banche nazionali, segnalazioni periodiche sullo svolgimento di ogni attività, esercitando in tal modo, ex art.51, comma 1, T.U.B, attività di vigilanza

---

<sup>50</sup> Modello Unico di Informativa. BPER Banca. Copia cliente.

<sup>51</sup> Banca d'Italia. Compiti di vigilanza. Ultima consultazione in data 18 settembre 2023.  
<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/>.

informativa. Vengono poi adottate procedure specifiche per la segnalazione di atti o fatti che possano costituire una violazione.

Come Autorità di Vigilanza, la Banca d'Italia, esercita vigilanza regolamentare ex art.53 T.U.B., emanando disposizioni aventi ad oggetto:

- L'adeguatezza patrimoniale delle banche;
- Le misure atte a contenere il rischio in ogni sua accezione possibile;
- Le modalità di organizzazione e gestione delle società, anche dal punto di vista amministrativo e contabile;
- La disciplina delle condizioni per l'assunzione, da parte di banche e gruppi bancari, di attività di rischio;
- La disciplina in caso di conflitti di interesse tra le banche;
- Come verificare che ci sia l'osservanza delle disposizioni da parte dei soggetti vigilati.

Inoltre, essa fa parte del SSM, Meccanismo di Vigilanza Unico, pilastro fondamentale a livello UE e sistema di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi nella zona euro<sup>52</sup>.

La Banca d'Italia detiene poteri di intervento, potendo convocare amministratori e personale delle banche e adottare provvedimenti nei confronti delle singole banche, ma anche dell'intero sistema bancario, come previsto dall'art.53-*bis*.

L'art.54 del testo unico riguarda i poteri di vigilanza ispettiva della Banca d'Italia, la quale può effettuare controlli e ispezioni presso le banche e i soggetti a cui esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali, richiedendo tutti i documenti e gli atti che ritenga necessari.

La Banca d'Italia rende conto dello svolgimento delle funzioni di vigilanza attraverso la Relazione annuale e la Relazione sulla gestione e sulle attività della

---

<sup>52</sup> Consiglio europeo. Meccanismo di vigilanza unico. Ultima consultazione in data 18 settembre 2023. <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/single-supervisory-mechanism/>.

Banca d'Italia, strumenti rilevanti anche dal punto di vista della partecipazione e dell'informazione del pubblico<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Banca d'Italia. Vigilanza sul sistema bancario e finanziario. Ultima consultazione in data 18 settembre 2023. <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/index.html>.





## Capitolo II - Il merito creditizio e la sua valutazione

### 1. L'era dell'iperconsumo

Uno dei tratti che più caratterizza la società contemporanea è l'iperconsumo, che costituisce uno stadio evolutivo della pratica del consumo, tanto dal punto di vista qualitativo che da quello quantitativo.

Dal punto di vista quantitativo, la nascita e la diffusione pandemica di ipermercati e grandi centri commerciali e, dunque, l'incremento dell'offerta di occasioni di consumo, ha portato ad un aumento dei compratori, così come ha spinto nella stessa direzione la differenziazione delle merci. Per non parlare dei meccanismi psicologici innescati dalle strategie di *marketing* capaci di far identificare il consumatore con un prodotto o con un *brand*, in modo da condurlo all'acquisto di beni e servizi di cui obiettivamente non ha bisogno, ma di cui sente di averne.

D'altro canto, attraverso l'evoluzione qualitativa, lo spazio commerciale sperimenta nuove forme atte a soddisfare la smania consumistica dell'uomo, a partire dagli *shopping malls*, distretti urbani dedicati allo *shopping*, per arrivare ai *concept store*, spazi commerciali all'avanguardia che offrono, oltre a prodotti e servizi, esperienze sensoriali, ed ai *flagship store*, punti vendita creati dai *brand* per comunicare la loro identità<sup>54</sup>.

Ciò ha comportato una deriva della pratica del consumo verso il consumismo, fase in cui si afferma l' "*Homo consumericus*" di Lipovetsky, espressione in latino maccheronico che fa riferimento al consumatore imprevedibile ed insaziabile, avido di possibilità di autorappresentazione: una sorta di narcisismo sociale per il quale vede se stesso solo attraverso gli occhi degli altri e, perciò, deve possedere tutto ciò che per gli altri – ma non necessariamente per se stesso - rappresenta un bene desiderabile<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> Desideri, Paolo. *Tipologie dell'iperconsumo*. Treccani. 2010.

[https://www.treccani.it/enciclopedia/tipologie-dell-iperconsumo\\_%28XXI-Secolo%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/tipologie-dell-iperconsumo_%28XXI-Secolo%29/).

<sup>55</sup> Quintero, Raul Corral. *Gilles Lipovetsky: Una sociologia del presente pos(hiper)moderno*. Ultima consultazione in data 3 ottobre 2023.

Questa religione del consumo, in un sistema che stimola gli individui a desiderare al di là dei loro mezzi, sfocia nel ricorso patologico al credito e nel conseguente indebitamento sconsiderato della popolazione<sup>56</sup>.

Onde evitare un eccessivo sovraindebitamento dei consumatori e le sue conseguenze catastrofiche tanto per l'individuo, quanto per l'intero sistema economico, e tutelare il sano ed efficiente funzionamento del mercato unico, è necessario verificare attentamente il grado di solvibilità di un soggetto prima di concedergli un prestito, operazione che fornisce protezione ai consumatori maggiormente vulnerabili.

Effettuare tale verifica è compito preliminare del finanziatore, in un'ottica prudenziale.

### 1.1 L'erogazione del credito e la stabilità del mercato

L'eccessiva richiesta di finanziamenti - così come uno scarso ricorso ad essi - ha un impatto importante sul sistema economico: a livello macroeconomico, l'erogazione incontrollata di credito comporta problemi non solo per il singolo istituto che eroga il prestito, ma per l'intero sistema bancario, esposto al rischio di *default*. Per questa ragione, le politiche monetarie delle Banche Centrali sono finalizzate a mantenere i livelli di liquidità entro un intervallo ben definito. La guerra in Ucraina, la crisi energetica, e, da ultimi, gli eventi turbolenti che hanno interessato le banche degli Stati Uniti nel marzo 2023 e l'inasprirsi del conflitto israelo-palestinese hanno evidenziato la sensibilità del mercato finanziario europeo. Già nel settembre del 2022 la Banca Centrale Europea aveva innalzato i tassi di interesse ufficiali, o di riferimento, vale a dire quei tassi applicati ai finanziamenti che essa stessa eroga alle banche e alla moneta elettronica che queste depositano presso la stessa BCE, con l'obiettivo di ridurre l'inflazione ad un tasso di crescita sostenibile. Infatti, quando la popolazione e le imprese percepiscono l'elevata inflazione come irreversibile, i lavoratori tendono a richiedere salari più elevati e, di conseguenza, le imprese ad aumentare i prezzi dei prodotti, generando la

---

[https://web.archive.org/web/20160615054202/http://www.difusioncultural.uam.mx/casadeltieppo/01\\_oct\\_nov\\_2007/casa\\_del\\_tiempo\\_eIV\\_num01\\_41\\_46.pdf](https://web.archive.org/web/20160615054202/http://www.difusioncultural.uam.mx/casadeltieppo/01_oct_nov_2007/casa_del_tiempo_eIV_num01_41_46.pdf)

<sup>56</sup> Ritzer, George. L'era dell'iperconsumo. Franco Angeli, 2003.

cosiddetta “spirale salari – prezzi”. E qui che, attraverso la modifica dei tassi di interesse – in tal caso, il loro innalzamento - la BCE riesce a generare effetti sui tassi dei prestiti bancari, sui prestiti di mercato, su mutui e depositi bancari e sugli strumenti di investimento, influenzando attivamente l’economia mondiale<sup>57</sup>. Infatti, nel primo trimestre del 2023, quando l’inflazione ha subito un’impennata, la BCE ha spinto verso l’innalzamento dei tassi di interesse, che ha determinato l’aumento del costo di finanziamenti e di mutui andando ad accrescere la quota dei “soggetti finanziariamente vulnerabili”: riducendo la liquidità generale si riduce la domanda di beni e servizi dei consumatori, in maggior parte rappresentati da famiglie, spingendo così al ribasso dei prezzi.

## 1.2 Il consumatore responsabile

Dagli Anni’60 ad oggi il numero di persone che versano in condizioni di estrema povertà si è più che dimezzato; allo stesso tempo, il periodo di scolarizzazione medio pro capite è più che raddoppiato e ciò è stato possibile, almeno in parte, grazie al consumismo e ai suoi effetti: esso è il fondamento del capitalismo, a sua volta motore della crescita economica e, grazie all’accesso al credito, molti soggetti hanno potuto migliorare il proprio benessere e, conseguentemente, quello della società<sup>58</sup>.

Accedere al credito, però, non è un’operazione che può essere effettuata a cuor leggero. Sono necessari consapevolezza e capacità di gestione del debito responsabile: nei casi più estremi, oltre al rischio di bancarotta, un indebitamento fuori misura può precludere l’accesso a finanziamenti successivi, che si tratti di persone fisiche o di imprese.

---

<sup>57</sup> Banca Centrale Europea. Abbiamo innalzato i tassi di interesse. Cosa significa per te? 23 settembre 2022, (fonte già precedentemente citata alla nota 32). [https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/interest\\_rates.it.html](https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/interest_rates.it.html)

<sup>58</sup> Credit Suisse. Il consumatore responsabile. Credit Suisse Group AG. 13 settembre 2019. <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6f3091d719bfb334JmltdHM9MTY5NjQ2NDAwMCZpZ3VpZD0zZjVmYTRmYi05NjU4LTZkZDAtdMDNhMi1iNzY5OTc4YjZjY2lmaW5zaWQ9NTE4Mg&ptn=3&hsh=3&clid=3f5fa4fb-9658-6dd0-03a2-b769978b6ccb&psq=Credit+suisse+il+consumatore+responsabile&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY3JlZGl0LXN1aXNzZS5jb20vbWVkaWEvYXNzZXRzL2NvcnBvcnF0ZS9kb2NzL3B1YmVpY2F0aW9ucy93aGl0ZS1wYXB1cnMvd2hpdGVwYXB1ci1yZXNwb25zaWJsZS1jb25zdW1wdGlvbi1pdC5wZGY&ntb=1>

Per evitare che il consumatore non ripaghi il debito contratto e per tutelarlo da una sua possibile mancanza di prudenza, gli intermediari finanziari, prima di approvare l'accensione di un finanziamento, stimano la solvibilità del soggetto o il suo merito creditizio. Infatti, sono molti quei consumatori che richiedono finanziamenti incuranti di avere alle spalle una situazione debitoria rischiosa e c'è persino chi si macchia del reato di insolvenza fraudolenta, ex art.641 c.p., ipotesi per cui un soggetto si renda inadempiente dopo aver contratto un'obbligazione dissimulando il proprio stato di insolvenza con il proposito di non adempierla. È qui che assumono un rilievo fondamentale serietà e responsabilità del consumatore.

Il consumatore responsabile è colui che, coerentemente con la nozione di consumatore data dal legislatore, acquista beni e servizi, li utilizza per soddisfare esigenze personali e lo fa assumendosi un dovere di natura morale: evitare che i propri atti di consumo determinino conseguenze negative su sé stesso, sulla società e sull'ambiente. Quella della responsabilità del consumatore è una nozione ampia, che non fa riferimento alla sola consapevolezza della propria situazione economica, ma ad una *forma mentis* che caratterizza ogni fase dell'attività consumistica, al di là della natura del bene o del servizio oggetto di scambio. Affinché il consumatore sia responsabile deve acquisire informazioni che gli consentano di compiere scelte ponderate, razionali, coerenti con le proprie esigenze e economicamente assennate. È lampante, dunque, il riferimento ad un'adeguata e chiara informazione: un consumatore è responsabile nel momento in cui ricerca informazioni relative a beni e servizi di suo interesse.

## 2. Il merito creditizio

Il quadro complessivo sulla disciplina relativa al credito al consumo non può prescindere dal trattare due importanti argomenti: la valutazione del merito creditizio e la normativa sul sovraindebitamento. L'intermediario, come già detto, è tenuto, in base alle regole di diligenza che caratterizzano questa specifica categoria professionale, a verificare il grado di solvibilità del soggetto che richiede il finanziamento e la sua attitudine a tener fede agli impegni assunti.

Il Testo Unico Bancario prevede alcune norme relative al merito creditizio e al principio di sana e prudente gestione del sistema bancario, ma non è possibile rintracciarvi un divieto di proporre ai clienti prodotti inadeguati alle loro possibilità.

Nei paragrafi successivi si discuterà circa il merito creditizio, per capire cos'è, come viene misurato e da chi e come si comportano gli operatori finanziari quando un cliente richiede l'accensione di un finanziamento.

## 2.1 Cosa si intende per merito creditizio

Il merito creditizio è la capacità di un soggetto di rimborsare una somma ottenuta in prestito, permettendone la misurazione dell'affidabilità in termini economici e finanziari.

In tema di credito al consumo, la direttiva 2008/48/CE, all'art.8, ha previsto un obbligo, gravante sugli Stati membri, di individuare una normativa – laddove non fosse già presente - volta ad assicurare che, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore effettui una valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, pertinenti e sufficienti fornite dal consumatore stesso, e, se necessario, ottenute attraverso le banche dati, al fine di mantenere l'efficienza sul mercato europeo e tutelare i consumatori dal rischio di sovraindebitamento. Inoltre, se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto, gli Stati membri, prosegue l'art.8, devono provvedere affinché il creditore aggiorni le informazioni finanziarie di cui dispone relativamente al consumatore e valuti nuovamente il merito creditizio del medesimo, prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito<sup>59</sup>. Conseguentemente, il Testo Unico Bancario all'art.124-*bis*, comma 1, sancisce tale obbligo del finanziatore, recependo la Direttiva e aggiungendo rispetto ad essa il compito della Banca d'Italia di dettare disposizioni attuative dell'art.124-*bis*, in conformità alle deliberazioni del CICR.

In questo modo è stato introdotto il principio del cosiddetto prestito responsabile, il quale mira a contenere gli effetti distorsivi sull'economia causati da

---

<sup>59</sup> Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0048>.

un eccessivo ricorso al finanziamento, di cui sono responsabili in ugual misura tanto i consumatori irresponsabili, quanto i finanziatori incauti.

Nel corso della procedura di valutazione del merito creditizio, il finanziatore deve operare nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, al fine di salvaguardare il cliente, ma non è possibile richiedere all'operatore di valutare la convenienza dell'affare nell'interesse del cliente: una volta verificato il merito creditizio del consumatore, il finanziatore - che, si ricorda, svolge attività d'impresa - non è tenuto a dissuaderlo dal concludere un contratto di difficile sostenibilità, qualora questi voglia stipularlo necessariamente – lungi, cioè, da rappresentare un'erogazione di credito irresponsabile, di cui, al contrario, il finanziatore risponde.

È importante sottolineare che tale intervento normativo non ha come finalità quella di limitare l'autonomia privata e la discrezionalità relativa ad erogare il finanziamento propria di un istituto di credito, limitazione che sarebbe contraria all'art.41 della Costituzione, che sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata; tanto meno intende condizionare l'amministrazione interna dell'operatore economico nell'individuazione dei livelli di assunzione del rischio. Esso è giustificato, al contrario, oltre che dai fini tutori della legge, di cui si è già ampiamente parlato, dalla necessità di garantire il buon uso del denaro pubblico: una banca che si trovi in uno stato di crisi di liquidità, anche a causa di avventate concessioni di prestiti, riceve sostegni consistenti dallo Stato, che gravano sulle spalle dei contribuenti<sup>60</sup>.

Infine, la previsione di tale obbligo dovrebbe porre rimedio al comportamento imprudente di alcuni finanziatori, pronti ad immettere sul mercato prodotti rischiosi senza un'adeguata valutazione del merito creditizio del debitore, ritenendo l'operazione comunque profittevole per via della possibilità di trasferire il rischio di insolvenza altrove. Al contrario, nelle operazioni finanziarie è sempre

---

<sup>60</sup> Liace, Gianfranco. *Il credito al consumo*. Giuffrè, 2022.

necessario – e di buon senso - tenere conto esclusivamente della oggettiva capacità restitutoria del cliente, prescindendo dall’opportunità di profitto<sup>61</sup>.

## 2.2 Come viene valutato il merito creditizio

Al fine di rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie, è stata individuata una normativa di Vigilanza sulle Banche dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, che, dalla sua istituzione nel 1974, ha raggiunto tre principali accordi: Basilea I, Basilea II, Basilea III<sup>62</sup>. Se con i primi due accordi ci si è soffermati maggiormente sui requisiti patrimoniali delle banche operanti a livello internazionale, con il Basilea III viene predisposto l’aumento dei requisiti prudenziali che queste devono adottare per migliorare la gestione del rischio e la governance.

A tal proposito, per determinare la solvibilità del cliente, l’istituto creditore deve avviare obbligatoriamente un’istruttoria dove vengono valutate le sue iniziative e richiesta di accesso al credito, la sua adeguatezza patrimoniale, la sua redditività e la sua capacità di rimborso. La procedura fa affidamento sul reperimento a fini consultivi di informazioni relative al cliente attraverso i sistemi di informazioni creditizie, archivi a cui gli istituti di credito possono accedere per ottenere informazioni riguardanti i propri clienti e che permettono di ricostruire la storia debitoria del consumatore per verificare la presenza di protesti e segnalazioni alla Centrale Rischi. Nella concessione di prestiti, le banche sono tenute ad elaborare ed esprimere giudizi di *rating*, cioè giudizi relativi al rischio di credito del cliente, alla cui formazione concorrono in importante misura i dati – necessari, sufficienti, proporzionati e verificati, come previsto dall’art.120-*undecies*, comma 1, del T.U.B. - forniti dalla Centrale Rischi, che sono una dinamica e nitida raffigurazione della situazione economica e finanziaria del consumatore<sup>63</sup>. In

---

<sup>61</sup> Genuardi, Giorgia. Obbligo di verifica del merito creditizio: le responsabilità del finanziatore. Diritto.it. 20 marzo 2023. <https://www.diritto.it/obbligo-verifica-merito-creditizio-responsabilita-finanziatore/>.

<sup>62</sup> Angeloni, Ignazio. Accordi di Basilea, Dizionario di Economia e Finanza, Treccani, 2012, [https://www.treccani.it/enciclopedia/accordi-di-basilea\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/accordi-di-basilea_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/).

<sup>63</sup> Beccari, Dilma. Come accedere al credito e migliorare il rating bancario? l’importanza della centrale dei rischi. Altalex, 2017.

questo modo ogni informazione acquisita in fase precontrattuale dall'istituto di credito confluisce nell'individuazione di un punteggio, attraverso il sistema del *credit score*, che permette di collocare il consumatore in una determinata posizione all'interno di una graduatoria di merito creditizio: in base ad essa si accetterà o meno la richiesta di finanziamento e verranno determinati l'entità del prestito ed il tasso di interesse applicato.

### 2.2.1 I sistemi di informazioni creditizie

Quando un soggetto abbia una situazione patrimoniale sufficientemente solida, la banca si persuaderà facilmente a concedergli un credito: presentare una busta paga legata ad un contratto a tempo indeterminato o fornire garanzie, reali o personali, assicura l'operatore finanziario contro il rischio di mancato pagamento e rende più semplice ottenere un prestito. Però il cliente che ha bisogno di liquidità non sempre dispone di un reddito sicuro o di garanzie sufficienti: non tutti hanno un contratto a tempo indeterminato - e non si può che contare sulle proprie "referenze", cioè l'aver sempre assolto puntualmente ai propri doveri di debitore.

Le referenze, cioè la situazione creditizia presente e passata dell'individuo, vengono ottenute dal finanziatore attraverso la consultazione di un archivio digitale in cui sono raccolti i dati di tutti coloro che, almeno una volta, hanno richiesto un prestito, anche senza ottenerlo. Un cliente che ha sempre saldato regolarmente le rate di rimborso del prestito avrà una referenza creditizia positiva; al contrario, un cattivo pagatore, insolvente e moroso, otterrà una referenza creditizia negativa.

Queste informazioni, sia che si tratti di un individuo che di un'azienda, vengono acquisite dai finanziatori tramite un insieme di banche dati private che prende il nome di Sistema di Informazioni Creditizie. In Italia sono quattro i SIC operativi: Experian, Consorzio Tutela Credito, Eurisc e Assilea.

Raccogliendo dati sia positivi che negativi, il sistema dei SIC fornisce informazioni complete, permettendo ai clienti affidabili di ottenere il finanziamento in tempi rapidi e a condizioni più vantaggiose. I dati raccolti sono relativi a prestiti, mutui, carte di credito, scadenze e debiti pendenti, registrando l'intero spettro delle attività finanziarie di un soggetto. Generalmente, vengono riportate anche le



richieste di credito o di servizio, incluse quelle non andate a buon fine perché rifiutate o per sopravvenuto disinteresse del cliente. Pertanto, essere censiti dai Sistemi di informazione creditizia è fondamentale, perché la mancanza di informazioni non è mai di aiuto all'ottenimento di un finanziamento.

In ottemperanza della stringente normativa sulla privacy, i dati, a carattere strettamente riservato, sono curati in conformità del “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento n.163 del 12 settembre 2019). La consultazione è consentita solo a chi partecipa al Sistema o il cui accesso è autorizzato dalla legge per finalità relative all'erogazione di credito o alla gestione di servizi finanziari.

Ulteriormente a ciò, l'accesso ai dati è consentito con richiesta attraverso un modulo online, a titolo gratuito, ai soggetti censiti, che possono visualizzare esclusivamente la propria condizione, segnalare eventuali correzioni – da contestare all'istituto che ha commesso l'errore o alla stessa banca dati - e gestire con maggiore consapevolezza le proprie finanze<sup>64</sup>. Inoltre, se la domanda di credito viene rifiutata sulla base della consultazione di una banca dati, il consumatore ha il diritto di esserne informato immediatamente e gratuitamente, con l'indicazione della stessa banca dati e del risultato della consultazione. Anche al fine di contestare la segnalazione, la prima volta che il finanziatore segnali ad una banca dati informazioni negative sul conto di un cliente, questi, e l'eventuale garante, deve averne notizia anticipatamente.

Il consumatore può richiedere la cancellazione dai SIC delle informazioni positive sul proprio conto, ma poiché tali dati migliorano il proprio merito creditizio, sarebbe controproducente. Non è possibile, al contrario, richiedere la cancellazione delle informazioni che comportano la qualifica di “cattivo pagatore”:

---

<sup>64</sup> Experian. Il Sistema di Informazioni Creditizie di Experian. Ultima consultazione in data 10 ottobre 2023. <https://www.experian.it/consumatori/il-sistema-di-informazioni-creditizie-di-experian->.

queste vengono automaticamente eliminate alla decorrenza di un periodo che varia tra i 12 e i 36 mesi, in base al tipo di informazione<sup>65</sup>.

### 2.2.2 La Centrale Rischi Finanziari ed Eurisc

Tra le società che si occupano di Informazione Creditizia, la Centrale Rischi Finanziari, o CRIF, società privata bolognese, è tra le più importanti a livello europeo. Essa è specializzata in sistemi informativi di credito e *business, analytics*, servizi di *outsourcing* ed elaborazione di dati, avanzate soluzioni digitali per lo sviluppo del *business* e l'*open banking*.

CRIF nasce come primo gruppo in Europa nel settore delle *credit information* bancarie, ma fornisce anche servizi di *business* e *commercial information* e di *credit e marketing management*. Al suo interno ospita un Sistema di Informazioni Creditizie chiamato Eurisc, una banca dati che registra informazioni e *credit score* di ogni debitore, in base alle informazioni relative ai finanziamenti che gli istituti di credito hanno erogato<sup>66</sup>. Il nome di ogni persona che abbia fatto richiesta di prestito è presente nell'archivio di Eurisc, a prescindere dalla sua condotta.

L'accesso ai SIC, fra i quali Eurisc primeggia per ricchezza di contenuti e soggetti aderenti, è possibile alle sole banche e ai soggetti segnalati nelle informative fornite dagli stessi gestori dei SIC (come società telefoniche, imprese di assicurazione e soggetti autorizzati alla vendita di energia elettrica e gas naturale) ed è possibile in specifici casi. Qualora il richiedente sia un consumatore, in fase di istruttoria di un nuovo finanziamento, questi è tenuto a prestare il consenso al trattamento dei dati nell'ambito del SIC: dopo tale momento la banca potrà consultare le informazioni già presenti nei *database* ed immetterne di nuove. Mensilmente, i flussi informativi dei clienti vengono aggiornati con le informazioni acquisite nel corso del rapporto e, anche senza preventivo consenso, ma con congruo avviso, la banca potrà segnalare in Eurisc i ritardi nei pagamenti. Nel caso in cui il richiedente del finanziamento sia un'impresa, non è necessario il consenso

---

<sup>65</sup> Acquaviva, Mariano. Sistema di informazioni creditizie: cos'è? La Legge per tutti. 25 marzo 2023. [https://www.laleggepertutti.it/607511\\_sistema-di-informazioni-creditizie-cose](https://www.laleggepertutti.it/607511_sistema-di-informazioni-creditizie-cose).

<sup>66</sup> CRIF. Chi siamo. Ultima consultazione in data 20 ottobre 2023. <https://www.crif.it/chi-siamo/>.

da parte del legale rappresentante o di chi ne fa le veci, risultando sufficiente per l'accesso ai dati in SIC la sola ricezione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

L'informativa, che sia destinata al consumatore o all'impresa, deve riportare le categorie dei dati trasmessi (solitamente dati anagrafici, anche dell'eventuale persona coobbligata, la tipologia del contratto, l'importo del credito e le modalità di rimborso), le modalità di trattamento dei dati da parte del SIC, i tempi di conservazione dei dati, le categorie di società che vi possono accedere, gli estremi della società che gestisce il SIC ed i principali diritti riconosciuti all'interessato, tra cui quello di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano, richiederne la correzione, l'aggiornamento e l'integrazione qualora siano inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione per quelli trattati in violazione di legge.

Nel momento in cui ci sia una buona gestione del debito e ci si comporti da buoni pagatori, le conseguenti informazioni riportate in CRIF genereranno un miglioramento del merito creditizio. Al contrario, con l'immissione nel sistema di dati negativi si andrà incontro ad una segnalazione. In particolare, vanno distinti due casi in cui si verificano ritardi nel rimborso del finanziamento:

- In caso di primo ritardo nel pagamento, la segnalazione non verrà resa immediatamente visibile sul SIC: saldando il pagamento tempestivamente entro la seconda scadenza mensile consecutiva, il c.d. dato negativo non sarà visibile;
- In caso di ritardi successivi al primo, la segnalazione avverrà attraverso gli aggiornamenti mensili inviati dall'istituto finanziario.

I dati presenti nel SIC di CRIF vengono conservati nel rispetto di quanto stabilito dal Codice di condotta per i SIC<sup>67</sup>. Una volta scaduto il termine di conservazione, il dato viene automaticamente cancellato. I termini di conservazione variano in base alla tipologia di dato: ad esempio, una richiesta di finanziamento rifiutata – o alla quale il consumatore ha rinunciato – rimane in SIC per 90 giorni

---

<sup>67</sup> GDPR. Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. Ultima consultazione in data 16 ottobre 2023. <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9141941>.

dalla data dell'aggiornamento con l'esito di rifiuto – o rinuncia. Di contro, i dati relativi ad un finanziamento non rimborsato vengono conservati fino a 60 mesi<sup>68</sup>. Anche al completo saldo del debito, la segnalazione rimarrà tale fino alla decorrenza del termine previsto per la conservazione di quello specifico dato.

Contrariamente alla Centrale Rischi di Banca d'Italia, Eurisc non presenta un limite di censimento: affinché una segnalazione vi rientri non è necessario che essa attenga ad un finanziamento il cui importo superi i 30.000 euro - come avviene per la prima - andando così a raccogliere dati relativi a svariati servizi, come piccoli finanziamenti, carte di credito, *leasing* per un'automobile ed aumentando il rischio che il cliente appaia come sovra-indebitato.

Al fine di migliorare la conoscenza dei consumatori relativamente al funzionamento dei SIC e favorirne l'accesso, CRIF ha sottoscritto dei protocolli di intesa con diverse associazioni dei consumatori (come Adiconsum, Assoutenti e Codacons), grazie ai quali gli associati possono godere di un canale preferenziale per l'accesso ai propri dati e della possibilità di conciliare eventuali contestazioni che potrebbero insorgere relativamente al trattamento dei dati<sup>69</sup>.

### 2.2.3 La Centrale dei Rischi di Banca d'Italia

A fornire informazioni circa lo stato di indebitamento della clientela coopera la Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia. Anch'essa è alimentata dalle informazioni trasmesse dagli operatori finanziari, ma a differenza delle altre banche dati, è prevista una soglia di rilevazione: affinché una segnalazione vi rientri è necessario che essa attenga ad un finanziamento superiore ai 30.000 euro. La soglia si abbassa – notevolmente - a 250 euro se il cliente è in sofferenza.

Le informazioni qui presenti non offrono il dettaglio dei finanziamenti, ma un dato aggregato rappresentativo della situazione complessiva del soggetto. Anche in questo caso, essere segnalati non equivale necessariamente ad essere un cattivo

---

<sup>68</sup> ADifesa. CRIF e Centrale Rischi di Banca d'Italia: quali sono le differenze? Adifesa.it. Ultima consultazione in data 24 agosto 2023. <https://www.adifesa.it/crif-e-centrale-rischi-di-banca-ditalia-quali-sono-le-differenze/>.

<sup>69</sup> Tutto sulla Centrale Rischi Banca d'Italia. Ultima consultazione in data 1° dicembre 2023. <http://www.tuttocentralerischi.it/altre%20centrali%20rischi.php?sezione=crif%20-%20eurisc>.

pagatore: le informazioni raccolte dalla CR sono relative agli affidamenti complessivi e alla loro tipologia, a sconfini e insoluti e al loro ammontare, alla presenza di garanzie e ad un'analisi sulla relazione del soggetto con le banche. Di conseguenza le segnalazioni possono essere positive o negative (o estremamente negativa) comportando diverse conseguenze, esattamente come avviene in Eurisc.

La segnalazione da parte dell'operatore, continua e aggiornata, verrà interrotta all'estinzione del finanziamento o quando l'indebitamento scenderà sotto la soglia di rilevazione.

Gli operatori potranno consultare le informazioni riferite agli ultimi 36 mesi, ferma restando la permanenza negli archivi di Banca d'Italia a fini statistici di tutte le segnalazioni, a cui potrà accedere il solo segnalato.

Le segnalazioni positive, come un buon andamento nella relazione con gli istituti di credito, migliorano il *credit score* del cliente. Ogni intermediario, qualora ritenga che il cliente abbia gravi difficoltà a restituire il debito, lo classifica come debitore in sofferenza e lo segnala in CR, configurando così una segnalazione negativa. Esempi di segnalazioni negative sono piccoli e brevi ritardi (solitamente causati da ragioni tecniche e per cui Banca d'Italia ha definito "periodo di grazia" lo sconfinamento minore di 30 giorni) e sconfini e insoluti fino ai 90 giorni. Per ritardi oltre i 180 giorni è prevista una segnalazione gravissima, che spesso cela una posizione ad incaglio e a seguito della quale è quasi impossibile ottenere nuovi affidamenti<sup>70</sup>.

Così operando, la Centrale dei Rischi ha come finalità migliorare il processo di valutazione del merito creditizio, innalzare la qualità del credito erogato dagli operatori e rafforzare la stabilità del sistema finanziario.

---

<sup>70</sup> Banca d'Italia. La Centrale dei Rischi. Ultima consultazione in data 3 dicembre 2023. <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/index.html>.

#### 2.2.4 Il rating

*Rating* è che un termine inglese che significa classificazione, valutazione. È possibile definire il rating come una valutazione qualitativa effettuata sulla validità di uno strumento di debito o di un soggetto, relativamente all'affidabilità creditoria e al livello di credibilità finanziaria: in altri termini, il rating esprime il livello di rischio di credito, diventando, per tale ragione, particolarmente utilizzato nei mercati finanziari come strumento preventivo e di controllo.

Nel sistema economico sono diversi gli attori che possono indebitarsi e relativamente ad ognuno di essi le agenzie di rating – istituiti specializzati, spesso internazionali, come la *Standard & Poor's* – o le stesse banche ne valutano l'affidabilità. È possibile distinguere diverse tipologie di rating:

- Rating Paese: rating sul debito pubblico degli Stati, che risultano essere i maggiori debitori e, di conseguenza, le società di rating classificano i titoli relativi al loro debito (come, per quanto riguarda l'Italia, i Buoni Ordinari del Tesoro, i Certificati di Credito del Tesoro e le diverse tipologie di BTP) in base alla probabilità di rimborso.
- Rating Bancario o rischio-banca: rating attribuito alle banche, utile agli investitori prima di acquistare azioni o obbligazioni di un istituto di credito: ad un rating bancario alto corrisponde un rischio di investimento basso.
- Rating di credito internazionali: rating utile a valutare il rischio in caso di trasferimento titoli denominati in valuta estera nel controvalore in divisa nazionale.
- *Country ceiling rating*: utile a valutare i rischi di credito legati ad un investimento in un Paese che potrebbe attuare politiche di blocco dei flussi di capitale oltre i propri confini.
- Rating aziendale: assegnato alle aziende e attribuito dalle società di rating internazionali nel caso in cui sia valutata una società quotata in borsa a livello internazionale, o dalle società di informazioni commerciali o dalle banche, obbligate ad attribuire un rating ad ogni cliente. Nei primi due casi si parla di rating esterno, nel terzo caso di rating interno.

Per la stima del rating possono essere utilizzati due approcci, uno matematico-quantitativo e uno qualitativo, maggiormente utilizzato dalla società di rating, che prediligono valutazioni *ad hoc* di esperti analisti a valutazioni automatiche e rigidamente strutturate.

Il rating è assegnato attraverso una scala alfabetica, dove i giudizi variano da “AAA” – nel caso dell’agenzia *Standard & Poor’s* – che rappresenta il massimo grado di solvibilità, a “D”, stato di una società insolvente.

Alla pagina di seguito si riportano le scale utilizzate dalle maggiori società di rating, messe a confronto.

Se una valutazione “AAA” identifica un minimo livello di rischio ed una elevata capacità di ripagare il debito, la classe “C” - o altrimenti denominata - identifica un realistico pericolo di insolvenza relazionato ad un debito altamente speculativo.

Solo due tra le tre società di rating considerate prevedono come ultima classe la “D”, valutazione attribuita ad una società insolvente. Generalmente, un rating al di sotto della classe “BBB” acquista rischiosità elevata, talvolta eccessiva<sup>71</sup>.

---

<sup>71</sup> I titoli al di sotto di questa soglia sono correlati ad un maggior rischio, per tale motivo le obbligazioni con un rating inferiore alla tripla B vengono chiamate speculative: tanto più alto è il rischio corso da un investitore nell’acquisto di un titolo obbligazionario, maggiore sarà il tasso di interesse che esso frutterà. Questo è il motivo per cui gli investimenti più rischiosi sono quelli più redditizi.

FTA Online News. Rating: significato e funzionamento delle Agenzie di Rating. Borsa Italiana. 22 maggio 2019. <https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/rating.htm>.

Moody's		Standard & Poor's		Fitch Ratings		Descrizione	
Lungo Termine	Breve Termine	Lungo Termine	Breve Termine	Lungo Termine	Breve Termine		
Aaa	P-1	AAA	A-1+	AAA	F1+	"Prime" Massima sicurezza del capitale	
Aa1		AA+		AA+		Rating alto. Qualità più che buona	
Aa2		AA		AA			
Aa3		AA-	AA-				
A1		P-2	A+	A-1	A+	F1	Rating medio-alto. Qualità media
A2			A		A		
A3	A-		A-	A-			
Baa1	P-3	BBB+	A-2	BBB+	F2	Rating medio-basso. Qualità medio-bassa	
Baa2		BBB		BBB			
Baa3		BBB-	BBB-	BBB-			
Ba1	Not Prime	BB+	B	BB+	B	Area di non-investimento Speculativo	
Ba2		BB		BB			
Ba3		BB-		BB-			
B1		B+		B+		Altamente speculativo	
B2		B		B			
B3		B-		B-			
Caa	Not Prime	CCC+	C	CCC	C	Rischio considerevole	
Ca		CCC		CCC		Estremamente speculativo	
C		CCC-		CCC		Rischio di perdere il capitale	
/	Not Prime	D	/	DDD	/	In perdita	
/				DD			
/				D			

72

Ma se società come la *Standard & Poor's* e la *Fitch Rating* individuano il rating per società internazionali, banche e Paesi, il rating di piccole imprese e dei consumatori è definito internamente dagli istituti di credito. Per agevolare tali operatori, l'Associazione Bancaria Italiana ha definito, conformemente con le

<sup>72</sup> L'immagine è tratta da: <https://www.creditcash.it/rating-bancario-come-migliorare-gli-indici-di-bilancio/>.



previsioni degli Accordi di Basilea, una scala alfanumerica semplificata che va da un massimo di “AAA” ad un minimo di “C”, oltre il quale è previsto il default.

Rating di piccole imprese e consumatori:

AAA	Richiedenti con livello di sicurezza alta in termini finanziari
AA	Richiedenti con livello di sicurezza adeguato
A	Richiedenti caratterizzati da ampia solvibilità
BBB	Richiedenti classificati come solvibili
BB	Richiedenti che presentano vulnerabilità
B	Richiedenti con elevata vulnerabilità finanziaria
CCC	Richiedenti a rischio
CC	Richiedenti con rischio di insolvenza elevato
C	Richiedenti con rischio di insolvenza molto elevato

Le banche utilizzano una serie di strumenti qualitativi e quantitativi – di cui alcuni andamentali - per determinare il rating bancario di un cliente:

- Informazioni finanziarie: situazione finanziaria complessiva del cliente, come bilanci - in caso di imprese -, flussi di reddito e livelli di indebitamento;
- Storia creditizia: resa limpida dalle informazioni presenti nei SIC;
- Garanzie: quantità e qualità delle garanzie offerte (*mitigants*) influenzano il rating fornendo una, seppur parziale, copertura dal rischio di credito;
- Informazioni settoriali: stabilità e prospettive del cliente;
- Valutazione qualitativa: aspetti perlopiù legati al rating aziendale, come la qualità del management, la strategia aziendale, il mercato su cui si opera, ecc.;

- Relazione con la banca: un cliente di lunga durata e con un buon rapporto con l'istituto potrebbe avere un rating migliore rispetto ad un nuovo cliente<sup>73</sup>.

La legge invita chiaramente le banche e le società finanziarie a verificare l'affidabilità creditizia di ogni soggetto che richiede un mutuo o un prestito, al fine di evitarne l'insolvenza e tutelare l'integrità del sistema creditizio.

Generalmente sono gli stessi istituti di credito che calcolano il rating del cliente e lo fanno su un lasso di tempo di 12 mesi. A classi di rating più basse corrispondono maggiori oneri per l'istituto finanziario e di conseguenza peggiori condizioni di accesso al credito per privati e imprese.

Banche e società finanziarie utilizzano il *credit score* anche per la praticità legata al meccanismo del rating: una volta definiti i parametri e l'algoritmo da utilizzare, i tempi di erogazione dei finanziamenti vengono ottimizzati e gli errori umani ridotti, per quanto rimanga indispensabile, in un'ottica di controllo, il confronto con un consulente di credito<sup>74</sup>.

Riassumendo, il rating è molto più di un indicatore necessario all'istituto di credito per concedere un finanziamento: può essere usato dall'imprenditore o dal consumatore per valutare il proprio stato di salute finanziaria, poiché il modello utilizzato dalla banca per definirlo è un vero e proprio schema di gestione aziendale. Dal punto di vista tecnico, una volta ottenuti i dati e le informazioni necessarie per stabilire se erogare o rifiutare un finanziamento, la decisione è a completa discrezionalità dell'istituto finanziario. Quest'ultimo agirà basandosi, oltre che sul merito creditizio del cliente, su numerosi altri fattori come il reddito e la stabilità del cliente, la pianificazione strategica, il rapporto con la banca, ecc.: tutte variabili che confluiscono nel giudizio di rating affidato al cliente, unitamente alla sua età,

---

<sup>73</sup> Raffaele, Andrea. Rating bancario – Regole e basi di calcolo. Societaria. 14 agosto 2023. <https://www.societaria.it/finanza/finanza-dimpresa/le-regole-capire-rating-bancario-viene-calcolato-178771/>.

<sup>74</sup> Redazione di TiPresto. Come funziona il merito creditizio: calcolo e riferimenti normativi. TiPresto. 23 febbraio 2022. <https://tipresto.it/prestiti-personali/come-funziona-il-merito-creditizio-calcolo-e-riferimenti-normativi#:~:text=Per%20agevolare%20banche%20e%20societ%C3%A0%20finanziarie%20nella%20parametrazione,soggetti%20con%20un%20rischio%20di%20insolvenza%20molto%20alto%29>.

al rapporto rata/reddito, al tempo di rimborso, e alle caratteristiche specifiche del contratto.

#### 2.2.5 Le procedure bancarie

A questo punto della trattazione, appare chiaro come gli istituti finanziari debbano disporre di informazioni e dati sufficienti e accurati per valutare il merito creditizio e il livello di rischio di un cliente, prima di arrivare alla conclusione di un contratto di prestito.

Prima di erogare un prestito, l'istituto di credito deve concedere un affidamento, o fido, che rappresenta l'impegno dell'istituto a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro, a garantire per suo conto un'obbligazione, ecc. Dunque, il fido è un contratto preliminare rispetto a quello di prestito e la sua concessione avviene dopo un'approfondita valutazione dei rischi che il creditore assume.

La stipula del contratto di prestito è preceduta da due fasi: l'istruttoria di fido e la valutazione delle garanzie accessorie.

L'istruttoria di fido è l'insieme di indagini, ricerche, analisi ed elaborazioni che permettono alla banca di valutare il cliente e formulare un giudizio sulla sua richiesta relativamente alla sua capacità restitutoria e al rischio dell'operazione.

La richiesta di affidamento viene redatta su appositi moduli predisposti discrezionalmente da ogni banca, ma deve sempre risultare nella documentazione finale. La richiesta di affidamento, che deve essere sottoscritta dal cliente, deve contenere informazioni riguardanti il richiedente e il tipo di prodotto oggetto del contratto. Le informazioni relative al soggetto richiedente che devono essere dichiarate nella richiesta di affidamento, nel caso in cui si tratti di prestito al consumatore, sono i dati anagrafici del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, la tipologia di reddito percepito fonte della capacità di rimborso, l'eventuale regime patrimoniale scelto dai coniugi, le spese regolarmente affrontate, l'esistenza di immobili di proprietà – ed eventuali vincoli gravanti su essi – e altre garanzie. Inoltre, alla domanda vanno allegati l'ultima dichiarazione dei redditi e lo stato di famiglia. Per quanto riguarda le informazioni sul prestito, la domanda di

affidamento deve indicare la forma di finanziamento prescelto, la durata prevista e la finalità – se pertinente al tipo di prodotto -, le eventuali garanzie offerte e altre linee di credito presso diversi istituti, se esistenti.

Generalmente, l'istruttoria di fido si articola in cinque fasi principali:

- Analisi dei dati costitutivi e delle qualità personali del richiedente. In questa fase l'istituto di credito mira a verificare l'esattezza dei dati forniti dal cliente e li integra servendosi di informazioni provenienti da fonti esterne: è questo il momento in cui accede e utilizza le informazioni reperibili sui SIC;
- Verifica formale relativamente alla documentazione raccolta. In questo momento viene svolto l'esame della situazione giuridica del richiedente e verificato l'andamento nel tempo del rapporto del cliente con l'istituto;
- Analisi qualitativa. La banca analizza le informazioni qualitative fornite dal cliente nella domanda di affidamento;
- Analisi quantitativa. Questa è la fase di metabolizzazione di tutti i dati raccolti, al fine di elaborare indicatori sintetici;
- Valutazione di sintesi e relazione di fido. L'istituto di credito redige una relazione di sintesi che evidenzia aspetti positivi e negativi legati all'accoglimento della richiesta, contenente un giudizio finale sull'operazione. Esso rappresenta il documento formale in base al quale verranno prese le decisioni di affidamento<sup>75</sup>.

La maggior parte delle banche ha adottato l'uso della PEF, Pratica Elettronica di Fido, strumento che ha reso omogenea l'istruttoria, obbligata ad un iter codificato e progressivo e ha permesso agli operatori finanziari di gestire le richieste di finanziamento in modo digitale, abbattendo errori e valutazioni soggettive<sup>76</sup>.

Successivamente all'istruttoria di fido vi è la fase della valutazione delle garanzie accessorie: la concessione di un prestito è subordinata alla richiesta di

---

<sup>75</sup> Banfi, Alberto. *Economia e gestione della banca*. McGraw-Hill Education, 1° marzo 2010.

<sup>76</sup> Ballerini, Paolo, et al. *Concedere crediti: come una banca si organizza per valutare il merito creditizio e gestire le crisi aziendali*. F. Angeli, 2001.

garanzie da parte dell'istituto di credito: garanzie reali, come pegni su beni mobili o crediti, o personali, come avallo o fideiussioni. Esse giocano un ruolo fondamentale nella concessione credito ed è essenziale che un perito ne stimi il valore effettivo al momento della conclusione del contratto.

Tutte le informazioni riflettenti la propensione al rischio di credito svolgono un ruolo fondamentale nella fissazione del *pricing* del prestito, non esclusivamente collegato alle caratteristiche del prodotto, alla concorrenza, alle condizioni di mercato e alle politiche monetarie: più elevato è il rischio di credito associato ad un cliente, maggiori saranno gli interessi che questi dovrà pagare sul credito. Il rischio di credito non è limitato alla sola insolvenza del cliente, ma anche al deterioramento del merito creditizio: è possibile che il cliente veda cambiare il proprio rating (*migration risk*) nel corso del finanziamento, fenomeno che genererebbe una corrispondente variazione del valore di mercato del credito oggetto del prestito.

Ogni informazione che l'istituto di credito raccoglie sul cliente e utilizza per valutare se concedere o meno il finanziamento confluisce nella documentazione pertinente relativa alle decisioni sul credito e ai contratti di prestito, grazie alla quale il creditore potrà effettuare una valutazione affidabile e accurata del merito creditizio. In base a quest'ultima, condotta in buona parte in maniera automatizzata attraverso software che riducono l'errore umano ed elaborano sinteticamente tutti i dati a disposizione, il responsabile delle decisioni sul credito della filiale bancaria o della società finanziaria formulerà la proposta di approvazione - o di rifiuto - della domanda di prestito. Essa deve essere chiara e ben documentata, deve includere tutte le condizioni, comprese quelle finalizzate ad attenuare i rischi, e deve indicare un periodo massimo di validità entro il quale l'operazione approvata deve essere eseguita.

A meno che l'ente creditore non abbia verificato il soddisfacimento di tutte le condizioni stabilite nella decisione sul credito, la conclusione del contratto non deve aver luogo.

Successivamente alla concessione del finanziamento, l'istituto di credito supervisiona il pagamento del debito da parte del cliente ed i suoi comportamenti attraverso un processo di monitoraggio (*screening*) basato sul principio di azione di

*follow-up*, concentrandosi su anomalie, insolvenze o ritardi di incasso per assicurarsi che i dati relativi all'esposizione al rischio e alle garanzie siano pertinenti e aggiornati<sup>77</sup>.

Talvolta l'istituto di credito si trova di fronte alla difficoltà di alcuni clienti a ripagare il debito, rendendosi necessaria l'eventuale fase del recupero del credito e gestione del contenzioso. Prima della segnalazione al recupero crediti, di cui, generalmente, si occupa un'unità interna della banca, l'istituto può provare ad evitare le vie legali, rimodulare le modalità di rimborso o le scadenze, escutere le garanzie o richiederne di nuove.

### 3. La mancata o l'erronea valutazione del merito creditizio

Se molti dei modelli microeconomici utilizzati nelle trattazioni teoriche poggiano le proprie basi sulla figura di un consumatore razionale, responsabile e avveduto, la realtà dei fatti mette in luce che talvolta il consumatore è incapace di compiere scelte consapevoli che, nello specifico, lo tutelino dal rischio di sovraindebitamento. Per tale ragione è più sicuro fare leva sulla responsabilizzazione del soggetto che eroga il credito, secondo un approccio *responsible lending*, che segue i metodi e le procedure ad hoc analizzate fino ad ora (l'approccio preventivo e cauto nell'erogazione del credito al fine di evitare il ricorso al recupero crediti).

Le procedure automatizzate di cui si servono i creditori prevedono una serie di step obbligatori nell'acquisizione delle informazioni e rendono l'errore nella valutazione del merito altamente improbabile, ma, nonostante questo, al pari dei consumatori, talvolta anche gli istituti di credito possono sbagliare. A sostegno di ciò si riporta un concetto nato negli anni '30 negli USA, ma riproposto con forza negli anni '70: quello di *improvident credit extension*. Con questa espressione ci si riferisce alla situazione in cui un *lender* conceda un finanziamento ad un cliente, prescindendo dalle informazioni disponibili e per le quali non c'è ragione di

---

<sup>77</sup> European Banking Authority. Relazione finale sugli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti. 29 maggio 2020.

[https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document\\_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring/Translations/886685/Final%20Report%20on%20GL%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring\\_COR\\_IT.pdf](https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring/Translations/886685/Final%20Report%20on%20GL%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring_COR_IT.pdf).

aspettarsi che il debitore ripaghi il proprio debito (in tal caso il debitore potrebbe utilizzare per di più *l'improvident credit extension* come giustificazione all'inadempimento).

Ecco che al finanziamento responsabile, che tutela il sistema economico e il consumatore, viene contrapposto quello temerario, o irresponsabile: il creditore non valuta – o non lo fa a dovere – il rischio ed il costo del credito per il cliente e la sua capacità restitutoria, o le valuta non positivamente e, nonostante ciò, stipula il contratto<sup>78</sup>.

Nonostante esista tale possibilità, gli operatori finanziari, mediante l'esercizio del credito, realizzano attività di impresa, che per definizione è caratterizzata dalla profittabilità: gestire le procedure attentamente, riducendo al minimo ogni errore è primario interesse del creditore. Inoltre, concedere prestiti è un'attività svolta da imprese autorizzate da Banca d'Italia, che ne verifica serietà e capacità.

Pertanto, è raro che l'operatore finanziario prescinda da una meticolosa analisi del merito creditizio del cliente. Ma tale marcata attenzione nei confronti della capacità restitutoria non risponde al solo interesse economico: le imprese bancarie e le società finanziarie sono tenute alla valutazione del merito creditizio in ragione di uno specifico dovere imposto loro dall'ordinamento.

### 3.1 L'obbligo di valutazione nel Testo Unico Bancario

Il comma 1 dell'art.124-*bis* del Testo Unico Bancario dispone relativamente al merito creditizio: “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. A seguire, lo stesso articolo, ai commi 2 e 3, dispone che “se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima

---

<sup>78</sup> Pellecchia, Enza. Dall'insolvenza al sovraindebitamento: interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti. Giappichelli, 2012.

di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.”

La disposizione prevede, dunque, un onere di valutazione della capacità restitutoria del cliente a carico del finanziatore, che, se necessario, potrà acquisire ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite dal finanziato. Il porre tale onere a carico esclusivo del finanziatore è legato alla consapevolezza del divario informativo che caratterizza il binomio creditore-debitore e dall'assenza di potere negoziale nelle mani del cliente. E se le disposizioni previste dal Testo Unico Bancario impongono al finanziatore l'obbligo di valutazione del merito creditizio, prevedono anche il consequenziale obbligo di negare il prestito qualora non sostenibile. Di conseguenza, il sovraindebitamento di un cliente derivante dalla violazione dell'art.124-*bis* T.U.B. è riconducibile al solo finanziatore.

L'interpretazione dell'art.124-*bis* va correlata alle concrete modalità di funzionamento del mercato creditizio e legata a finalità tutelative tanto del consumatore, quanto del mercato: ci sono casi in cui il creditore potrebbe non avere un effettivo interesse a valutare il merito creditizio del cliente, ed è qui che acquisisce significato l'obbligo imposto dal legislatore. Si pensi all'eventualità in cui il credito concesso sia assistito da garanzie personali di soggetti terzi, grazie alle quali ci sia una completa copertura di ogni ipotesi di inadempimento. In tal caso, il creditore, potendo fare completo affidamento sulle garanzie, non ha interesse a valutare correttamente ed approfonditamente la capacità restitutoria del cliente. O ancora, si pensi al caso in cui il creditore utilizzi strumenti di trasferimento del rischio di credito, attraverso operazioni di cartolarizzazione, con le quali viene meno la corrispondenza tra erogatore del finanziamento e destinatario della restituzione del credito, portando l'operatore finanziario ad un disinteresse nei confronti dell'affidabilità del cliente.

Per tale motivo, l'ordinamento pone un obbligo di valutazione in capo al finanziatore, ma nonostante le previsioni dell'art.124-*bis* del T.U.B., nulla dispone relativamente alle sanzioni da applicare nel caso in cui quest'ultimo venisse violato.



Nel 2016, con il recepimento della direttiva sul credito immobiliare ai consumatori, l'art.120-*undecies* aggiunse diverse precisazioni rispetto a quanto già disposto dalla norma di cui sopra, tra cui che “il finanziatore non risolve il contratto di credito concluso con il consumatore né vi apporta modifiche svantaggiose per il consumatore in ragione del fatto che la valutazione del merito creditizio è stata condotta scorrettamente o che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito erano incomplete, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni o abbia fornito informazioni false.”, andando a responsabilizzare ulteriormente il finanziatore in caso di errore.

È stata la l. 176/2020 – la quale apporta modifiche alla legge sul sovraindebitamento – a prevedere come il creditore che abbia violato i principi di cui all'art.124-*bis* T.U.B. o che abbia determinato la situazione di indebitamento del cliente o il suo aggravamento “non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”. Ma tale previsione normativa – che verrà approfondita più avanti - non può essere assunta come sanzione conseguente alla violazione dell'art.124-*bis*, attenendo, invece, alle procedure individuate dalla l. 3/2012, approvata dal Parlamento per rimediare alle crisi di liquidità di persone fisiche e piccole imprese a cui non possono essere applicate le classiche procedure fallimentari.

A tal punto, può essere segnalato l'art.18 della Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo, 2021/0171 (COD), intitolato “Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore”, il quale prevede che gli Stati membri dispongano che il creditore svolga una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore nel suo interesse, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessione di prestiti e sovraindebitamento e che egli tenga conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento degli obblighi contrattuali da parte del consumatore. Inoltre, “gli Stati devono assicurare che il creditore eroghi il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indichino che gli obblighi derivanti

dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto in questione”<sup>79</sup>.

Neanche qui vi è traccia di sanzioni conseguenti alla violazione del Testo Unico. Pertanto, assolveranno al compito sanzionatorio unicamente il fatto che l'erogazione del credito nei confronti di colui che è palesemente non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni può integrare illecito del finanziatore per pregiudizio diretto cagionato al patrimonio del cliente e per non aver adempiuto ai propri doveri di diligenza legati alla sana e prudente gestione aziendale e, in aggiunta a ciò, il rischio di perdita del capitale che grava sull'impresa<sup>80</sup>.

Va aggiunto che l'obbligo di verifica del merito creditizio è qualificato come regola di comportamento. Per tale motivo, la sua violazione può dar luogo, a seconda della gravità, a responsabilità, contrattuale e precontrattuale, e sanzioni amministrative a livello di impresa, così riducendo errori e disattenzioni dei singoli.

### 3.2 I controlli e le regole prudenziali degli operatori finanziari

Il mancato adempimento del debitore alle obbligazioni scaturenti dal contratto comporta l'esposizione al rischio di credito, che implica, ovviamente, perdite a carico del finanziatore. In un'ottica prudenziale e al fine di evitare che la portata di tali perdite generi dissesti nel settore finanziario, gli operatori al suo interno sono tenuti a rispettare dei requisiti patrimoniali, per il rischio di credito, previsti dalla legge.

Attualmente la regolamentazione prudenziale internazionale è il frutto di diverse riforme, principalmente emanate dal Comitato di Basilea nel corso degli anni, recepite in Europa attraverso il *Capital Requirements Regulation*, CRR, e il *Capital Requirements Directive*, CRD4, ed i loro successivi aggiornamenti (CRR2 e CRD5), e si prefigge lo scopo di rafforzare i requisiti prudenziali di banche e operatori finanziari in UE, attraverso il mantenimento di livelli di capitale

---

<sup>79</sup> Commissione Europea. Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo 2021/0171. [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df39e27-da3e-11eb-895a-01aa75ed71a1.0007.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df39e27-da3e-11eb-895a-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF).

<sup>80</sup> Dolmetta, Aldo Angelo. Merito del credito e concessione abusiva. Dopo Cass. n. 18610/2021. Diritto Bancario. 8 ottobre 2021, <https://www.dirittobancario.it/art/merito-del-credito-e-concessione-abusiva-dopo-cass-n-186102021/>.

sufficienti ad assorbire le perdite, per garantire la propria solidità finanziaria, con l'obiettivo generale di rendere le banche più solide e resilienti nei periodi di nervosismo economico<sup>81</sup>. In quest'insieme di norme prudenziali armonizzate, spiccano tre soluzioni innovative:

- Requisiti patrimoniali migliori e più elevati: le banche devono accantonare capitale per almeno l'8% delle proprie attività misurate in base ai rischi. Ciò accade perché alcune operazioni sono ritenute particolarmente rischiose (come i prestiti ad altre banche, imprese o consumatori). Maggiori saranno le attività rischiose, maggiore capitale l'operatore dovrà accantonare a garanzia;
- Misure relative alla liquidità: per garantire che gli istituti bancari siano provvisti di sufficienti attività liquide, come contanti o strumenti rapidamente convertibili in contanti con perdita di valore minima, vengono introdotte due riserve di liquidità: il coefficiente di copertura della liquidità (un indicatore finanziario che assicura alla banca di avere sufficienti *asset* altamente liquidi per fronteggiare momenti di instabilità) e l'indice netto di stabilità dei finanziamenti (per evitare che gli operatori si affidino eccessivamente ai finanziamenti a breve termine per finanziare le proprie attività a medio/lungo termine);
- Limitazione della leva finanziaria: viene stabilito un coefficiente di leva finanziaria, che prevede un limite alla quota di attività finanziate attraverso il debito<sup>82</sup>.

Nella regolamentazione prudenziale rientrano anche le tecniche di mitigazione del rischio di credito (*Credit Risk Mitigation*), che attraverso garanzie, processi e accortezze, riducono il rischio di perdita dell'investimento iniziale. Avere un quadro preciso di Carattere del cliente, Capacità restitutoria, Capitale richiesto, *Collateral* prestati e Condizioni del richiedente è fondamentale per identificare il

---

<sup>81</sup> Angelini, Paolo. La recente proposta della Commissione europea di modifica delle regole prudenziali per le banche: un quadro d'insieme e una prima valutazione. Banca d'Italia. 19 gennaio 2022. [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2022/Angelini\\_ABI\\_19\\_gennaio\\_2022.pdf?language\\_id=1](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2022/Angelini_ABI_19_gennaio_2022.pdf?language_id=1).

<sup>82</sup> Eur-Lex. Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. 28 giugno 2023. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:240406\\_2](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:240406_2).

rischio intrinseco di un prestito e ogni finanziatore adotta, *in primis*, tale strategia denominata *5 Cs of credit* - attraverso il reperimento precontrattuale delle informazioni. Altre strategie sono il *risk-based pricing*, che lega il valore dei tassi di interesse all'affidabilità del cliente, l'inserimento di *covenant*<sup>83</sup> nel contratto di finanziamento, il monitoraggio post esborso, tramite rendiconti finanziari mensili, trimestrali o annuali o il *loan syndication*, o prestito sindacato, nel quale il prestatore, per ridurre il rischio, si riunisce in un "sindacato", detto *pool bancario*, con altre banche mettendo a disposizione pro-quota il capitale, dividendo così il rischio<sup>84</sup>.

Queste procedure, unitamente ai numerosi controlli effettuati in diversi momenti da più professionisti prima di concludere un contratto, permettono agli operatori finanziari di lavorare con prudenza, ridurre l'errore e limitare i danni derivanti da eventuali inadempimenti della clientela.

### 3.3 Gli obblighi informativi e di assistenza del finanziatore, tra moduli standardizzati e informazioni personalizzate

Gli obblighi informativi a carico del professionista assumono un ruolo fondamentale nel Diritto del consumatore, come già visto, e ciò si evince sin dalle prime disposizioni del testo unico: l'art.2 Cod.Cons. ad esempio, sancisce il diritto "ad un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, [...] alla correttezza, trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali"; l'art.5 Cod. Cons. individua il contenuto degli obblighi informativi, specificando come tali informazioni debbano essere adeguate, chiare, comprensibili, in modo da garantire la consapevolezza del consumatore per tutte le fasi del rapporto, all'interno del quale entrambe le parti sono tenute agli obblighi di correttezza e buona fede. Il finanziatore deve consentire

---

<sup>83</sup> Un covenant, in finanza, è un tipo di accordo tra finanziatore e finanziato che mira a tutelare il finanziatore dai possibili danni che derivano da una gestione ad alto rischio. Attraverso tali accordi è possibile inserire clausole che leghino il beneficiario del prestito a determinati comportamenti o azioni, che, laddove non rispettati, determinano l'inattuabilità del finanziamento. I covenant più comuni sono quelli che legano le performance dell'azienda beneficiaria all'onerosità del finanziamento.

Infonotizia. Che cos'è un covenant in finanza? Esempi e definizione. 23 febbraio 2016.  
<https://www.infonotizia.it/che-cose-un-covenant-in-finanza-esempi-e-definizione/>.

<sup>84</sup> Mehta, Sher. Credit Risk Mitigation. Financial Edge. 10 gennaio 2022.  
<https://www.fe.training/free-resources/credit/credit-risk-mitigation/>.

al consumatore di effettuare il confronto tra le diverse offerte sul mercato, attraverso la pubblicità di tutte le informazioni necessarie, prime tra tutte quelle relative ai tassi di interesse praticati, ai prezzi e alle condizioni economiche del contratto, come previsto dall'art.116 T.U.B.. L'art.120-*septies* dispone che il finanziatore debba, in ogni fase del rapporto, “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interessi dei clienti e l'integrità dei mercati”<sup>85</sup>.

Tutti gli obblighi di comportamento dell'operatore finanziario previsti dal T.U.B. mirano a dirigere l'attività di prestazione dei servizi verso efficienza, trasparenza – con l'abbattimento delle asimmetrie informative - e tutela del cliente, unitamente a perseguire finalità di stabilità, competitività e buon funzionamento del mercato finanziario.

Le informazioni rese dal finanziatore, attraverso dettagliati modelli informativi standardizzati, non equivalgono a mere comunicazioni, come chiarisce anche la direttiva MiFID II sui mercati finanziari, ma devono essere funzionali alla conoscenza reale dell'operazione economica e dei rischi legati ad essa. Va sottolineato che, a seconda del contenuto delle informazioni e del momento in cui queste vanno rese al cliente – o al potenziale cliente – è possibile distinguere tra informativa precontrattuale e informativa contrattuale, di minor incidenza e che aggiorna il cliente nel tempo relativamente alla coerenza del servizio rispetto a quanto stabilito in sede contrattuale<sup>86</sup>.

Nell'informativa precontrattuale emerge fortemente l'obbligo dell'intermediario di fornire al cliente dettagli tali da guidarlo nella scelta di sottoscrivere o meno il contratto. Essa si articola sostanzialmente in:

- consegna dei documenti informativi;
- informazioni sul TAEG;
- attività di assistenza.

---

<sup>85</sup> Maggese, Giuditta. Obblighi informativi e tutela del consumatore. Diritto.it. 5 luglio 2018. <https://www.diritto.it/obblighi-informativi-tutela-del-consumatore/>.

<sup>86</sup> Calabrese, Domenico. MiFID II: gli obblighi informativi nei servizi di investimento. Salvis Juribus. 4 giugno 2022. <http://www.salvisjuribus.it/mifid-ii-gli-obblighi-informativi-nei-servizi-di-investimento/>.

Relativamente all'assistenza al consumatore, il finanziatore è tenuto a fornire chiarimenti adeguati e personalizzati al cliente, in modo che questi possa valutare l'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze e situazione finanziaria, avendo conosciuto le caratteristiche del prodotto proposto e tutte le informazioni relative ad essi, come disposto dal T.U.B..

A tal proposito, il finanziatore deve adottare procedure che assicurino facilità di accesso alle spiegazioni – ulteriormente alla consegna dei moduli informativi - e prevedere che il consumatore possa ottenerle attraverso tecniche di comunicazione interattive con addetti incaricati a fornire chiarimenti. Essi devono conoscere adeguatamente i servizi offerti e aggiornarsi periodicamente, anche relativamente ai diritti dei consumatori e alla disciplina del credito<sup>87</sup>.

#### 3.4 Le informazioni false presentate dal consumatore

Diversamente dal merito creditizio dell'imprenditore, quello del consumatore non passa attraverso una valutazione della meritevolezza dell'impiego che questi faccia del credito, fermo restando il vincolo di destinazione derivante dal contratto di credito collegato. Infatti, l'operatore finanziario si limita alla sola valutazione della capacità del consumatore di restituire il credito. Il cliente, a partire dalla fase precontrattuale ed al fine di avviare la pratica, è tenuto su richiesta del finanziatore alla presentazione di documenti e informazioni precisi, quali:

- Documento di identità;
- Codice fiscale;
- Busta paga e CUD nel caso in cui sia un lavoratore dipendente;
- Dichiarazione dei redditi per un libero professionista o un lavoratore autonomo;
- Cedolino della pensione o certificazione dell'INPS nel caso di pensionato;
- Attestazione di regolarità di soggiorno per il consumatore di nazionalità non italiana.

---

<sup>87</sup> Pagliari, Francesco Giovanni. L'assistenza al consumatore nella nuova disciplina dell'informativa precontrattuale. *Ius Letter*. 27 maggio 2011. <https://iusletter.com/dalla-redazione/diritto-della-banca-e-dei-mercati-finanziari/credito-al-consumo/l'assistenza-al-consumatore-nella-nuova-disciplina-dell'informativa-precontrattuale/>.

- Documentazione relativa ad altri eventuali finanziamenti.

È possibile che il finanziatore richieda la garanzia di una terza persona, che si impegni a pagare in caso di inadempienza del consumatore. In tal caso, anche il garante è tenuto a presentare i suoi dati e la documentazione che attesti la sua “capacità di rimborso”.

In alcuni casi, le persone possono tentare di far fronte a situazioni disperate ricorrendo a stratagemmi poco ortodossi e ancor meno ingegnosi, sottovalutando le conseguenze delle proprie azioni: il cliente, al fine di ottenere credito per sé o per le aziende che amministra, o di ottenere condizioni contrattuali migliori nella concessione del prestito, potrebbe fornire dolosamente alla banca notizie o dati falsi sulla sua situazione economica, patrimoniale o finanziaria. Tali fattispecie costituiscono mendacio bancario, reato previsto dall’art.137 T.U.B. comma 1-*bis* e punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a 10.000 euro. L’articolo prosegue prevedendo come chiunque svolga funzioni di amministrazione o direzione presso una banca o un intermediario finanziario nonché i dipendenti di questi ultimi, ometta di segnalare dati o notizie o utilizzi dati o notizie falsi relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del richiedente del fido, al fine di concedere credito o di mutarne le condizioni del contratto o di evitarne la revoca, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda fino a 10.329 euro.

Dunque, presentare una dichiarazione dei redditi falsa costituisce reato, come trasmettere fatture, ricevute o altri documenti falsi. I controlli oggi effettuati dagli operatori finanziari, grazie soprattutto agli strumenti informatici disponibili, permettono facilmente di scoprire l’infedeltà dei dati trasmessi. Questo reato è molto più diffuso di quanto si pensi, sia a causa del continuo ricorrere a soluzioni di questo tipo da parte di aziende in crisi di liquidità, attraverso fatture e ricevute bancarie false, ma anche dal consumatore che, in casi disperati, pensa, ingenuamente, di poter raggirare un istituto di credito<sup>88</sup>.

---

<sup>88</sup> W Think. Dichiarazione dei redditi falsa per finanziamento: cosa succede? Ultima consultazione in data 4 gennaio 2024. <https://www.wthink.it/dichiarazione-dei-redditi-falsa-finanziamento-cosa-succede/2678#:~:text=Presentare%20quindi%20una%20dichiarazione%20dei%20redditi%20falsa%20per,scoperto%20in%20conto%20corrente%20per%20gli%20importi%20relativi>.





## Capitolo III - La verifica del merito creditizio per combattere il sovraindebitamento

### 1. L'educazione finanziaria

Fino ad ora è stata evidenziata più volte l'importanza dello scambio di informazioni tra il consumatore ed il professionista in ogni fase del rapporto e dell'obbligo a carico di quest'ultimo di renderle conoscibili e comprensibili al cliente. Di contro, non esiste un obbligo del consumatore ad acquisire in autonomia le informazioni necessarie a concludere un contratto, eppure negli ultimi anni diversi Stati hanno capito che la consapevolezza delle proprie scelte economiche è fondamentale per il benessere finanziario dei cittadini, così hanno avviato strategie volte a promuovere conoscenze e competenze finanziarie, con lo scopo di allineare gli obiettivi del cittadino alle scelte poi poste in essere.

La diffusione di conoscenza e informazioni, attraverso la formazione economico-finanziaria, favorisce l'acquisizione di consapevolezza rispetto alle opportunità e ai rischi del mercato, di cui peccano fortemente gli italiani, caratterizzati da un basso livello di alfabetizzazione finanziaria.

Alla figura del consumatore informato è strettamente legato il concetto di educazione del consumatore, il quale rappresenta uno stadio avanzato rispetto alla prima, sia relativamente alla quantità di dati a disposizione, sia in relazione alla differenza qualitativa tra i due elementi: l'informazione è una trasmissione di nozioni, l'educazione è un'acquisizione della capacità di interpretare i dati e confrontarli con senso critico, facendone un uso sintetico finalizzato a perseguire interessi. È possibile definire l'educazione finanziaria come un processo di miglioramento della comprensione dei concetti e degli strumenti finanziari, che ha lo scopo di rendere più chiari i rischi e le opportunità legati agli investimenti e alla gestione dei propri capitali, così da rendere risparmiatori, consumatori ed investitori consapevoli.

Dunque, l'informazione e l'educazione sono connesse alla responsabilità del consumatore, la quale deve essere intesa come virtù<sup>89</sup> da praticare attraverso la capacità critica, la consapevolezza delle proprie azioni e l'accortezza agli effetti che queste ultime hanno.

Una migliore conoscenza finanziaria comporta una migliore pianificazione del futuro, un miglior investimento dei risparmi ed un più basso livello di indebitamento<sup>90</sup>.

### 1.1 Le radici della scarsa cultura economico/finanziaria

L'Italia è un Paese con un basso livello di alfabetizzazione finanziaria che si rivela quotidianamente inadeguato alla complessità delle scelte da compire. Le crisi finanziarie che hanno caratterizzato gli ultimi decenni hanno evidenziato il costo di scelte finanziarie sbagliate, costo a carico dell'individuo, ma, se diventa troppo alto e generalizzato su ampie fasce della popolazione, a carico dell'intero mercato e dello Stato, chiamato ad intervenire per tutelare la stabilità finanziaria<sup>91</sup>.

L'aumento della speranza di vita, unitamente alla diminuzione della natalità, sono due variabili determinanti per le scelte relative al risparmio privato, alle assicurazioni e alle varie forme previdenziali, comportando pianificazioni diverse del futuro rispetto a cinquant'anni fa. Con la necessità crescente della popolazione di investire e far fruttare i guadagni di una vita, anche i mercati finanziari sono diventati più complessi; allo stesso tempo l'offerta di prodotti e servizi destinati all'investimento si è ampliata, anche grazie ai servizi digitali frutto di una continua innovazione tecnologica. Come se ciò non bastasse, il linguaggio economico è diventato criptico, sia per la quantità di istituti fatti propri, ma derivanti da contesti diversi da quello italiano – e che, spesso, non presentano una fattispecie giuridica corrispondente nell'ordinamento italiano, per cui si chiama in causa la più simile,

---

<sup>89</sup> Zambon, Adriano. Il Consumatore Responsabile: Un Caso Di Virtù. Milan Law Review, vol. 2, no. 1, 2021, <https://doi.org/10.13130/milanlawreview/16477>.

<sup>90</sup> L'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale: una visione per il futuro. Quello che conta. Ultima consultazione in data 15 gennaio 2023. [https://www.quellocheconta.gov.it/it/pdf/chi\\_siamo/Strategia.pdf](https://www.quellocheconta.gov.it/it/pdf/chi_siamo/Strategia.pdf).

<sup>91</sup> Educazione Finanziaria. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ultima consultazione in data 15 gennaio 2024. [https://www.dt.mef.gov.it/attivita\\_istituzionali/sistema\\_bancario\\_finanziario/edu\\_finanziaria/](https://www.dt.mef.gov.it/attivita_istituzionali/sistema_bancario_finanziario/edu_finanziaria/).

sia per la questione relativa alla comprensibilità del messaggio: oggi è diffuso l'abuso di anglicismi, tecnicismi ingiustificati e acronimi incomprensibili che rispondono alla sola volontà di ostentare un linguaggio para-avanzato e moderno, che ha, però, come risultato quello di tracciare una netta linea di demarcazione tra generazioni e livelli di istruzione, che prescinde dalla reale necessità di utilizzare termini tecnici nella resa del messaggio. Lungi dal voler sostenere un purismo linguistico, il concetto esposto poc'anzi è strettamente connesso alla mancata diffusione della cultura finanziaria ed economica, che appare inaccessibile ai più, peccando completamente di chiarezza e comprensibilità<sup>92</sup>.

Tale fragilità culturale può avere effetti fortemente negativi sul benessere degli individui e sul Paese. Questa consapevolezza ha portato all'introduzione di programmi e strategie nazionali e sovranazionali, al fine di diffondere conoscenze economiche e finanziarie necessarie per l'esercizio consapevole della cittadinanza economica e per muoversi responsabilmente nel sistema finanziario<sup>93</sup>.

In tale ottica educativa, l'OCSE ha riconosciuto l'importanza dell'alfabetizzazione finanziaria e ha promosso strumenti idonei a facilitare la diffusione e l'apprendimento di nuove competenze attraverso la creazione nel 2008 dell'*International Network on Financial Education*, che ha lo scopo di raccogliere dati, sviluppare metodologie di valutazione dell'impatto, condividere buone pratiche relativamente ad educazione ed alfabetizzazione finanziaria, finanza sostenibile e digitalizzazione<sup>94</sup>.

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto con la promozione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in linea con i principi formulati dall'OCSE e frutto del lavoro del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. La Strategia è accompagnata da un piano operativo, che descrive le principali attività di promozione e coordinamento dell'educazione. Il Comitato ha, inoltre, messo

---

<sup>92</sup> Patuelli, Antonio. Banche, cittadini e imprese. Rubbettino, 2014.

<sup>93</sup> Ronchini, Beatrice. Uno studio empirico circa il livello di educazione finanziaria in Italia. Banca, impresa, società, vol. 30, no. 1, 49–74. 2011.

<sup>94</sup> OECD International Network on Financial Education - OECD/INFE. Financial education. Ultima consultazione in data 15 gennaio 2024. <https://www.oecd.org/financial/education/oecd-international-network-on-financial-education.htm>

online il nuovo portale dell'educazione finanziaria "Quello che conta", articolato in 5 consigli, 7 cose da sapere e 12 guide sui rischi possibili nel settore finanziario<sup>95</sup>.

Nella stessa direzione si è mossa anche la CONSOB, sostenendo la creazione di una piattaforma di servizi educativi per il cittadino e istituendo il "Mese dell'educazione finanziaria", ricco di iniziative ed eventi di formazione.

Nel contrasto alla *financial illiteracy*, la l. 15/2017 ha promosso il progetto "Educazione finanziaria nelle scuole", realizzato da Banca d'Italia e patrocinata dal MIUR, con l'obiettivo di introdurre l'educazione finanziaria nei programmi scolastici. Accanto ad esso, di rilievo anche il progetto Edufin CPIA (Centri provinciali istruzione degli adulti), progetto inclusivo rivolto agli adulti frequentanti i corsi dei Centri Provinciali di Istruzione<sup>96</sup>.

Altre iniziative di educazione e formazione sono promosse privatamente dai sistemi bancario e assicurativo.

## 1.2 La vigilanza a tutela dei consumatori

Rafforzare la cultura economica e finanziaria degli individui attraverso le diverse iniziative di educazione finanziaria è una delle modalità con cui la Banca d'Italia tutela i clienti degli intermediari finanziari. Ad essa, si aggiungono:

- Seguire la produzione normativa nazionale ed internazionale a tutela della clientela bancaria e l'aggiornamento dei relativi regolamenti;
- Esercitare il controllo sul rispetto delle norme sul comportamento degli intermediari, promuovendo e verificando che trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela siano assicurate, svolgendo un'azione correttiva e di indirizzo dei comportamenti e servendosi, eventualmente, di poteri sanzionatori;
- Assicurare la disponibilità e la concreta possibilità di utilizzare strumenti di tutela individuale: i clienti, ad esempio, possono segnalare con un esposto

---

<sup>95</sup> Link al portale: <https://www.quellocheconta.gov.it/it/>.

<sup>96</sup> Econopoly. Alfabetizzazione finanziaria, quanto è stato fatto e quanto resta da fare. Il Sole 24 ore. 5 settembre 2019. [https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2019/09/05/alfabetizzazione-finanziaria/?refresh\\_ce=1](https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2019/09/05/alfabetizzazione-finanziaria/?refresh_ce=1).

alla Banca d'Italia comportamenti ritenuti irregolari o scorretti, o ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario.

Questo sistema di tutela dei clienti ha diversi fini, quali garantire che l'asimmetria informativa congenita tra le parti venga, almeno in parte, riequilibrata; inoltre, è un metodo per incentivare la concorrenza tra gli operatori, portati in tal modo ad offrire prodotti e servizi adeguati alle esigenze dei clienti, contribuendo al rafforzamento generale della fiducia della clientela nei confronti del sistema.

Le competenze in tema di tutela assegnate alla Banca d'Italia trovano ragion d'essere in principi internazionali, norme comunitarie e nazionali, traducendosi, così, in funzioni regolamentari, di intervento e di vigilanza.

Le regole sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sulla correttezza nelle relazioni con il cliente si applicano ai prodotti e ai servizi bancari e finanziari offerti dagli intermediari autorizzati ad operare sul territorio italiano. A loro volta, questi ultimi devono garantire che in ogni fase del rapporto vengano garantiti i diritti dei clienti, attraverso presidi organizzativi *ad hoc* che assicurino la conformità dell'azione alla disciplina sulla tutela, informazioni chiare, complete e comprensibili, comportamenti improntati alla correttezza, la gestione efficace di reclami e controversie<sup>97</sup>.

Un ulteriore contributo alla tutela del consumatore nel settore del credito al consumo è dato dalla l. 108/1996, la legge antiusura, che ha introdotto il tasso soglia, vale a dire un limite ai tassi di interesse dei prestiti, oltre il quale sono da considerarsi usurari. Il tasso soglia è definito dalla legge, ma è al contempo variabile: a cadenza trimestrale, attraverso una procedura amministrativa realizzata dalla Banca d'Italia su delega del Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene rilevato il tasso effettivo globale medio (Tegm) degli interessi praticati da banche e intermediari autorizzati. La differenza tra il limite (soglia) e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali, al contrario il tasso applicato è da considerarsi usurario.

---

<sup>97</sup> Banca d'Italia. Tutela della clientela ed educazione finanziaria. Ultima consultazione in data 15 gennaio 2024. <https://www.bancaditalia.it/compiti/tutela-educazione/index.html#usura>.

La legge, però, considera usurari anche quegli interessi inferiori a tale limite se “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”<sup>98</sup>.

È l’Autorità giudiziaria ad occuparsi in concreto della verifica dell’usurarietà dei tassi.

## 2. Il sovraindebitamento del consumatore

In Italia ci sono quasi due milioni di famiglie che non riescono a saldare i propri debiti, rischiando di incorrere in procedure esecutive; per non parlare della difficile vita delle imprese, in particolare le micro e le piccole.

Diversi autori sostengono che chi versa nella condizione di sovraindebitamento altro non è che un soggetto imprudente nelle scelte di acquisto, che ha commesso uno o più errori di valutazione “nell’applicare la propria buona intenzione di indebitarsi per consumare (e di buone intenzioni, come si dovrebbe sapere, è lastricato l’inferno)”<sup>99</sup>. Un soggetto, il consumatore tipo, caratteristico della società attuale a crescita obbligatoria, che cade in depressione, tanto economica quanto psicologica, quando questa crescita viene a mancare.

Ma la drammatica diffusione delle situazioni di insolvenza, sostengono altri, è figlia anche di crisi economiche<sup>100</sup>. Infatti, il quadro di riferimento si è reso ancor più allarmante dopo le impennate dei prezzi e l’aumento dei tassi di interesse che hanno caratterizzato il 2023, comportando un aumento dell’indebitamento di aziende e privati che è andato a sommarsi a quello, evidentemente ancora non saldato, attribuibile alle spese sostenute per fronteggiare l’emergenza Covid19,

---

<sup>98</sup> Remer, Paolo. Usura bancaria: quali sono i tassi soglia. La legge per tutti. 30 settembre 2020. [https://www.laleggepertutti.it/432746\\_usura-bancaria-quali-sono-i-tassi-soglia](https://www.laleggepertutti.it/432746_usura-bancaria-quali-sono-i-tassi-soglia).

<sup>99</sup> Così, Giovanni. Il debito: un fenomeno patologico. In Studi senesi, CXXV (2), 229-234. 2013.

<sup>100</sup> Lupoi, Michele Angelo. Le ultime novità in materia di giustizia civile. Accademia.edu. Ultima consultazione in data 17 gennaio 2024. [https://www.academia.edu/1469555/Le\\_ultime\\_novita%C3%A0\\_in\\_materia\\_di\\_justizia\\_civile\\_2011\\_2012\\_](https://www.academia.edu/1469555/Le_ultime_novita%C3%A0_in_materia_di_justizia_civile_2011_2012_)

evidenziando fuor da ogni dubbio il forte legame tra i periodi di contrazione economica e l'indebitamento generale.

Pertanto, prescindendo dai casi in cui decisioni manifestamente imprudenti o cattivi comportamenti addebitabili all'individuo, come giochi e scommesse, creano gravi situazioni debitorie, nella maggior parte dei casi esternalità quali le crisi economiche, eventi personali e incolpevoli come la perdita del lavoro o la necessità sopravvenuta di ricorrere a cure mediche rendono difficile, spesso impossibile, continuare ad onorare puntualmente gli impegni assunti. Questo è un rischio a cui sono esposti tutti coloro che hanno contratto un prestito: in tal modo, un indebitamento controllato si trasforma in un indebitamento eccessivo, sproporzionato.

L'accesso al credito attraverso il sistema bancario – o le società di finanziamenti - rappresenta ormai il canale privilegiato per accedere a beni e servizi, anche di natura essenziale, perciò esso assume un ruolo di responsabilità sociale quasi paragonabile a quella di un servizio pubblico. Ed è il confine tra soggetto “bancabile” e “non bancabile” – per quanto sempre meno netto – a segnare la soglia della povertà, a distinguere la classe media dai mendicanti. Proprio in questa area di confine la prevenzione del sovraindebitamento, le procedure per gestirlo, la ricerca di soluzioni parallele o alternative, assumono un forte significato: evitare che persone socialmente ed economicamente inserite cadano irrimediabilmente nel baratro della povertà e della esclusione sociale.

Ecco, dunque, il quadro entro cui si pone l'intervento dello Stato, in un'ottica di tutela dalle conseguenze del sovraindebitamento, le quali, dunque, non sono solo ostacoli alla realizzazione del mercato interno, ma anche alla giustizia sociale. Proprio per questo motivo, l'ordinamento di numerosi Paesi prevede un provvedimento di esdebitazione, con cui, dopo la liquidazione dell'attivo, si “cancellano” i debiti residui.

Obiettivo di questa disciplina è dunque, recuperare un soggetto che altrimenti rimarrebbe ai margini della società, in virtù del “diritto ad un nuovo inizio” (di qui l'espressione *fresh start* utilizzata in queste ipotesi), mettendo alla

prova i solidi dogmi del diritto delle obbligazioni: “l’impotenza finanziaria è colpevole per definizione”, “l’obbligazione pecuniaria è indistruttibile”<sup>101</sup>.

La prima norma relativa allo stato di insolvenza è il Regio Decreto n.267 del 16 marzo 1942, che disciplina la c.d. legge fallimentare, una procedura concorsuale applicabile all’imprenditore commerciale che versi, appunto, in stato di insolvenza, con lo scopo di terminare i rapporti pendenti con terzi – creditori - al momento della dichiarazione di fallimento. Nonostante la lunga serie di riforme e di interventi legislativi, la legge fallimentare continua a svolgere un’importante funzione di riferimento normativo, anche dopo la pubblicazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che la accoglie e riunisce tutta la disciplina di settore.

Non sempre, però, una grave situazione debitoria è imputabile ad un imprenditore: può accadere che un individuo, al di fuori della propria attività lavorativa, abbia difficoltà a ripagare i creditori e, nonostante sforzi e buona volontà, si ritrovi sulle spalle un debito insostenibile. Le crisi che si sono succedute nel corso degli anni e le difficoltà economiche che comportano, spesso accompagnate da pratiche di *mala gestio* delle finanze, hanno portato molte persone a vivere momenti di estremo sconforto, nei quali pare impossibile intravedere vie d’uscita, arrivando a compiere gesti estremi. Per tutelare i debitori in situazioni simili, a seguito di una proposta di legge presentata dal Senatore Centaro, si arrivò all’introduzione di un procedimento per la composizione delle situazioni di sovraindebitamento con la legge 27 gennaio 2012 n. 3 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, conosciuta come la legge sul sovraindebitamento, anche chiamata “legge salva suicidi”<sup>102</sup>.

La normativa di riferimento è stata ampliata dal Decreto Ministeriale n. 202/2014, che ha stabilito il “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”.

---

<sup>101</sup> Modica, Lara. Profili giuridici del sovraindebitamento.13-27, Jovene, 2012.

<sup>102</sup> Moreschini, Paola. La gestione delle crisi da sovraindebitamento. Cultura e diritti: per una formazione giuridica III, 1, Pisa University Press. 2014.



Successivamente, la l. 132/2015 “recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” ha definito ulteriormente il quadro.

Infine, rilievo fondamentale è assunto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019, il quale ha raccolto la disciplina delle situazioni di crisi o insolvenza del debitore, che sia consumatore o professionista.

Attraverso questa disciplina, il legislatore opera per creare le condizioni affinché il debitore possa uscire da situazioni di stallo, tutelando i diritti delle diverse parti coinvolte.

### 2.1 La nozione giuridica di sovraindebitamento

Il sovraindebitamento non è un qualsiasi debito, ma uno stato di squilibrio non transitorio tra i propri impegni economici e il proprio reddito, da cui deriva la oggettiva, seria e duratura difficoltà ad adempiere per il debitore.

La normativa di riferimento nasce con la legge 3/2012, il cui art.6, comma 1, recita: “Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione.” Proseguendo, il comma 2 definisce sovraindebitamento “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”<sup>103</sup>.

Così il Legislatore introduce la nuova procedura di composizione della crisi, che consta di tre elementi principali: stato o presupposto oggettivo, presupposto soggettivo e strumento.

---

<sup>103</sup> Losito, Marilena e Giordano, Carlo. La composizione delle crisi da sovraindebitamento: come accedere e quali sono le procedure. Diritto.it. 23 novembre 2021. <https://www.diritto.it/la-composizione-delle-crisi-da-sovraindebitamentocome-accedere-e-quali-sono-le-procedure/>.

Presupposto oggettivo per l'applicabilità della procedura e l'uso dello strumento dell'accordo è la presenza del sovraindebitamento, come inteso dalla legge, vale a dire una vera e propria crisi di liquidità.

Per quanto attiene al presupposto soggettivo, è necessario richiamare il Codice della crisi d'Impresa, che, all'art.2, amplia la definizione precedente, estendendola: sovraindebitamento è lo “stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.

Definito lo stato di crisi come il rischio di probabile insolvenza, alle procedure individuate dalla legge 3/2012 potranno, pertanto, accedervi:

- Il consumatore, che si indebita per affrontare spese personali. Ad esso viene dedicato lo strumento concorsuale del piano del consumatore, ridenominato dal Codice della crisi d'impresa “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”, che trova oggi disciplina ai sensi degli artt.67 e ss. del Codice;
- Il debitore non soggetto a procedure concorsuali “diverse da quelle regolate dal presente capo”, dunque il debitore, diverso dal consumatore, non fallibile. Sono debitori non fallibili: gli imprenditori agricoli, le *startup* innovative, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, gli enti non commerciali, le imprese sotto la soglia di fallibilità, l'ente pubblico, per cui è prevista altra specifica procedura di dominio dell'autorità amministrativa. Ad essi è riservato l'accordo con i creditori di composizione della crisi o di ristrutturazione dei debiti – ora concordato minore -, che presenta diversi punti di affinità con il concordato preventivo previsto per le imprese fallibili, trattandosi di una procedura negoziale basata su un accordo proposto dal debitore ai creditori.

Entrambi i debitori potranno usufruire della procedura di liquidazione del patrimonio.

Accanto alle procedure citate, il Codice della Crisi d'impresa introduce una sub-procedura per il “debitore incapiente”, incapace di offrire ai creditori alcuna utilità economica per ripagare i debiti, qualora ritenuto meritevole di ottenere, una *tantum*, l'esdebitazione<sup>104</sup>.

Nel presupposto soggettivo rientrano anche i soci illimitatamente responsabili di società fallibili quando abbiano debiti personali eccessivi rispetto al proprio patrimonio, mentre la società non presenta segni di crisi<sup>105</sup>.

Oltre ai presupposti oggettivo e soggettivo, acquista rilevanza il requisito di meritevolezza. La presenza del requisito di meritevolezza è verificata dal Giudice in sede di omologazione della procedura. Egli deve appurare le cause del dissesto, la condotta del debitore nella sua gestione e che questi non abbia determinato la sua situazione di sovraindebitamento, anche attraverso un ricorso al credito non proporzionato alle proprie possibilità, con colpa grave, malafede o frode; è richiesta, così, una “meritevolezza rafforzata”<sup>106</sup>.

Il consumatore non meritevole ha accesso solo alla procedura della liquidazione controllata del proprio patrimonio – per la quale unica causa ostativa è il compimento di atti di frode -, che non gli consentirebbe di ottenere l'esdebitazione, la quale è condizionata, dal Codice della crisi d'impresa, alla meritevolezza<sup>107</sup>.

Non tutti i debitori possono beneficiare delle due tipologie di accordo. Infatti, è prevista l'inammissibilità alle procedure di colui che:

- È soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012;
- Ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;

---

<sup>104</sup> Battaglia, Roberto. D.lgs. n. 14/2019: sovraindebitamento ed esdebitazione. UTET Giuridica, 2019.

<sup>105</sup> Pacchi, Stefania, et al. Il sovraindebitamento del consumatore negli ordinamenti di matrice latina e nel modello statunitense. Pacini giuridica, 2019.

<sup>106</sup> De Matteis, Stanislao e Graziano, Nicola. Casi e questioni di sovraindebitamento. Maggioli Editore, 2017.

<sup>107</sup> Pasquariello, Federica. L'omologazione del piano del consumatore. Giurisprudenza commerciale, 257-267. 2020.

- Ha subito per cause ad esso imputabili l'impugnazione o la risoluzione dell'accordo o la revoca dell'omologazione del piano del consumatore;
- Ha presentato una documentazione dalla quale non è possibile ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.

Come già accennato, le procedure relative al sovraindebitamento sono state inserite nel Codice della crisi d'Impresa e il piano del consumatore è oggi ridenominato "Ristrutturazione dei debiti del consumatore". La disciplina ha subito importanti innovazioni dovute al Codice, anche a seguito delle novità introdotte dalla l. 176/2020 "recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19". Ciò nonostante, la l. 3/2012 rimane fondamentale nella definizione di disciplina e procedure, rimaste molto simili.

2.2 La legge sul sovraindebitamento l. 3/2012 "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento"

Per niente raffinata, se non quasi macabra, la denominazione "salva suicidi" dà un'immediata immagine della situazione che la l.3/2012 è stata chiamata a fronteggiare: se già tra il 2008 e il 2009 l'economia italiana aveva subito una delle maggiori contrazioni conseguentemente all'effetto domino sull'economia mondiale causato dalla bolla dei *subprime*, nel biennio 2011-2012 la speculazione internazionale mise nel mirino i debiti sovrani di Italia e Grecia, avvicinando lo Stato italiano al *default* finanziario.

Prima del 2012, per i debiti contratti per motivi personali non esistevano procedure simili: i debitori rimanevano tali senza possibilità di ritornare sul mercato se non dopo il completo saldo realizzato con la vendita forzata di immobili, la svendita di oggetti preziosi, il pignoramento e la messa all'asta di beni mobili, la chiusura delle forniture da parte degli enti erogatori di servizi, il pignoramento del quinto dello stipendio, il blocco dell'accesso al credito bancario, mettendo spesso il debitore nella condizione di ricorrere al mercato illegale di denaro.

Dunque, tale legge è studiata *ad hoc* per “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Da qui discende che la *voluntas legis* della composizione della crisi da sovraindebitamento è introdurre strumenti di risoluzione della crisi del consumatore e dell'imprenditore non fallibile, i c.d. debitori deboli, su cui gravano situazioni di insolvenza civile non particolarmente complesse, contrariamente a quelle riscontrabili, ad esempio, nei casi di grosse s.p.a.<sup>108</sup>.

Precedentemente sono state individuate le categorie di debitori non fallibili a cui viene applicata la legge sul sovraindebitamento, poiché esclusi dalla legge fallimentare. Nello specifico, quest'ultima prevede delle soglie di fallibilità, criteri generali volti a individuare i limiti dimensionali al di sotto dei quali, un qualsiasi imprenditore commerciale è da considerarsi non fallibile. Pertanto, non saranno fallibili – in aggiunta a quelli già individuati - tutti gli imprenditori che:

- abbiano avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività, qualora di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo per ciascun anno non superiore a 300.000 euro;
- abbiano realizzato, in qualsiasi maniera, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
- abbiano un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro<sup>109</sup>.

Pertanto, le categorie di imprenditori per cui vengono meno i requisiti di fallibilità, potranno avvalersi delle procedure previste dalla legge sul sovraindebitamento.

---

<sup>108</sup> Minutoli, Giuseppe. Composizione della crisi da sovraindebitamento. IPSOA, 2019.

<sup>109</sup> Fico, Daniele. Le soglie di fallibilità alla luce del decreto correttivo della riforma del diritto fallimentare. Il Quotidiano Giuridico. 17 ottobre 2007.

Le procedure che la legge 3/2012 offre sono tre: l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio. Tutte offrono notevoli benefici, muovendosi verso gli stessi obiettivi. *In primis* quello di poter ridurre in modo consistente i debiti e renderli proporzionati alle possibilità del debitore, permettendogli un pagamento dilazionato secondo le modalità concordate, che tengano conto delle sue esigenze e concrete possibilità. Inoltre, è prevista la possibilità di ottenere la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli presenti nel sistema creditizio, rendendo effettiva la possibilità di ottenere nuovi finanziamenti in futuro.

### 2.2.1 Le procedure

Il soggetto legittimato a promuovere la procedura è il sovraindebitato e ad esso nessun altro può sostituirsi, contrariamente al caso di fallimento dove, oltre al debitore, l'iniziativa può essere promossa anche dal creditore o dal Pubblico Ministero.

L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore si distinguono principalmente per il soggetto a cui sono destinati: il debitore non fallibile o i privati che abbiano contratto debiti non per esigenze personali, ma per ragioni connesse alla propria attività professionale, possono realizzare l'accordo con i creditori; invece, il privato – appunto, il consumatore – utilizzerà il piano del consumatore.

Il piano del consumatore è una procedura molto vantaggiosa, in quanto non prevede il consenso dei creditori per l'omologazione, essendo riservato al solo Giudice l'obbligo di verificare la fattibilità economica del piano e la meritevolezza del debitore. In tal modo il debitore ridefinisce unilateralmente il proprio stato di indebitamento al fine di ottenere l'esdebitazione. Il contenuto del piano è definito dall'art.8, comma 1, della l. 3/2012 solo sotto il profilo finalistico: soddisfare i crediti, senza prevedere nulla su come tale obiettivo debba essere raggiunto. Da qui la definizione degli accordi come a “geometria variabile”<sup>110</sup>.

---

<sup>110</sup> Trentini, Carlo, et al. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. IPSOA, 2012.

La libertà del consumatore nella definizione del piano si declina sotto due profili: relativamente al patrimonio che il debitore mette a disposizione per saldare i debiti (è, infatti, prevista la possibilità di escludere dalla ristrutturazione la propria abitazione principale e il debito contratto per la stessa) e in base al perimetro di soddisfacimento dei creditori (la soddisfazione può essere parziale o integrale, a seconda dei casi), e dunque, attraverso le modalità con cui realizzerà il soddisfacimento, ferma restando la necessità di coinvolgere nel piano tutti i propri creditori – manca tuttavia un esplicito richiamo al principio della *par condicio creditorum*.

La libertà del debitore però non è assoluta: è previsto un *minimum* di vincolatività per il consumatore, il quale dovrà assicurare il soddisfacimento di alcune categorie di creditori nella misura stabilita dalla legge: ci si riferisce all'obbligo, *ex art.545 c.p.c.* di assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili, dai quali, dunque, il debitore non può esimersi (come i crediti alimentari, le somme dovute a titolo di stipendio, ecc.). L'obbligo di saldare totalmente il debito può essere derogato per la categoria di creditori per cui è ammessa una soddisfazione non integrale, purché sia assicurato, ai sensi dell'art.7, comma 1, l. 3/2012, il pagamento degli stessi “in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato degli organismi di composizione della crisi”: la falcidia dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca va valutata in base al confronto tra il grado di soddisfacimento dei creditori qualora venga attuato il piano e quello qualora vengano venduti forzatamente i beni<sup>111</sup>.

Per quanto attiene ai tempi di esecuzione del piano, c'è chi, sulla base del principio della ragionevole durata del giudizio *ex art.111 Cost.*, ha ritenuto inammissibili piani di durata superiore ai cinque anni, oltre i quali il sacrificio sarebbe stato eccessivamente gravoso per il debitore.

Un'altra parte della dottrina e diverse pronunce, rifiutando questi rigidi vincoli aprioristici, hanno avallato piani con tempi di esecuzione ben più lunghi.

---

<sup>111</sup> Amisano, Paolo. Il sovraindebitamento del consumatore. La Tribuna. 2019.

Quest'ultima posizione è stata sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, che ha sostenuto come il giudizio di fattibilità del piano debba essere legato alla condizione specifica del debitore, senza inderogabili schemi, neppure temporali, rendendosi necessaria, ancora una volta, una valutazione degli interessi *ad hoc*<sup>112</sup>.

Così definito il contenuto della proposta del piano e le modalità di ristoro dei creditori, la domanda di accesso alla procedura deve soddisfare specifici requisiti di forma.

Il piano, non essendo qualificabile come atto negoziale, non necessita di approvazione da parte dei creditori: è un atto con cui il debitore sottopone al vaglio del Giudice le ipotesi di adempimento ed è proprio nell'assenza di voto o consenso da parte dei creditori che risiede la differenza principale rispetto all'accordo.

L'atto con cui il debitore avanza la proposta è il ricorso. Poiché predisporre il piano, la documentazione da allegare e il ricorso da depositare non è semplice, il consumatore è supportato da un Occ, un organismo di composizione della crisi. L'Occ è un organismo di diritto pubblico, caratterizzato da indipendenza e imparzialità, iscritto ad un apposito albo tenuto presso il Ministero della Giustizia e a cui ogni debitore legittimato può rivolgersi per far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori. Gli organismi di composizione possono essere costituiti da Enti pubblici, ordini professionali o essere costituiti presso le camere di commercio.

La proposta impostata dal debitore viene inviata ad un Occ determinato in base alla sede di residenza del debitore – o sede legale -. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, i quali devono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti (art.8, l. 3/2012). Qualora i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la copertura di ciò che l'accordo prevede, è necessario che uno o più terzi conferiscano, come garanzia, redditi e beni.

---

<sup>112</sup> Irrera, Maurizio, et al. La nuova disciplina del sovraindebitamento. Zanichelli, 2021.



La proposta del piano, dunque, viene depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, unitamente all'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme rispettivamente dovute e di tutti i beni e redditi del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni. Generalmente si tratta di una proposta di pagamento rateizzato di una quota dei vari crediti esistenti, che assicuri il pagamento secondo scadenze e modalità prestabilite. Inoltre, prevede eventualmente garanzie per l'adempimento dei debiti, in base alle concrete disponibilità del debitore e alle sue necessità di sostentamento, nel rispetto delle nuove previsioni del Codice<sup>113</sup>.

Alla proposta va poi allegata, a pena di inammissibilità, una relazione dell'Occ funzionale alla verifica compiuta dal Giudice, tanto in via preventiva che in sede di omologa. Essa deve indicare le cause dell'indebitamento, le ragioni dell'incapacità ad adempiere del debitore, l'indicazione presunta dei costi procedurali, la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata, l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dal creditore, un'attestazione della diligenza del debitore nell'assumere obbligazioni e l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento (art. 9), il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore (novità richiesta dal Codice).

Contestualmente, la proposta deve essere presentata all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti.

Se il vaglio giudiziale ha esito positivo, il Giudice fissa con decreto l'udienza, dandone notizia ai creditori e dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere eseguite dai creditori azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, pena nullità. Inoltre, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto (art.10).

---

<sup>113</sup> Buonocore, Vincenzo. Manuale di diritto commerciale. Giappichelli Editore. 2020.

Si apre la successiva fase dell'omologazione, dove i creditori possono proporre le proprie contestazioni. Dopodiché, il Giudice omologa il piano, che, pubblicato, diventa vincolante per tutti i creditori.

Successivamente, nella fase di esecuzione, il Giudice autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione di eventuali vincoli su beni e somme, se necessario, nomina un liquidatore, qualora vi siano beni sottoposti a pignoramento. I crediti sorti in funzione dei procedimenti in essere vengono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri. L'Occ vigila sull'adempimento dell'accordo.

Se, per ragioni non imputabili al debitore, l'esecuzione dell'accordo o del piano diventa impossibile, il debitore potrà modificare la proposta (art.13).

Quando dolosamente, o con colpa grave, il debitore abbia diminuito il passivo, sottratto una parte rilevante dell'attivo o simulato attività inesistenti, ogni creditore può proporre istanza, sulla cui base l'accordo può poi essere annullato dal tribunale. È possibile, inoltre, che ciascun creditore richieda la risoluzione dell'accordo al tribunale dinnanzi all'inadempimento del proponente, dando luogo alla revoca dell'efficacia dell'omologazione (art.14).

A tal punto, il debitore dovrà pagare secondo le modalità stabilite dal piano i propri debiti. Se non lo farà, i creditori potranno richiedere la revoca dello stesso<sup>114</sup>. Se il piano viene rispettato, al suo termine il debitore beneficerà della completa esdebitazione: verrà liberato dai debiti preesistenti, anche se non integralmente soddisfatti<sup>115</sup>. L'esdebitazione è esclusa qualora il sovraindebitamento del debitore sia imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali o quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a discapito di altri. L'esdebitazione, inoltre, non opera per debiti gravanti

---

<sup>114</sup> Barbani, Riccardo. Piano del Consumatore – guida operativa. Fisco e immobili. 11 settembre 2018. [https://fiscoeimmobili.it/piano-del-consumatore-guida-operativa/#Fase\\_del\\_deposito\\_e\\_apertura\\_della\\_procedura](https://fiscoeimmobili.it/piano-del-consumatore-guida-operativa/#Fase_del_deposito_e_apertura_della_procedura).

<sup>115</sup> Remer, Paolo. Il piano del consumatore. La legge per tutti. 31 gennaio 2019. [https://www.laleggepertutti.it/273042\\_il-piano-del-consumatore](https://www.laleggepertutti.it/273042_il-piano-del-consumatore).

da obblighi di mantenimento e alimentari, per i debiti da risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale, sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario, per debiti fiscali.

La terza ed ultima alternativa prevista dalla legge è la liquidazione dei beni, procedura meramente esecutiva, diretta alla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore e all'uso del ricavato per soddisfare i creditori. Il debitore in stato di sovraindebitamento può richiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, proponendo domanda di liquidazione al tribunale competente. Alla domanda devono essere allegati l'inventario di tutti i suoi beni – corredato dell'attestazione del possesso di ciascun immobile o cosa mobile – e una relazione dell'Occ contenente l'indicazione delle cause di indebitamento, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, eventuali atti del debitore impugnati dai creditori ed, infine, il giudizio dell'Occ di attendibilità e completezza della documentazione. L'Occ, entro tre giorni dalla richiesta, ne dà notizia agli uffici fiscali e all'agente della riscossione. Non è possibile liquidare i crediti impignorabili aventi carattere alimentare e di mantenimento, i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, stipendio, salario o altre indennità relative a rapporti di lavoro, sussidi per maternità o malattie e gli altri beni non pignorabili per disposizioni di legge (art.14).

Nei casi di annullamento dell'accordo o del piano, il giudice dispone la conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio (art.14-*quater*).

Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione fornita dal debitore, definisce l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori la possibilità di partecipare alla liquidazione, con domanda di partecipazione, proposta con ricorso (art.14-*sexies*). Egli esamina le domande e predispone un progetto di stato passivo, individuando un elenco delle titolarità dei diritti su beni mobili e immobili. Una volta comunicato agli interessati, questi possono opporre eccezioni, che, se presenti, porteranno il liquidatore a proporre un nuovo progetto, altrimenti ci sarà l'approvazione dello stato passivo (art.14-*octies*). Il liquidatore, nel frattempo amministratore dei beni componenti il patrimonio di

liquidazione, di cui fanno parte anche accessori, pertinenze e frutti dei beni del debitore, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del Giudice. Il Giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il Giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura (art.14-*novies*)<sup>116</sup>.

Eventuali beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, entrano a farne parte, dedotte le passività affrontate per l'acquisto (14-*undecies*).

Il debitore è liberato dai debiti residui, beneficiando così dell'esdebitazione, a condizione che:

- abbia cooperato diligentemente allo svolgimento della procedura, non contribuendo a ritardi;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti alla domanda;
- non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per aver dissimulato attivo o passivo, non abbia prodotto documentazione contraffatta o ommesso l'indicazione di beni dall'inventario, non abbia effettuato pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore o aggravato la sua posizione debitoria, non abbia rispettato i contenuti dell'accordo; fatti per i quali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1000 a 50000 euro;

---

<sup>116</sup> De Matteis, Stanislao. La liquidazione controllata nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali (II). Giappichelli, 2021. <https://www.dirittofallimentaresocieta.it/liquidazione-controllata-nel-codice-della-crisi-d-impresa>.

- abbia svolto nei successivi quattro anni all'inizio della procedura, un'attività produttiva di reddito o abbia cercato un'occupazione, senza rifiuto ingiustificato di proposte di impiego.

Il Giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione e sentiti i creditori non integralmente soddisfatti, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'art.739 c.p.c. di fronte al tribunale (art.14-*terdecies*)<sup>117</sup>.

### 2.3 L'incauto finanziamento e la concessione abusiva del credito

Una situazione di sovraindebitamento può essere connessa ad una concessione incauta del credito da parte del finanziatore. Diffusi sono i casi in cui il soggetto indebitato necessita di denaro per estinguere i precedenti rapporti, ricorrendo all'apertura di un nuovo finanziamento, cosa che però non fa che aggravare la situazione, allungando la durata del piano di ammortamento.

La concessione abusiva è la concessione di somme – così come la prosecuzione di linee di credito -, a privati o a imprese, qualora il finanziatore sia consapevole delle preoccupanti condizioni patrimoniali ed economiche del finanziato e delle incerte, se non inesistenti, prospettive di restituzione. In altre parole, si ha concessione abusiva quando il prestito viene erogato, nonostante il merito creditizio del cliente non lo permetta. Ciò integra un comportamento illecito concorrente<sup>118</sup>.

La previsione di tale figura giuridica rientra, pertanto, nella tutela della regolare concessione del credito, al fine di evitare esposizioni debitorie che possano poi sfociare in procedure di sovraindebitamento.

---

<sup>117</sup> Legge 3/2012, reperibile al sito: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;3>.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, reperibile al sito: [https://dirittodellacrisi.it/pdf/codice\\_della\\_crisi/Codice\\_della\\_Crisi\\_DDC\\_2022.pdf](https://dirittodellacrisi.it/pdf/codice_della_crisi/Codice_della_Crisi_DDC_2022.pdf).

<sup>118</sup> Inzitari, Bruno. Le obbligazioni nel diritto civile degli affari. Cedam, 2006.

L'illiceità della concessione abusiva prende le mosse da alcuni principi fondamentali in materia di attività bancaria per la gestione del credito che mai dovrebbero venire meno:

- Il principio di diligenza e professionalità altamente qualificata;
- I principi di correttezza e lealtà contrattuale, corollari della buona fede;
- Il principio di prudente e sana gestione del credito e dell'attività bancaria.

Per integrare concessione abusiva deve sussistere il nesso di causalità tra la prosecuzione del finanziamento e il grave dissesto del finanziato, da questa aggravato. Ci si chiede, allora, cosa succeda nel caso in cui venga concesso un prestito senza affidabilità e, a causa dell'abusività della concessione – e quindi, di una violazione da parte del finanziatore dell'art.124-*bis* del T.U.B. -, il debitore si venga a trovare nella situazione di sovraindebitamento.

Indubbiamente, i soggetti danneggiati da questa fattispecie sono i terzi creditori del soggetto finanziato, tratti in inganno dalla sua apparente solidità economica e ai quali viene occultato, così facendo, il reale stato di crisi.

Divisa, invece, è la dottrina sul considerare il finanziato come ulteriore soggetto danneggiato o co-attore nella realizzazione della condotta abusiva <sup>119</sup>.

### 3. Il sistema sanzionatorio in capo al creditore che ha determinato il sovraindebitamento del consumatore

L'erogazione di credito abusiva, poiché effettuata con dolo o colpa, rappresenta un illecito del finanziatore, per essere venuto meno ai suoi doveri di prudente gestione. La responsabilità dell'operatore finanziario emerge da una valutazione *ex ante* delle condizioni economiche e finanziarie del debitore e dalle reali possibilità di superare la crisi. Quando tale valutazione conclude che il credito concesso non risulterà salvifico, la sua concessione viene considerata abusiva. Il finanziatore sarà così ritenuto responsabile per aver aggravato la situazione finanziaria. Ciò comporta l'obbligo di risarcimento del danno; inoltre, l'art.69, comma 2 del Codice della crisi d'impresa – come già previsto dalla legge sul

---

<sup>119</sup> Montalti, Lisa. La concessione abusiva del credito. Diritto Consenso. 1° dicembre 2022. <https://www.dirittoconsenso.it/2022/12/01/la-concessione-abusiva-del-credito/>.

sovraindebitamento - stabilisce che in questo caso il creditore non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Nei confronti dei creditori, la concessione abusiva del credito viene ricondotta alla categoria della responsabilità extracontrattuale: la giurisprudenza riconosce che un terzo che contribuisce all'inadempimento del debitore può essere responsabile in solido per il danno causato.

A sua volta, la responsabilità del finanziatore incauto verso il cliente sarà di tipo contrattuale, venendo meno i suddetti obblighi di buona fede, protezione e informazione. Tuttavia, questa fattispecie di responsabilità contrattuale ha confini incerti e implica complesse e accurate valutazioni delle specifiche circostanze del caso. In aggiunta a ciò, tutti coloro che permettono o facilitano la ritardata dichiarazione di fallimento possono essere suscettibili di responsabilità *ex art.2043 c.c.*, determinando l'obbligo di risarcimento del danno.

Del resto, non esistono sanzioni azionabili dai privati a seguito di una mancata o inesatta valutazione del merito creditizio. La questione è particolarmente delicata e rimane dibattuta.

Ad oggi, l'errata valutazione del merito creditizio può comportare un diritto al risarcimento in caso di fallimento o una rateizzazione di maggior favore, non integrando una sanzione efficace, proporzionata e dissuasiva<sup>120</sup>.

#### 4. Le ultime sentenze sulla concessione abusiva del credito

Qualora la verifica del merito creditizio abbia dato esito negativo, il finanziatore deve astenersi dal concedere il prestito, confermando il divieto del prestito irresponsabile. La sentenza della Cassazione del 30 giugno 2021, n. 18610 ha delineato i doveri degli operatori bancari e le possibili conseguenze legali derivanti dalla loro violazione. Un operatore bancario deve sempre rispettare i principi di sana e corretta gestione nell'esercizio delle diverse attività, cosa che viene realizzata, nel caso della concessione di prestiti, attraverso la verifica del

---

<sup>120</sup> Quarta, Francesco. *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*. Edizioni scientifiche Italiane. 2013.

merito creditizio. Questi principi, ribaditi più volte nel Testo Unico Bancario, sono posti a protezione dell'intero sistema economico, a contenimento del rischio, ma anche a tutela del patrimonio del cliente. La Corte ricorda che non esiste un dovere di prevenzione dei danni, ma la normativa posta a disciplina del sistema bancario impone comportamenti e doveri specifici, che, se inosservati, possono integrare una *colpa in omissis*.

Non sempre è semplice individuare la linea di demarcazione tra concessione lecita e abusiva, ma come indica la sentenza appena citata vi è un “favor normativo per il finanziamento a fini di risanamento [...] Il legislatore valorizza l’assistenza creditizia al fine di prevenire il fallimento”. A tal proposito, vanno valutati diversi aspetti:

- Il bilanciamento di interessi e la valutazione *ex ante*: il finanziatore deve essere in grado di valutare le prospettive di risanamento, servendosi di dati e documenti affidabili, riconoscendo, dunque, il confine tra finanziamento meritevole, in grado di risollevare una situazione di crisi, e quello incauto;
- Gli standard professionali elevati di valutazione del merito creditizio seguiti dal finanziatore, che permettono di esprimere un giudizio quasi scientifico, seppur pronostico;
- Il rigoroso esame giudiziale: le decisioni di finanziamento devono essere valutate con attenzione, considerando tutte le circostanze specifiche. Qualora si faccia ricorso al Giudice, questi dovrà stabilire se il finanziatore ha agito con negligenza o in violazione di legge, oppure se è stato prudente.

In ragione della fattibilità e dalla razionalità di un piano di risanamento, si potrà individuare il confine tra finanziamento lecito e abusivo. Sarà compito del Giudice di merito individuarne ragionevolezza e fattibilità<sup>121</sup>.

Da ultimo, la sentenza della Cassazione del 27 ottobre 2023, n. 29840, offre importanti delucidazioni: il finanziamento di un cliente che versi in difficoltà economico-finanziaria, senza prospettive concrete di superamento della crisi, deve

---

<sup>121</sup> Baldino, Floriana. Concessione abusiva del credito: le conseguenze per la banca e i fideiussori. Studio Cataldi. 2 agosto 2021. <https://www.studiocataldi.it/articoli/42484-concessione-abusiva-del-credito-le-conseguenze-per-la-banca-e-i-fideiussori.asp>.



essere interpretato come un mancato adempimento da parte del finanziatore dei doveri primari di prudente gestione, costituendo, così un illecito. Ciò accade in ragione del fatto che, agendo in modo incauto, la banca, o chi per lei, aggrava il dissesto finanziario; da qui la possibilità di essere obbligati a risarcire il danno derivante, principalmente a carattere patrimoniale. Ma anche i danni di natura non patrimoniale devono essere risarciti ai sensi dell'art.2059. Essi sono distinguibili in danni morali, che comportano una lesione alla dignità e integrità morale del soggetto, e biologici, lesivi dell'integrità psicofisica della persona e accertabili medicalmente. Spetterà al Giudice, caso per caso, valutare l'entità del danno<sup>122</sup>.

La banca, dunque, è responsabile per i comportamenti posti in essere dai propri dipendenti ed essa risponde nei confronti del cliente pregiudicato ai sensi degli artt.2049 e 1228 c.c.. L'applicazione di questi ultimi è possibile in presenza di tre presupposti:

- l'esistenza di un danno causato dal fatto del dipendente;
- l'esistenza di un rapporto, detto di preposizione, tra dipendente e finanziatore;
- la relazione tra il danno causato e l'esercizio delle proprie funzioni da parte del dipendente: se questi non avesse svolto tali compiti, il comportamento generante il danno non avrebbe avuto ragione di esistere (occasionalità necessaria).

Dunque, quando esiste un rapporto dove il potere direzionale e decisionale è affidato a padroni e committenti, come quello tipico del lavoro subordinato, essi sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio dei loro compiti, *ex art.2049 c.c.*. Ciò accade in virtù del principio *cuius commoda et eius incommoda* (colui che ha il beneficio deve sopportare anche il rischio) e dell'art.1228, che prevede come, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi,

---

<sup>122</sup> Ticozzi, Marco. Concessione abusiva di credito: quando ne risponde la banca? Avvocato Ticozzi. 30 novembre 2023. <https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog/339/concessione-abusiva-di-credito-quando-ne-risponde-la-banca>

risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, integrando così una forma di responsabilità oggettiva, indipendente dalla colpa del soggetto responsabile<sup>123</sup>.

Come precedentemente detto, violando un dovere specifico nei confronti della controparte nato da un precedente rapporto contrattuale, la banca ha una responsabilità contrattuale, basata sul principio secondo il quale il debitore che non esegue correttamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento non è a lui imputabile.

Talvolta, il comportamento delle parti può produrre effetti che vanno al di là del rapporto contrattuale, configurando così un concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, secondo la regola del cumulo: quando l'inadempimento integra un reato o quando è accompagnato da un comportamento doloso, costituendo la violazione di due diritti distinti - quello particolare derivante dal contratto e quello garantito dall'ordinamento giuridico e per il quale l'art.2043 c.c. prevede che chi cagioni ad altri un danno ingiusto, dolosamente o colposamente, deve risarcire il danno - si verifica la coesistenza di due diverse azioni, contrattuale ed extracontrattuale, per cui, venuta meno una, l'altra rimane efficace<sup>124</sup>.

## 5. Le strategie possibili per contrastare il sovraindebitamento

Da un punto di vista economico, l'indebitamento non va considerato come un male, rappresentando uno strumento fondamentale nei processi di sviluppo economico. Per di più, esso permette di superare situazioni momentanee di squilibrio finanziario. Al contrario, l'indebitamento è un male quando cade nell'eccesso, portando il debitore ad un'impossibilità di adempimento nel medio-lungo periodo.

Successivamente agli eventi che hanno caratterizzato la società italiana degli ultimi anni, ci sono almeno quattro maggiori fattori, spesso concomitanti, che il più

---

<sup>123</sup> Morini, Gianpaolo. La responsabilità della banca. Per fatto illecito del dipendente. Diritto.it. 10 settembre 2019. <https://www.diritto.it/la-responsabilita-della-banca-per-fatto-illecito-del-dipendente/>.

<sup>124</sup> Morini, Gianpaolo. Rapporti banca-cliente: la condotta della banca. Diritto.it. 10 giugno 2019. <https://www.diritto.it/rapporti-banca-cliente-la-condotta-della-banca/>.

delle volte sono stati riscontrati come legati alla tendenza del consumatore a sovraindebitarsi:

- Estensione dell'ultraconsumo: fenomeno di eccesso, legato, come ampiamente già detto, a gerarchie sociali;
- Illusione della *jackpot economy*: gli ultimi anni hanno visto un incremento esponenziale del fatturato delle società che si occupano di gioco d'azzardo, portando all'introduzione nei vocabolari di un nuovo termine, per di più inserito tra le patologie: la ludopatia. I debiti da gioco hanno spesso definito situazioni di sovraindebitamento, portando paradossalmente il debitore a cadere nella spirale secondo cui i problemi possono risolversi con una vincita;
- *Aspiration gap* causato dall'aumento delle disuguaglianze: le distanze economiche tra individui e le diverse classi sociali, rese manifeste dai *social media* dove *influencer* e *vip* sfoggiano *standard* di vita normalmente irraggiungibili, portano ad un aumento della frustrazione e della tendenza a cercare di raggiungere gli altri, omologando i propri consumi a quelli di chi è collocato superiormente nella società<sup>125</sup>;
- Politiche spesso lassiste di accesso ai prestiti: è successo diverse volte che le società finanziarie, pur di impegnare la liquidità disponibile, abbiano concesso prestiti anche in mancanza di affidabili prospettive di restituzione.

Rispetto a tutti i problemi individuati, ritorna con forza l'importanza della informazione e dell'educazione dell'individuo, una soluzione di lungo periodo, ma dal risultato quasi certo. Un'attenzione ai consumi e alle proprie effettive capacità economiche e un'educazione al risparmio sono fondamentali per non cadere nelle trappole consumistiche legate alla società capitalista, che spingono all'acquisto incontrollato. Anche il comprendere e accettare che il gioco d'azzardo è uno specchio per allodole e che il divario socio-economico non è superabile con l'acquisto di beni di lusso acquistati attraverso l'indebitamento sono figli di un'educazione, che, ad oggi manca, e della necessità di promuovere, sin dall'età scolare, un diverso modello culturale, meno centrato sul consumo ed indirizzato a

---

<sup>125</sup> Volpato, Chiara. Le radici psicologiche della disuguaglianza. Laterza, 2019.

favorire scelte più sostenibili e bilanciate. Per ciò che riguarda le politiche di accesso ai prestiti, la disciplina è chiara e completa, peccando della sola sanzione in violazione dell'art.124-*bis* del T.U.B., che dissuaderebbe il finanziatore dal non verificare attentamente – o prescindere completamente - il merito creditizio del cliente. Sanzioni esemplari, diversamente dal solo risarcimento del danno, che scoraggino operazioni abusive, potranno generare un reale cambiamento nel comportamento degli operatori<sup>126</sup>.

Infine, si potrebbe affermare che politiche economiche che riducano il *gap* tra ricchi e poveri, ridimensionerebbero numerosi problemi, anche sul fronte del sovraindebitamento. Ciò è solo parzialmente vero, poiché rimarrà sempre parte della natura umana desiderare ciò che gli altri posseggono.

---

<sup>126</sup> Mussella, Marco. Il sovraindebitamento, alcune riflessioni su cause, effetti e possibili rimedi. *Questione Giustizia* (II). 2019. [https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-sovraindebitamento-alcune-riflessioni-su-cause-effetti-e-possibili-rimedi\\_673.php](https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-sovraindebitamento-alcune-riflessioni-su-cause-effetti-e-possibili-rimedi_673.php).

## Conclusioni

Sono numerose le imprese e le famiglie che, per i motivi più disparati, ricorrono al credito. Tale servizio è di grande importanza nella società attuale, permettendo di affrontare spese e, talvolta, sostentarsi, come accade nel caso dei prestiti concessi agli studenti. Però ricorrere al credito equivale ad indebitarsi. Pertanto, per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli, come le procedure concorsuali viste in questa sede, occorre indebitarsi con cautela e in modo sostenibile. Per verificare che il debito sia sopportabile e che il debitore sia in grado di ripagarlo, l'operatore finanziario prima di concludere il contratto è tenuto a valutare il merito creditizio del cliente. Nonostante questa valutazione venga svolta anche alla luce dell'interesse del finanziatore, che, in qualità di imprenditore, vuole evitare perdite, essa è prevista espressamente dalla legge, al fine di tutelare il consumatore e il mercato. Nonostante manchi un apparato rimediale sanzionatorio nel caso in cui venga violato l'obbligo di valutazione del merito, la discrezionalità che ha la banca nel valutare la capacità restitutoria, permette un'applicazione non stereotipata dell'art.124-*bis*, che altrimenti porterebbe alla paradossale concessione di finanziamenti solo in favore di chi potrebbe non averne bisogno, escludendo tutti coloro che invece ne necessitano, ma astrattamente non superano la valutazione del merito creditizio.

Ecco che risulta fondamentale l'analisi situazionale effettuata volta per volta dall'operatore finanziario, che deve essere formato e preparato a considerare tutte le informazioni e i possibili scenari futuri, alla luce dei rischi che dovrà prospettare in modo oggettivo al cliente.

Forse la mancata previsione della sanzione nell'art.124-*bis* discende dall'impossibilità di sanzionare qualcuno che fa qualcosa dove non c'è certezza? Ma qui si aprirebbe un altro grande tema relativo al giudizio di correttezza della valutazione effettuata dal finanziatore, legata a scenari meramente probabilistici.

Ma accade che alla cattiva gestione da parte del finanziatore, da cui deriva un'errata valutazione del merito creditizio, viene data meno importanza rispetto che all'insindacabilità delle scelte frutto della discrezionalità d'impresa.

La soluzione al problema è alla radice: evitare che si realizzino situazioni in cui venga richiesto un finanziamento che non si può ripagare.

Ad oggi, gli unici elementi di alfabetizzazione finanziaria – di base – sono acquisiti individualmente ed informalmente, attraverso le esperienze di vita quotidiana. Sarebbe auspicabile un intervento formale, volto a formare soggetti consapevoli delle dinamiche economiche e finanziarie, capaci di scelte razionali e prudenti.

Nel frattempo che si giunga ad una soluzione a lungo termine come quella educativa, l'ordinamento pone il rimedio del sovraindebitamento, sicuramente più costoso e meno efficace, ma, ad oggi, salvifico per tanti: non a caso “salva suicidi”.

## Ringraziamenti

Quando si conclude un importante fase della vita è buona prassi fermarsi, voltarsi, realizzare quanta strada si è percorsa e contare le gambe che hanno camminato insieme alle proprie. Ho la grande fortuna di contare tante, tante gambe, per di più, senza neanche la necessità di voltarmi indietro: sono tutti accanto a me, chi tenendomi per mano, chi porgendomi la spalla per appoggiare la testa, chi accarezzandomi i capelli, chi tirandomi un pizzico affettuoso.

Il pizzico affettuoso è senza dubbio del mio papà, che è il mio faro ed il mio porto, la mia Wikipedia personale con la risposta esatta a tutto, l'instancabile Tom aggiustatutto che risolve superbamente tutti i problemi quotidiani e, ancora meglio, quelli di straordinaria amministrazione; il mio oracolo, che sa cosa merito e cosa è giusto per me ancora prima che io possa mettere in azione i miei pochi e stanchi neuroni e capire quello che voglio.

La mia mamma mi accarezza i capelli, prendendosi cura della mia anima quando è affaticata. Lei è la luce quando tutto è buio, è il suono del mare i pomeriggi di settembre, quando in qualsiasi altro posto c'è un rumore assordante che ti manda al manicomio. Lei insegna che si deve amare, ma mai sottomettersi, che si può volare, anche in alto, ma che la felicità non mi troverà, se non vado a cercarla io; che l'impegno ripaga sempre e che il rispetto torna indietro al mittente con gli interessi, e se non succede, sei nel posto sbagliato.

Lorenzo mi porge la spalla, metaforicamente e letteralmente, e io ne approfitto ogni volta che posso, perché è la spalla più importante che mi abbia dato la vita e il regalo più grande che potessero darmi mamma e papà. È una sorpresa continua di intelligenza, curiosità, adattabilità. Un orgoglio immenso, oltre ad essere straordinariamente bello e somigliante a sua sorella. Del resto, come diciamo sempre: noi abbiamo tanta bellezza.

Io ho solo due mani, eppure a stringermele ho così tanti amori.

Graziana, con cui facciamo a turno a ricucirci. Una sorella. Se un cordone ombelicale avesse tre estremità, la terza sarebbe stata sua: ogni pensiero dell'una è pensiero dell'altra; ogni emozione che prova l'una, l'altra la vive di riflesso sulla sua pelle, soffrendo e gioendo insieme, sempre.

Rossella, la mia “consi”, il pezzo più dolce del mio cuore. L’ascoltatrice prediletta, la compagna di risate, quella che ti guarda, ti capisce e non dice niente, aspettando che sia tu a parlare, secondo i tuoi tempi e nel frattempo rimane ferma ad aspettarti. L’amica di una vita e per la vita.

Valeria, l’amica forse più discreta, ma sempre presente, nonostante ogni distanza; l’amica pronta ad aiutarti, l’amica che mi ha sempre dimostrato che gli obiettivi sono fatti per essere raggiunti. L’amica delle avventure più stupide e pazzesche di sempre. L’amica dei consigli e delle serate più belle, perché solo quando siamo tutte insieme .siamo bene davvero e possiamo dirci complete.

Maichol. Sono certa che con il tempo e il suo corso naturale, di tutto ciò che abbiamo vissuto rimarrà solo il meglio. Le lacrime di oggi lasceranno posto a un caro ricordo e allora il mio cuore ti custodirà come ciò che di più prezioso ha avuto. Non vedo l’ora che quel momento arrivi, per poter di nuovo sorridere pensandoti. Perché l’amore può cambiare forma, ma sempre amore rimane, soprattutto quando è stato grande come il nostro.

Nicole, Hanane e Alessia, le amiche che hanno alleggerito questi anni, le compagne di banco, di uscite, di studio – raramente -, belle dentro e fuori. Insieme, nelle insicurezze superate e negli obiettivi festeggiati.

Alduin, il mio piccolo grande amore, oggetto delle mie cure, nonostante sia molto più spesso lui a curare me. I due occhi più dolci e sinceri che mi abbiano mai guardata.

Infine, Peppa. Di una forza che non conoscevo e di un entusiasmo che credevo perso, anche se ogni tanto lo lasci vacillare. Apri il tuo cuore alle cose che la vita ti riserva, belle e brutte che siano, ai traguardi e agli intoppi, alle persone che incontri e che, anche se per poco, ti fanno vivere meravigliose esperienze: vivile pienamente e senza freni, accoglile, amale, male che va, lasceranno un insegnamento. Ama quanto più puoi e non pentirtene mai. Non porti limiti e ricorda sempre che la vita sorprende: nulla è mai come ce la si aspetta, e lo hai visto tante volte. Festeggiati ogni giorno, perché la persona più importante del tuo mondo è tanto fiera di ciò che stai diventando.



## Bibliografia

Amisano, Paolo. IL sovraindebitamento del consumatore. La Tribuna. 2019.

Baciucco, Lorenzo. Il collegamento negoziale nella disciplina del credito al consumo: vecchia e nuova disciplina a confronto. Rivista Giuridica Sarda III (2015): 539 ss.

Ballerini, Paolo, et al. Concedere crediti: come una banca si organizza per valutare il merito creditizio e gestire le crisi aziendali. F. Angeli, 2001.

Banca d'Italia. Il credito ai consumatori in parole semplici. Le guide della Banca d'Italia. Ottobre 2020.

Banfi, Alberto. Economia e gestione della banca. McGraw-Hill Education, 1° marzo 2010.

Battaglia, Roberto. D.lgs. n. 14/2019: sovraindebitamento ed esdebitazione. UTET Giuridica, 2019.

Beccari, Dilma. Come accedere al credito e migliorare il rating bancario? l'importanza della centrale dei rischi. Altalex, 2017.

Biferali, Giorgia. Credito al consumo e sovraindebitamento del consumatore. CEDAM, 2019.

Buonocore, Vincenzo. Manuale di diritto commerciale. Giappichelli Editore, 2020.

Carrieri, Renata. Crisi da sovraindebitamento. IPSOA, 2017.

Cosi, Giovanni. Il debito: un fenomeno patologico. In Studi senesi, CXXV (2), 229-234. 2013.

De Matteis, Stanislao e Graziano, Nicola. Casi e questioni di sovraindebitamento. Maggioli Editore, 2017.

Fico, Daniele. Le soglie di fallibilità alla luce del decreto correttivo della riforma del diritto fallimentare. Il Quotidiano Giuridico. 17 ottobre 2007.

Forcellini, Federica. Il nuovo contratto di credito ai consumatori: profili rimediali. *Giureta, Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*. Vol. IX, 2011.

Giustolisi, Claudia. *La direttiva Consumer Rights. Impianto sistematico della direttiva di armonizzazione massima*. Roma Tre-Press, 2017.

Graziano, Nicola. *Il mutuo bancario*. CEDAM, 2013.

Inzitari, Bruno. *Le obbligazioni nel diritto civile degli affari*. Cedam, 2006.

Irrera, Maurizio, et al. *La nuova disciplina del sovraindebitamento*. Zanichelli, 2021.

Liace, Gianfranco. *Il credito al consumo*. Giuffrè, 2022.

Modica, Lara. *Profili giuridici del sovraindebitamento*. 13-27, Jovene, 2012.

Moreschini, Paola. *La gestione delle crisi da sovraindebitamento. Cultura e diritti: per una formazione giuridica III, 1*, Pisa University Press. 2014.

Minutoli, Giuseppe. *Composizione della crisi da sovraindebitamento*. IPSOA, 2019.

Pacchi, Stefania, et al. *Il sovraindebitamento del consumatore negli ordinamenti di matrice latina e nel modello statunitense*. Pacini giuridica, 2019.

Pasquariello, Federica. *L'omologazione del piano del consumatore*. *Giurisprudenza commerciale*, 257-267. 2020.

Patuelli, Antonio. *Banche, cittadini e imprese*. Rubbettino, 2014.

Pellecchia, Enza. *Dall'insolvenza al sovraindebitamento: interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti*. Giappichelli, 2012.

Quarta, Francesco. *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*. Edizioni scientifiche Italiane. 2013.

Ritzer, George. *L'era dell'iperconsumo*. Franco Angeli, 2003.

Ronchini, Beatrice. Uno studio empirico circa il livello di educazione finanziaria in Italia. *Banca, impresa, società*, vol. 30, no. 1, 49–74. 2011.

Rossi, Giulia. *Il credito al consumo. Dal fenomeno socio-economico alla fattispecie contrattuale*. Cedam, 2017.

Sangiorgio, Giorgio. Le Autorità creditizie e i loro poteri. *Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale. Banca d'Italia*. N. 27, Marzo 1992.

Torchia, Francesco. *Il consumo di microcredito e la tutela della persona*. Edizioni Scientifiche Italiane, 2006.

Trentini, Carlo, et al. *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*. IPSOA, 2012.

Vettori, Giuseppe. *Nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori, in Contratto e responsabilità. Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli*. Padova, 2013.

Volante, Raffaele. I «contratti collegati» nella direttiva 2008/48/CE, Giappichelli, 2009.

Volpato, Chiara. *Le radici psicologiche della disuguaglianza*. Laterza, 2019.

## Sitografia

Acquaviva, Mariano. Cessione del credito: cos'è e come funziona? La legge per tutti. 18 aprile 2022. [https://www.laleggepertutti.it/539168\\_cessione-del-credito-cose-e-come-funziona](https://www.laleggepertutti.it/539168_cessione-del-credito-cose-e-come-funziona).

Acquaviva, Mariano. Quali sono le cause di nullità del contratto? La legge per tutti. 3 aprile 2021. [https://www.laleggepertutti.it/454558\\_quali-sono-le-cause-di-nullita-del-contratto](https://www.laleggepertutti.it/454558_quali-sono-le-cause-di-nullita-del-contratto).

Acquaviva, Mariano. Sistema di informazioni creditizie: cos'è? La Legge per tutti. 25 marzo 2023. [https://www.laleggepertutti.it/607511\\_sistema-di-informazioni-creditizie-cose](https://www.laleggepertutti.it/607511_sistema-di-informazioni-creditizie-cose).

ADifesa. CRIF e Centrale Rischi di Banca d'Italia: quali sono le differenze? Adifesa.it. Ultima consultazione in data 24 agosto 2023. <https://www.adifesa.it/crif-e-centrale-rischi-di-banca-ditalia-quali-sono-le-differenze/>.

Albanese, Laura. Credito ai consumatori: nulla la clausola relativa al costo non incluso nel TAEG ed anche la clausola che individua un TAEG che non ha previsto. Diritto del risparmio, 13 giugno 2018, <https://www.dirittodelrisparmio.it/2018/06/13/credito-ai-consumatori-nulla-la-clausola-relativa-al-coste-non-incluso-nel-taeg-ed-anche-la-clausola-che-individua-un-taeg-che-non-ha-previsto-quel-coste/>.

Angelini, Paolo. La recente proposta della Commissione europea di modifica delle regole prudenziali per le banche: un quadro d'insieme e una prima valutazione. Banca d'Italia. 19 gennaio 2022. [https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2022/Angelini\\_ABI\\_19\\_gennaio\\_2022.pdf?language\\_id=1](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2022/Angelini_ABI_19_gennaio_2022.pdf?language_id=1).

Bagnato, Maria Elena. Diritto di recesso: la guida completa. Altalex. 25 novembre 2019. <https://www.altalex.com/guide/diritto-recesso>.

Baldino, Floriana. Concessione abusiva del credito: le conseguenze per la banca e i fideiussori. Studio Cataldi. 2 agosto 2021.

<https://www.studiocataldi.it/articoli/42484-concessione-abusiva-del-credito-le-conseguenze-per-la-banca-e-i-fideiussori.asp>.

Banca Centrale Europea. Abbiamo innalzato i tassi di interesse. Cosa significa per te? 23 settembre 2022.  
[https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/interest\\_rates.it.html](https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/interest_rates.it.html).

Banca d'Italia. Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori. Statistiche. 30 giugno 2023.  
[https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanziamenti-raccolta/2023-finanziamenti-raccolta/statistiche\\_STAFINRA\\_20230630.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanziamenti-raccolta/2023-finanziamenti-raccolta/statistiche_STAFINRA_20230630.pdf).

Barbani, Riccardo. Piano del Consumatore – guida operativa. Fisco e immobili. 11 settembre 2018. [https://fiscoeimmobili.it/piano-del-consumatore-guida-operativa/#Fase\\_del\\_deposito\\_e\\_apertura\\_della\\_procedura](https://fiscoeimmobili.it/piano-del-consumatore-guida-operativa/#Fase_del_deposito_e_apertura_della_procedura).

Calabrese, Domenico. MiFID II: gli obblighi informativi nei servizi di investimento. Salvis Juribus. 4 giugno 2022. <http://www.salvisjuribus.it/mifid-ii-gli-obblighi-informativi-nei-servizi-di-investimento/>.

Carrà, Massimiliano. CICR: cos'è e quale ruolo ha il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. Risparmio gestito. 22 maggio 2019.  
<https://risparmiogestito.money.it/CICR-cos-e-e-quale-ruolo-ha-il-Comitato-interministeriale-per-il-credito-e-il-risparmio>.

Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Cessione del quinto. Ultima consultazione in data 9 luglio 2023,  
<https://www.quellocheconta.gov.it/it/strumenti/bancari-finanziari/cessione-del-quinto>.

Consiglio dell'UE. Comunicato stampa, Tutela dei consumatori: il Consiglio adotta la sua posizione su nuove norme in materia di crediti al consumo. 9 giugno 2022, <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/09/consumer-protection-council-adopts-its-position-on-new-rules-for-consumer->



[https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2019/09/05/alfabetizzazione-finanziaria/?refresh\\_ce=1](https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2019/09/05/alfabetizzazione-finanziaria/?refresh_ce=1).

Eur-Lex. Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. 28 giugno 2023. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:240406\\_2](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:240406_2).

Euronews. Perché le banche centrali aumentano i tassi di interesse per contenere l'inflazione? 25 giugno 2022. <https://it.euronews.com/my-europe/2022/06/25/perche-le-banche-centrali-aumentano-i-tassi-di-interesse-per-contenere-linflazione>.

European Banking Authority. Relazione finale sugli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti. 29 maggio 2020. [https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document\\_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring/Translations/886685/Final%20Report%20on%20GL%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring\\_COR\\_IT.pdf](https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring/Translations/886685/Final%20Report%20on%20GL%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring_COR_IT.pdf).

FTA Online News. Rating: significato e funzionamento delle Agenzie di Rating. Borsa Italiana. 22 maggio 2019. <https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/rating.htm>.

Garante per la Protezione dei Dati Personali. Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela - 25 ottobre 2007. <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1457247>.

GDPR. Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. Ultima consultazione in data 16 ottobre 2023. <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9141941>.

Genuardi, Giorgia. Obbligo di verifica del merito creditizio: le responsabilità del finanziatore. Diritto.it. 20 marzo 2023,

<https://www.diritto.it/obbligo-verifica-merito-creditizio-responsabilita-finanziatore/>.

IBL Banca. Credito al consumo e trasparenza: ecco cos'è e cosa contiene l'IEBCC. Magazine.IBLBanca. 15 gennaio 2016. <https://magazine.iblbanca.it/credito-consumo-trasparenza-cose-iebcc/>.

Il Sole 24 ore. IEBCC -Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori. 26 febbraio 2021. [https://www.24oreprestiti.ilsole24ore.com/guide-prestiti/glossario-prestiti/iebcc-informazioni-europee-di-base-sul-credito-ai-consumatori.asp?refresh\\_ce=1](https://www.24oreprestiti.ilsole24ore.com/guide-prestiti/glossario-prestiti/iebcc-informazioni-europee-di-base-sul-credito-ai-consumatori.asp?refresh_ce=1).

Infonotizia. Che cos'è un covenant in finanza? Esempi e definizione. 23 febbraio 2016. <https://www.infonotizia.it/che-cose-un-covenant-in-finanza-esempi-e-definizione/>.

Losito, Marilena e Giordano, Carlo. La composizione delle crisi da sovraindebitamento: come accedere e quali sono le procedure. Diritto.it. 23 novembre 2021. <https://www.diritto.it/la-composizione-delle-crisi-da-sovraindebitamentocome-accedere-e-quali-sono-le-procedure/>.

Lupoi, Michele Angelo. Le ultime novità in materia di giustizia civile. Accademia.edu. Ultima consultazione in data 17 gennaio 2024. [https://www.academia.edu/1469555/Le\\_ultime\\_novit%C3%A0\\_in\\_materia\\_di\\_giustizia\\_civile\\_2011\\_2012\\_](https://www.academia.edu/1469555/Le_ultime_novit%C3%A0_in_materia_di_giustizia_civile_2011_2012_)

Maggese, Giuditta. Obblighi informativi e tutela del consumatore. Diritto.it. 5 luglio 2018. <https://www.diritto.it/obblighi-informativi-tutela-del-consumatore/>.

Mehta, Sher. Credit Risk Mitigation. Financial Edge. 10 gennaio 2022. <https://www.fe.training/free-resources/credit/credit-risk-mitigation/>.

Montalti, Lisa. La concessione abusiva del credito. Diritto Consenso. 1° dicembre 2022. <https://www.dirittoconsenso.it/2022/12/01/la-concessione-abusiva-del-credito/>.



Morini, Gianpaolo. La responsabilità della banca. Per fatto illecito del dipendente. Diritto.it. 10 settembre 2019. <https://www.diritto.it/la-responsabilita-della-banca-per-fatto-illecito-del-dipendente/>.

Morini, Gianpaolo. Rapporti banca-cliente: la condotta della banca. Diritto.it. 10 giugno 2019. <https://www.diritto.it/rapporti-banca-cliente-la-condotta-della-banca/>.

Mussella, Marco. Il sovraindebitamento, alcune riflessioni su cause, effetti e possibili rimedi. Questione Giustizia (II). 2019. [https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-sovraindebitamento-alcune-riflessioni-su-cause-effetti-e-possibili-rimedi\\_673.php](https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-sovraindebitamento-alcune-riflessioni-su-cause-effetti-e-possibili-rimedi_673.php)

Pagliari, Francesco Giovanni. L'assistenza al consumatore nella nuova disciplina dell'informativa precontrattuale. Ius Letter. 27 maggio 2011. <https://iusletter.com/dalla-redazione/diritto-della-banca-e-dei-mercati-finanziari/credito-al-consumo/lassistenza-al-consumatore-nella-nuova-disciplina-dellinformativa-precontrattuale/>.

Parenti, Radostina. Sistema Europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Note tematiche sull'Unione europea. Aprile 2023. [https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/it/FTU\\_2.6.14.pdf](https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/it/FTU_2.6.14.pdf).

Pezza, Chiara. Chi è il contraente debole? La legge per tutti. 1° aprile 2018, [https://www.laleggepertutti.it/199571\\_chi-e-il-contraente-debole.\\_](https://www.laleggepertutti.it/199571_chi-e-il-contraente-debole._)

Quintero, Raul Corral. Gilles Lipovetsky: Una sociologia del presente pos(hiper)moderno. Ultima consultazione in data 3 ottobre 2023. [https://web.archive.org/web/20160615054202/http://www.difusioncultural.uam.mx/casadeltiempo/01\\_oct\\_nov\\_2007/casa\\_del\\_tiempo\\_eIV\\_num01\\_41\\_46.pdf](https://web.archive.org/web/20160615054202/http://www.difusioncultural.uam.mx/casadeltiempo/01_oct_nov_2007/casa_del_tiempo_eIV_num01_41_46.pdf).

Raffaele, Andrea. Rating bancario – Regole e basi di calcolo. Societaria. 14 agosto 2023. <https://www.societaria.it/finanza/finanza-dimpresa/le-regole-capire-rating-bancario-viene-calcolato-178771/>.

Redazione di TiPresto. Come funziona il merito creditizio: calcolo e riferimenti normativi. TiPresto. 23 febbraio 2022. <https://tipresto.it/prestiti->

personali/come-funziona-il-merito-creditizio-calcolo-e-riferimenti-normativi#:~:text=Per%20agevolare%20banche%20e%20societ%C3%A0%20finanziarie%20nella%20parametrazione,soggetti%20con%20un%20rischio%20di%20insolvenza%20molto%20alto%29.

Remer, Paolo. Il piano del consumatore. La legge per tutti. 31 gennaio 2019. [https://www.laleggepertutti.it/273042\\_il-piano-del-consumatore](https://www.laleggepertutti.it/273042_il-piano-del-consumatore).

Remer, Paolo. Sconfinamento bancario: cosa si rischia. La legge per tutti. 23 marzo 2021. [https://www.laleggepertutti.it/452971\\_sconfinamento-bancario-cosa-si-rischia](https://www.laleggepertutti.it/452971_sconfinamento-bancario-cosa-si-rischia).

Remer, Paolo. Usura bancaria: quali sono i tassi soglia. La legge per tutti. 30 settembre 2020. [https://www.laleggepertutti.it/432746\\_usura-bancaria-quali-sono-i-tassi-soglia](https://www.laleggepertutti.it/432746_usura-bancaria-quali-sono-i-tassi-soglia).

Szego, Bruna. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Banca d'Italia. Ultima consultazione in data 16 settembre 2023. [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza\\_operazioni/disp\\_trasp\\_coord\\_imel.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/disp_trasp_coord_imel.pdf).

Ticozzi, Marco. Concessione abusiva di credito: quando ne risponde la banca? Avvocato Ticozzi. 30 novembre 2023. <https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog/339/concessione-abusiva-di-credito-quando-ne-risponde-la-banca>

Tidona, Maurizio. Le Autorità creditizie e la vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva. La vigilanza su base consolidata. Tidona e Associati. 1° marzo 2004. <https://www.tidona.com/le-autorita-creditizie-e-la-vigilanza-informativa-regolamentare-ed-ispettiva-la-vigilanza-su-base-consolidata/>.

Tripodi, Enzo Maria. Consumatore e diritto dei consumatori: linee di evoluzione e codice del consumo. Altalex. 5 novembre 2005. <https://www.altalex.com/documents/news/2005/11/10/consumatore-e-diritto-dei-consumatori-linee-di-evoluzione-e-codice-del-consumo> .

Zambon, Adriano. "Il Consumatore Responsabile: Un Caso Di Virtù." *Milan Law Review*, vol. 2, no. 1, 2021, <https://doi.org/10.13130/milanlawreview/16477>.

Zeppieri, Elisabetta. La nuova direttiva sul credito al consumo: tra armonizzazione e tutela. *Diritto Bancario*. 10 marzo 2023. <https://www.dirittobancario.it/art/la-nuova-direttiva-sul-credito-al-consumo-tra-armonizzazione-e-tutela/>.

W Think. Dichiarazione dei redditi falsa per finanziamento: cosa succede? Ultima consultazione in data 4 gennaio 2024. <https://www.wthink.it/dichiarazione-dei-redditi-falsa-finanziamento-cosa-succede/2678#:~:text=Presentare%20quindi%20una%20dichiarazione%20dei%20redditi%20falsa%20per,scoperto%20in%20conto%20corrente%20per%20gli%20importi%20relativi.>